

Dipartimento di Giurisprudenza

Cattedra di Tutela Internazionale dei Diritti Umani

LA RIPARAZIONE DEL DANNO PER
VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI

RELATORE:

Prof. Pietro Pustorino

CANDIDATO:

Luca Cinciripini

CORRELATORE:

Prof. Roberto Virzo

“[...] *Se sai trattare nello stesso modo i due impostori*
-Trionfo e Disastro- quando ti capitano innanzi;
Se sai piegarti a ricostruire, con gli utensili ormai tutti
Consumati,
Le cose a cui hai dato la vita, ormai infrante;
Se di tutto ciò che hai vinto sai fare un solo mucchio
E te lo giochi, all’azzardo, un’altra volta,
E se perdi, sai ricominciare
Senza dire una parola di sconfitta;
Se sai forzare cuore, nervi e tendini
Dritti allo scopo, ben oltre la stanchezza,
A tener duro, quando in te nient’altro
Esiste, tranne il comando della Volontà [...]”

(“Se”, Rudyard Kipling)

A mio Padre, esempio costante di onestà, lotta, coraggio e tenacia;
 a mio Zio, per avermi insegnato a vedere oltre ciò che è visibile;
 e a mia Madre, mia prima maestra, per avermi mostrato
 che possono esistere bellezza, grazia e dignità anche nel dolore,
 combattendo fino all’ultimo,
 “che la strada le venga incontro,
 che il vento le sia sempre alle spalle”,
 ovunque la strada e il vento l’abbiano portata.

INDICE

Introduzione.....	4
-------------------	---

CAPITOLO PRIMO

LA RIPARAZIONE DELL'ILLECITO INTERNAZIONALE

1.1 <i>L'esistenza di un obbligo di riparazione come conseguenza generale dell'illecito internazionale</i>	7
1.2 <i>La prassi riguardante le reazioni degli Stati a violazioni di obblighi internazionali nei loro confronti</i>	12
1.3 <i>Danni di guerra</i>	18
1.4 <i>Significato e portata dell'obbligo di risarcimento del danno</i>	22

CAPITOLO SECONDO

LA RIPARAZIONE DEL DANNO PER VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI

2.1

<i>Introduzione</i>	
.....	26

2.2 *Le forme della riparazione nella prassi*

a) <i>La restitutio in integrum</i>	28
b) <i>Le assicurazioni e garanzie di non ripetizione</i>	34
c) <i>La soddisfazione</i>	38
d) <i>Risarcimento monetario</i>	46

2.3 *Organismi internazionali di controllo sui diritti umani: poteri in materia di*

riparazione e prassi

a) <i>I tribunali internazionali sui diritti umani</i>	
b) <i>Il sistema previsto nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo</i>	58

c) <i>I poteri in materia di riparazione nel sistema della Corte interamericana</i>	
<i>dei diritti dell'uomo</i>	65
d) <i>Organismi giudiziari in tema di riparazione nell'ambito del sistema africano</i>	
<i>di protezione dei diritti umani</i>	68
e) <i>Organismi internazionali di controllo sui diritti umani con funzioni quasi</i>	
<i>giurisdizionali: il Comitato dei diritti umani</i>	70
f) <i>Camera dei diritti umani della Bosnia Erzegovina</i>	71
2.4 <i>Considerazioni finali</i>	73

CAPITOLO TERZO

LA RIPARAZIONE DEL DANNO PER VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI NEL QUADRO DI CONTROVERSIE INTERSTATALI

3.1	
<i>Introduzione</i>	
.....	74

3.2 *La riparazione per violazione dei diritti umani nei rapporti tra Stati*.....75

3.3 *La sentenza della Corte europea nel caso Cipro c. Turchia*.....82

3.4 *La riparazione dei danni per violazione dei diritti umani nel quadro di*

controversie interstatali nella sentenza Cipro c. Turchia.....91

Conclusioni.....
.....98

Indice della
prassi.....1
02

Bibliografia.....
.....112

INTRODUZIONE

Il tema della riparazione per i danni derivanti da violazioni di obblighi internazionali è stato a lungo dibattuto e oggetto di ampie discussioni. Per molto tempo il dibattito si è svolto principalmente attorno alla questione dell'esistenza di un obbligo di riparazione come conseguenza di carattere generale della commissione di un illecito internazionale. Numerosi autori ed illustri esponenti della dottrina hanno esposto le loro ricostruzioni della tematica, seguiti a loro volta dalla giurisprudenza dei vari tribunali internazionali che negli anni si sono espressi sul punto proponendo punti di vista e posizioni alquanto differenti tra loro.

Nell'ambito di questa trattazione dunque, sarà possibile ricostruire, nell'esperienza della dottrina e della prassi, l'esistenza di questo obbligo di riparazione di carattere generale in seguito alla violazione di norme internazionali. Verranno esposte le principali teorie della dottrina, dalle prime posizioni sul tema espresse da Anzilotti fino alle ricostruzioni più recenti, e accanto ad esse verranno anche citati, analizzati e riportati alcuni tra i casi più significativi e importanti che si sono verificati sul tema, sentenze di tribunali internazionali che hanno segnato mutamenti profondi della prassi internazionale e che ancora oggi possono essere visti come esempi cui guardare per ricostruire nella maniera più corretta la tematica in esame.

Questa trattazione tuttavia non si limiterà soltanto a prendere in esame il tema dell'esistenza di un generico obbligo di riparazione in seguito alla commissione di illeciti internazionali, bensì si rivolgerà nello specifico ad un tema più stringente ed attuale, ovvero la riparazione del danno in seguito alla violazione di norme sui diritti umani.

Nel tempo la sensibilità della comunità internazionale si è sviluppata sempre più nel senso di garantire in maniera rilevante la tutela di quei diritti fondamentali posti a tutela della dignità della persona umana, e questo ha comportato negli anni una rilevanza sempre maggiore di quelle norme che vengono poste proprio a tutela di tali diritti. La persona umana in sostanza, viene sempre più vista come meritevole di protezione da parte dell'ordinamento internazionale, nei confronti di

qualsiasi lesione ai suoi valori fondanti e fondamentali,lesioni che comportano un'offesa alla comunità internazionale nel suo insieme e a fronte delle quali la comunità stessa sente di dover reagire efficacemente e tempestivamente.

Questo ha portato allo sviluppo nel tempo di vari sistemi e Convenzioni poste proprio a tutela dei diritti umani. Ogni area normativa ad oggi ha sviluppato una propria convenzione,ha istituito dei propri tribunali ciascuno dotato di un proprio statuto,deputati a garantire il rispetto dei valori e dei diritti sanciti in queste carte,in grado di garantire il rispetto dei diritti umani e dei principi fondamentali della persona umana.

Negli anni dunque si è assistito al fiorire di tali sistemi normativi nelle varie aree del mondo,come ad esempio in ambito europeo,con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU),oppure nell'ambito del continente americano con la Corte Interamericana dei diritti dell'uomo,o come anche in Africa dove esiste un sistema di protezione dei diritti umani sanciti da carte e convenzioni. La rilevanza del tema della riparazione dei diritti umani è stata sottolineata anche a livello di Nazioni Unite. Dopo un lungo iter iniziato nel 1993 nell'ambito della Sottocommissione dei diritti umani e dell'allora Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite,l'Assemblea Generale ha adottato nel dicembre 2005 *the Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for victims of gross violations of International human rights law and serious violations of International humanitarian law*.

La risoluzione dell'Assemblea Generale rileva così la specifica attenzione della Comunità internazionale su questo tema,concretizzatasi nell'adozione di un testo che potrà rappresentare *“un outil extrêmement précieux pour (les Etats) dans le cadre de l'élaboration de leur politique en matière de recours et de réparation”*.

Per tutti questi motivi è necessario e fondamentale approfondire la tematica della riparazione nell'ambito di violazioni di diritti umani,sia per l'importanza che la tematica stessa sta assumendo e ha già assunto nell'ambito dei dibattiti dottrinari e giurisprudenziali,sia per l'importanza che ha assunto e consolidato ormai da anni il tema della protezione dei diritti umani.

Dopo aver analizzato l'esistenza di un obbligo di carattere generale di riparazione,e le varie e discordanti prese di posizione della dottrina e della prassi

sul punto in esame, si analizzerà proprio quello che è il cuore di questa trattazione, ovvero il caso specifico delle violazioni non di generici obblighi internazionali ma di norme poste a tutela dei diritti umani. In particolare si analizzeranno le ipotesi in cui la responsabilità di uno Stato è invocata da entità non statali, come l'individuo vittima delle violazioni dei diritti umani, tramite il ricorso ai meccanismi internazionali di controllo a carattere giurisdizionale o quasi-giurisdizionale. Verranno passati in rassegna dunque i poteri degli organismi di controllo in materia di riparazione da predisporre in vantaggio dell'individuo ricorrente, esaminando l'esistenza di alcuni criteri comuni tra le varie Corti circa i principi regolanti il regime e le forme di riparazione. La prassi che verrà esposta e riportata sarà quella delle maggiori Corti deputate al controllo e alla tutela dei diritti umani, Corti appartenenti a diverse aree normative che quindi negli anni si sono espresse sul tema ciascuna con la propria sensibilità e con la propria interpretazione di tali norme.

Attraverso lo studio e la raccolta di tale prassi sarà appunto possibile rendersi conto circa l'esistenza di un orientamento comune sul tema della riparazione tra le più importanti ed autorevoli Corti in materia.

Infine l'attenzione verrà rivolta al tema delle controversie interstatali e alla riparazione per violazione di diritti umani proprio in quest'ambito. Ci si soffermerà sulla caratterizzazione degli obblighi in materia di diritti umani quali obblighi erga omnes, e ci si concentrerà in particolare su di una specifica sentenza, quella della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Cipro c. Turchia*, relativo agli eccidi commessi dalle truppe turche nell'ambito del conflitto svoltosi nella parte settentrionale dell'isola mediterranea nel 1974.

Come sarà possibile vedere in seguito, tale sentenza ha segnato un punto di svolta importante nella prassi in materia, aprendo la strada di un cambiamento e un'innovazione assolutamente rilevanti, pur con tutta una serie di obiezioni e criticità che verranno analizzate in seguito.

Una trattazione dunque, finalizzata ad approfondire e sviscerare uno dei temi più importanti dell'attuale dibattito giurisprudenziale in ambito internazionale, il tema della riparazione del danno per violazione dei diritti umani, in un momento storico in cui la tutela di tali diritti e valori è quanto mai attuale e fondamentale.

CAPITOLO PRIMO

LA RIPARAZIONE DELL'ILLECITO INTERNAZIONALE

1. L'esistenza di un obbligo di riparazione come conseguenza generale dell'illecito internazionale

Sulle conseguenze che l'ordinamento internazionale tende a ricollegare alla violazione di uno qualsiasi dei suoi obblighi, gli orientamenti della dottrina possono essere ricondotti nell'ambito di tre ricostruzioni sistematiche¹.

Secondo la prima di queste ricostruzioni, sostenuta dalla gran parte degli autori che si sono occupati della materia, la violazione di un obbligo internazionale comporterebbe automaticamente la nascita di un nuovo rapporto obbligatorio tra lo Stato imputato della violazione in questione e lo Stato nei cui confronti è stato commesso l'illecito. Il contenuto di questo nuovo obbligo consisterebbe nell'esistenza di un obbligo "secondario", rispetto a quello "primario" violato, il quale imporrebbe allo Stato responsabile di riparare i danni, morali e materiali, subito dallo Stato vittima. Il filone della dottrina, ampiamente maggioritario, che si riconosce in questa ricostruzione dunque individua nell'obbligo di riparazione la conseguenza di carattere generale cui dà luogo la commissione di un illecito internazionale.

Un secondo gruppo di autori invece, senza criticare né contestare la ricostruzione appena descritta, ha tuttavia ritenuto che accanto a conseguenze di carattere riparatorio vadano riconosciute conseguenze di carattere afflittivo ispirate al concetto di pena degli ordinamenti interni.

Il terzo e ultimo orientamento della dottrina consiste invece in un'aspra critica della ricostruzione riconosciuta dalla maggior parte degli autori. Questa ricostruzione dottrinale fa capo all'insigne giurista austriaco H. Kelsen sostenuto poi nel tempo da ulteriori autori, i quali ritengono di considerare come conseguenze dell'illecito solamente le misure e gli strumenti che in ogni ordinamento assicurano l'attuazione coercitiva degli obblighi violati. Secondo

¹ Conforti, "Diritto Internazionale", Napoli, 1987, p. 376 ss.

Pisillo Mazzeschi, "Due diligence e responsabilità internazionale degli Stati", Milano, 1989, Cap. II

questo orientamento perciò, la riparazione non sarebbe una conseguenza generale prevista dall'ordinamento internazionale ma troverebbe la propria fonte solo nell'accordo tra Stati².

Dopo aver riassunto i principali orientamenti esistenti in dottrina sull'argomento dunque, va notato che sull'esistenza di un obbligo di riparazione come conseguenza di carattere generale, che quindi l'ordinamento internazionale ricolleggerebbe automaticamente alla violazione di una qualsiasi delle sue norme, sembra regnare un consenso quasi unanime in dottrina. La formulazione originaria di questo principio è avvenuta agli inizi del secolo scorso ad opera di Anzilotti. Secondo l'illustre giurista, all'inosservanza di un obbligo internazionale corrisponderebbe sempre *“il sorgere di un nuovo rapporto giuridico, tra lo Stato al quale è imputabile il fatto di cui si tratta, che è tenuto alla riparazione, e lo Stato verso cui può esigere la riparazione”*³. Anzilotti muove in sostanza da una visione prettamente contrattualistica dei rapporti giuridici tra Stati ricostruendo così la responsabilità internazionale in analogia con l'illecito civile. Egli ha esercitato nel tempo un'influenza determinante sulla dottrina successiva e sulla maggior parte degli autori che si sono occupati del tema. Coloro che nel tempo si sono occupati del contenuto della responsabilità internazionale concordano sul punto che l'ordinamento internazionale farebbe scaturire, a carico dello Stato responsabile dell'illecito, un obbligo secondario a carattere sostitutivo di quello primario violato, il quale imporrebbe di risarcire i danni morali e materiali cagionati. Nel tempo, nelle trattazioni manualistiche e nelle opere sugli aspetti istituzionali della responsabilità internazionale, si è affermato sempre più lo schema introdotto ed elaborato da Anzilotti⁴ che, salvo rare eccezioni⁵, è stato

² Iovane, *“La riparazione nella teoria e nella prassi dell'illecito internazionale”*.

³ Anzilotti, *Corso di diritto internazionale*, 1964, p. 385.

⁴ Berlia, *De la responsabilité internationale de l'Etat*, Paris, 1950

Vitta, *La responsabilità internazionale dello Stato per atti legislativi*, p. 99 ss;

Reuter, *La responsabilité internationale*, p. 189 ss;

Aguilar Navarro, *La responsabilidad internacional y la organizacion de la sociedad internacional*, p. 156;

Honig, *The responsibility of States in International law*, p. 739;

Garcia Amador, *State Responsibility: some new problems*, p. 395 ss;

Luzzatto, *Responsabilità e colpa in diritto internazionale*, p. 60;

Eagleton, *International organization and the law of responsibility*;

Rousseau, *La responsabilité internationale*;

Brownlie, *System of the law of Nations*, Oxford, 1983.

accolto in maniera pressoché unanime da parte dei vari autori, pur con variazioni e differenze. A metà del secolo scorso, ad esempio, la ricostruzione formulata da Anzilotti venne accolta dalla dottrina dei Paesi socialisti, pur accompagnata da una critica di principio non di poco conto nei confronti dell'opinione dominante. Gli autori socialisti, in sostanza, hanno ritenuto che l'originaria formulazione della tesi della riparazione come conseguenza generale dell'illecito internazionale fosse antiquata e frutto degli interessi delle potenze occidentali preoccupate di garantire l'espansione commerciale sui mercati mondiali⁶. Ciò nonostante essi non rinunciarono al concetto di un nuovo rapporto obbligatorio che viene ad instaurarsi tra lo Stato autore dell'illecito e lo Stato leso, riprendendo dunque l'idea dell'obbligo di riparazione formulata da Anzilotti. Oltre alla dottrina socialista, possiamo ritrovare un'adesione nei confronti dell'orientamento dominante anche nei lavori della Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite. Dopo un primo tentativo di codificazione, presieduto da Ago, che sembrava accogliere le teorie che facevano capo alla concezione di una duplice funzione, reintegratrice del danno e punitiva, che dunque si limitava ad allargare le teorie anzilottiane senza smentirle, successivamente invece nei rapporti elaborati dai giuristi Riphagen⁷ e Arangio-Ruiz⁸ si è finito per abbandonare l'idea dell'esistenza di conseguenze punitive, sostenendo con ancora maggior vigore la tesi dell'obbligo di riparazione come contenuto necessario del rapporto secondario di responsabilità. Ancora una volta dunque, viene riproposto lo schema generale imperniato sull'individuazione di nuovi obblighi a carico dello Stato che abbia violato una norma primaria.

Nonostante dunque il consenso pressoché unanime che sembra regnare attorno a questo modello e a questa concezione, non va comunque dimenticata quella parte minoritaria della dottrina, che ha come capostipite Kelsen, che si oppone a questa

⁵ Iovane, cap. 1.

⁶ Tunkin, *Droit International public. Problèmes Théoriques*;
Graefrath, *Responsability and damage caused*, cit.;
Cepelka, cit.;
Kirsten, cit.;
Diaconu, cit.

⁷ Commento di Riphagen all'art. 8 del Progetto di articoli sul contenuto della responsabilità internazionale.

⁸ Preliminary report on State responsibility, in UNIDOC, 18 maggio 1988.

ricostruzione reputando l'assoluta inesistenza di qualsiasi obbligo secondario di riparazione del danno. Questo orientamento dottrinale, che nel tempo è stato seguito e approfondito da numerosi autori oltre al giurista austriaco quali per esempio Iovane⁹, muove da una critica fondamentale, ovvero quella relativa alla nozione di danno suscettibile di formare oggetto di una riparazione a livello dell'ordinamento internazionale in quanto pregiudizio arrecato allo Stato. Secondo tali autori occorre condurre una ricerca che individui nella prassi l'esistenza di un concetto di danno ben preciso nelle sue caratteristiche di concretezza, consistente nell'alterazione di un bene appartenente ad uno specifico soggetto dell'ordinamento, ed è inoltre indispensabile che tale danno sia suscettibile di una valutazione patrimoniale affinché possa riconoscersi un obbligo di riparazione nell'ordinamento internazionale. In sostanza l'accusa principale mossa da Kelsen prima, e da altri autori poi, alle ricostruzioni di Anzilotti è quella di confondere il danno come lesione ad oggetti o qualità proprie di un certo Stato, con l'illecito in quanto tale, ovvero col comportamento antiggiuridico di cui il danno rappresenterebbe solamente l'effetto o la conseguenza. Va detto che lo stesso Anzilotti in numerosi scritti aveva notato la tendenza a confondere il concetto di danno con il comportamento antiggiuridico, e aveva lui stesso ritenuto necessario approfondire il primo tema così da poter fondare l'istituto della riparazione su una concezione ancor più rigorosa del danno¹⁰. La necessità di affinare sempre più in maniera chiara e definita questo concetto è stata seguita da numerosi autori che hanno accolto le teorie di Anzilotti, conducendo poi alla disputa circa il carattere costitutivo o meno del danno quale elemento dell'illecito internazionale. Parte della dottrina¹¹ che ammette l'esistenza dell'obbligo di riparazione come conseguenza generale dell'illecito internazionale sostiene infatti che la violazione di un obbligo internazionale non sia necessariamente fonte di responsabilità qualora dalla violazione medesima non sia risultato un pregiudizio che l'autore dell'illecito è poi tenuto a riparare.

Questa tesi che considera il danno come elemento costitutivo dell'illecito internazionale, viene invece respinta da quella parte minoritaria della dottrina che

⁹ Iovane, *La riparazione nella teoria e nella prassi dell'illecito internazionale*.

¹⁰ Anzilotti, Corso, cit., p.425.

¹¹ Thierry, Combacau, Sur, Valleé, cit.

individua proprio in questa ricostruzione del danno il punto di debolezza delle teorie anzilottiane circa il carattere generale dell'obbligo di riparazione di un illecito internazionale. Secondo tali autori¹² infatti, l'insistenza sul danno come elemento costitutivo dell'illecito non serve a chiarire la nozione di danno quale parametro dell'obbligo di riparazione, bensì si rivela come il sintomo più evidente di quella confusione tra pregiudizio e comportamento antiggiuridico su cui si fonderebbe l'intera teoria ad oggi largamente accolta in dottrina ma che proprio per questo, secondo altri autori, sarebbe fallace. Kelsen in particolare, il primo a criticare la tesi dell'obbligo di riparazione come unica conseguenza dell'illecito internazionale, ha utilizzato principalmente due argomenti di critica¹³. In primis richiama l'attenzione sul fatto che l'obbligo secondario di riparazione potrebbe essere a sua volta violato, dando così luogo ad una serie infinita di nuovi obblighi inadempiti. In secondo luogo Kelsen fa valere l'impossibilità di ricostruire un obbligo generale di riparazione nel diritto internazionale generale in virtù della mancanza di organi i quali possano obbligatoriamente fissare il contenuto e l'ammontare della riparazione. Questa ricostruzione di Kelsen, a onor del vero, è stata respinta fin dal suo primo apparire nella sua totalità dalla grande maggioranza degli studiosi del tema.

Una volta esposte tutte le ricostruzioni e gli orientamenti consolidatisi nel tempo in dottrina, non si può comunque far a meno di notare come le teorie elaborate da Anzilotti e supportate poi da un numero sempre crescente di autori siano ad oggi ancora ampiamente accolte dalla maggioranza degli autori che si occupano della questione. Nonostante le critiche e i pareri contrari palesati nel tempo da numerosi studiosi, l'obbligo di riparazione viene ancora oggi considerato un rimedio di carattere generale alla violazione di obblighi internazionali. Oltre alla dottrina che negli anni si è affannata a elaborare teorie e ricostruzioni per sostenere o confutare questa tesi, non si può non menzionare il peso avuto dalla giurisprudenza di varie corti internazionali che negli anni si sono espresse sulla questione, stratificando e consolidando pareri, opinioni e sentenze, le quali hanno

¹² Ago, *Le délit*, p.434;
Graefrath, *Responsability and damage caused*.

¹³ Kelsen, *Unrecht*, cit., p.546.

contribuito a sostenere e a diffondere sempre più la ricostruzione concepita dalla dottrina dominante.

2. La prassi riguardante le reazioni degli Stati a violazioni di obblighi internazionali nei loro confronti

Attraverso lo studio e l'analisi della prassi diplomatica, giurisprudenziale e convenzionale degli Stati, è possibile verificare quanto la tesi circa l'esistenza di un obbligo generale di riparazione del danno quale conseguenza dell'illecito internazionale si sia diffusa e sia stata accolta. Si andrà ad illustrare dunque l'atteggiamento complessivo degli Stati e le conseguenze che, gli Stati vittime di illeciti internazionali, hanno invocato in relazione a violazioni di obblighi previsti dal diritto internazionale consuetudinario, nonché principi contenuti in norme di natura convenzionale oppure aventi origine esclusivamente pattizia.

Occorre comunque far notare sin da subito come, attraverso lo studio della prassi, risultino anche numerosi casi in cui gli Stati hanno preferito non risolvere le controversie nei termini di un nuovo rapporto obbligatorio che imponga la riparazione dei danni risultanti dalla violazione. In altri termini, per quanto come esposto nel precedente paragrafo, la maggioranza degli autori deponga nel senso di riconoscere un carattere generale all'obbligo di riparazione del danno derivante da un illecito internazionale, non mancano comunque casi rinvenibili nella prassi in cui gli Stati abbiano contraddetto tale ricostruzione, preferendo far ricorso a ben altri strumenti. Ci occuperemo dunque di diverse fattispecie di illecito internazionale analizzando per ognuna di esse alcuni casi celebri, in modo tale da poter così ricostruire la prassi relativa alle reazioni degli Stati a violazioni di obblighi internazionali nei loro confronti.

Sembra opportuno cominciare l'esposizione della prassi a partire dalle controversie riguardanti violazioni degli obblighi internazionali derivanti dalla norma consuetudinaria sulla sovranità territoriale, la quale impone ad ogni Stato di non esercitare la propria sovranità su territori di un altro Stato. A onore del vero, questa norma presenta numerose sfaccettature, il che comporta che essa possa essere violata attraverso modalità diverse tra loro, rendendo necessario analizzare ogni tipo di violazione in maniera differente.

Vengono in primo luogo in considerazione le occupazioni e le detenzioni illegittime di territori, le quali comportano controversie relative alla delimitazione

dei confini o all'appartenenza di territori contesi. L'ipotesi più frequente in materia è che lo Stato rivendicante denunci la responsabilità internazionale della controparte, alla quale viene imputato di amministrare illegittimamente i territori contestati. Altrettanto frequentemente accade che quello stesso Stato proceda ad occupare con la forza le regioni in questione, attirandosi a sua volta le accuse di aver violato l'altrui sovranità e integrità territoriale. Numerosi in materia sono i precedenti giurisprudenziali che coinvolgono India e Pakistan, relativi a rivendicazioni circa le regioni del Jammu e del Kashmir¹⁴ e risalenti all'immediato dopoguerra. Tuttavia è possibile anche citare alcuni casi più recenti, risalenti in particolare agli anni '70, come ad esempio la controversia che ha coinvolto Ciad e Libia in merito all'occupazione della fascia di Auzu¹⁵, regione situata nel nord del Ciad e ricca di giacimenti petroliferi. Soffermandoci sulle reazioni del Ciad in merito a questa violazione territoriale, possiamo notare come, oltre alla denuncia dell'occupazione illegittima e alla richiesta di mettere fine alla violazione, sia stata presentata una lista di danni al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, danni riferiti alle distruzioni e alle ripercussioni economiche della guerra, oltre che alla mancata utilizzazione della fascia di Auzu. Un ulteriore esempio relativo a violazioni territoriali frutto di controversie sull'appartenenza di territori contesi è dato dalla controversia tra Gran Bretagna e Argentina per il possesso delle isole Falkland/Malvinas, laddove però la principale richiesta mossa dallo Stato sudamericano è stata il ripristino della propria sovranità su un territorio illegittimamente amministrato da una potenza coloniale, ancor prima che una richiesta di riparazione dei danni subiti¹⁶.

Va comunque detto che ipotesi di occupazioni illegittime possono porsi anche al di fuori di rivendicazioni o controversie territoriali quali quelle esaminate fin qui.

Esistono infatti ipotesi in cui le occupazioni illegittime siano frutto di guerre, interventi armati a protezione dei cittadini all'estero o invasioni giustificate sulla base di una richiesta del governo locale. Anche in questo caso è possibile

¹⁴ Cfr. UNDOC, S/3744 del 16 novembre 1957 e S/3750 del 26 novembre 1957.

¹⁵ Cfr. le note al CdS del Ciad (UNDOC, S/12553 dell'8 febbraio 1978, S/12554 del 4 febbraio 1978) e della Libia (UNDOC

S/12560 del 14 febbraio 1978.

¹⁶ Iovane, *Le isole Falkland/Malvinas: autodeterminazione o decolonizzazione?*, in Ronzitti, *La questione delle Falkland/*

Malvinas nel diritto internazionale.

notare reazioni ambivalenti da parte degli Stati. A fronte di specifiche richieste di riparazione del danno infatti, possiamo trovare altre prese di posizione che si limitano a richiedere la cessazione di una condotta illecita, o il rispetto della sovranità e integrità territoriale. Non sempre dunque la strada intrapresa dagli Stati è quella di richiedere un risarcimento per i danni subiti. Per quanto riguarda la prima ipotesi, ovvero occupazioni di territori in occasione di eventi bellici, possiamo notare ad esempio che nel caso del conflitto tra Israele e Libano del 1978 la risoluzione 425/1978 del Consiglio di Sicurezza ha richiesto a Israele di rispettare l'intangibilità dei confini territoriali libanesi senza imporre obblighi di riparazione dei danni¹⁷. Diversamente è avvenuto invece per quanto riguarda l'occupazione israeliana della penisola del Sinai in seguito alla guerra c.d. dei sei giorni¹⁸. In questo caso infatti l'Egitto non si è limitato a richiedere la fine della presenza straniera e il ripristino della propria sovranità, bensì il governo egiziano ha anche preteso un congruo indennizzo per lo sfruttamento di alcuni giacimenti petroliferi avvenuto durante l'occupazione (sfruttamento tra l'altro considerato illegittimo dal Dipartimento di Stato americano). Ulteriori ipotesi di occupazione bellica possono sorgere anche quando l'aggressione armata sia giustificata sulla base del consenso del sovrano locale, ipotesi verificatesi con l'invasione dell'Afghanistan da parte dell'Unione Sovietica nel 1979¹⁹. Per quanto l'intervento dell'Armata Rossa fosse frutto di un accordo con il governo locale, la comunità internazionale sollecitò il ritiro dell'esercito sovietico senza avanzare, nel caso specifico, una qualsiasi pretesa di riparazione in natura o per equivalente per i danni cagionati da siffatta violazione. Come si può ben vedere dunque da questo primo scorcio relativo alla prassi seguita dagli Stati a seguito di violazioni internazionali commesse nei loro confronti, la strada della riparazione del danno non è sempre stata intrapresa in maniera unanime di fronte a qualsiasi ipotesi di violazione, ma al contrario è possibile trovare una realtà ben più variegata di quanto la dottrina, che depone a larga maggioranza in senso di riconoscere l'esistenza di un obbligo generale di riparazione, potrebbe far pensare.

¹⁷ Si vedano anche le risoluzioni 426 (1978) del 19 marzo 1978; 501 (1982) del 25 febbraio 1982.

¹⁸ Cfr. Rousseau, *Chronique des faits internationaux*, in RGDIP, 1976, pp. 904-905.

¹⁹ Rousseau, *Chronique*, cit.

Ulteriore fattispecie di violazione della norma consuetudinaria sulla sovranità territoriale è quella dell'esercizio non autorizzato del potere di governo in territorio altrui. Ciò può verificarsi, ad esempio, tramite la cattura di individui, lo svolgimento di attività istruttorie o la liberazione di ostaggi senza il previo consenso delle autorità locali.

Un caso in cui la violazione ha dato sicuramente luogo ad una richiesta di riparazione del danno è il celebre affare del *Rainbow Warrior*, la nave del movimento ecologista Greenpeace fatta esplodere, il 10 luglio 1985, da agenti segreti francesi mentre era ancorata in un porto della Nuova Zelanda. Quest'ultima pretese un consistente risarcimento in denaro, destinato in parte a coprire le ingenti spese di indagine condotte dal Paese per appurare la verità, senza dunque limitarsi ad una richiesta di scuse ufficiali²⁰.

Un altro esempio di esercizio non autorizzato di potere è rinvenibile nei casi di rapimento o arresto compiuti da agenti stranieri nel territorio di un altro Stato. Il caso più eclatante è stato l'affare *Eichmann* tra Israele e Argentina, ovvero la cattura del criminale nazista a Buenos Aires da parte di un gruppo di attivisti appoggiati dallo Stato ebraico con conseguente trasferimento dell'ex gerarca a Gerusalemme. Nelle note scambiate dai due governi, l'Argentina aveva richiesto, oltre alla restituzione di Eichmann e la punizione dei rapitori, anche una riparazione per l'illecito subito, mentre Israele pur riconoscendo l'illiceità internazionale del proprio comportamento offriva solo scuse ufficiali per manifestare il proprio rincrescimento²¹. Sulla questione è intervenuto anche il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che, mediante la Risoluzione del 23 giugno 1960²², aveva condannato Israele per la violazione delle norme sul rispetto della sovranità territoriale. Nella medesima risoluzione si chiedeva anche ad Israele di fornire all'Argentina “una riparazione adeguata” per l'illecito commesso, senza tuttavia specificare il contenuto di una formulazione linguistica così vaga.

²⁰ Cfr. il memorandum presentato dal governo neo-zelandese al segretario Generale delle Nazioni Unite.

²¹ UNDOC, S/4334 del 10 giugno 1960, p.5.

UNDOC, S/PV.867 del 23 giugno 1960, p.2 e *Whiteman*, Digest, cit.

²² Ris. 138 (1960) del 23 giugno 1960.

Per quanto riguarda invece il caso di un intervento non autorizzato di agenti stranieri al fine di liberare degli ostaggi detenuti sul territorio di un altro Stato, si può menzionare il caso dell'intervento di un commando israeliano avvenuto il 4 luglio 1976 per liberare degli ostaggi detenuti a bordo di un aereo francese in Uganda. Il governo dello Stato africano non si è rivolto al Consiglio di Sicurezza solo per protestare per la violazione della propria sovranità (violazione per altro riconosciuta dai singoli Stati oltre che dallo stesso Consiglio), ma anche per ottenere una riparazione dei danni, sotto forma di risarcimento in denaro²³.

Un'ulteriore modalità di violazione della sovranità territoriale può consistere nello sconfinamento o nell'intrusione nelle acque territoriali o nello spazio aereo di un altro Stato.

A titolo di esempio è possibile citare il celebre incidente dell'U-2, velivolo americano sorpreso a compiere, il 1° maggio 1960, un volo di ricognizione sul territorio sovietico e per questo motivo abbattuto dalla contraerea di Mosca, mentre il pilota veniva catturato e processato. In questo caso l'Unione Sovietica, nella persona dell'allora segretario generale del PCUS Krushev, si limitò a difendere l'abbattimento dell'aereo e a chiedere la condanna di Washington da parte del Consiglio di Sicurezza, oltre a domandare assicurazioni e garanzie che incidenti del genere non si sarebbero ripetuti nel futuro, senza tuttavia pretendere né richiedere alcuna forma di riparazione o risarcimento²⁴.

Gli esempi sin qui riportati, tutti incentrati attorno alla violazione della sovranità territoriale, hanno mostrato l'atteggiamento tenuto dagli Stati quando si verificano violazioni di questo tipo, reazioni tendenti perlopiù a ricercare forme di riparazione o di risarcimento in denaro, fatte salve le ipotesi in cui invece ci si è limitati alla richiesta di assicurazioni o garanzie per il futuro, oltre alla richiesta di cessare immediatamente la condotta illecita.

Esistono tuttavia numerose ulteriori fattispecie di violazioni di obblighi internazionali che possono essere poste in essere, come ad esempio quelle riguardanti la libertà di navigazione. Importante a tal proposito è la sentenza dell'allora Corte Permanente di giustizia internazionale sull'affare del vapore

²³ S/PV.1943 del 14 luglio 1976.

²⁴ Wright, *Legal aspects of the U2 incident*, in AJIL, 1960, p. 836 ss.;
Lissitzyn, *Some legal implications of the U2 and RB-47 incidents*.

Wimbledon del 17 agosto 1923²⁵. La Corte non doveva infatti soltanto esprimersi sull'illegittimità del rifiuto delle autorità tedesche di consentire il libero accesso al canale di Kiel ad una nave di nazionalità inglese ma, se riconosciuta l'illegittimità del rifiuto, avrebbe anche dovuto accordare un risarcimento in denaro per i danni economici subiti dai proprietari. Una volta riconosciuto l'obbligo della Germania di garantire il libero accesso al canale, la Corte impose a Berlino di compensare la compagnia armatrice per le spese sostenute e i guadagni non realizzati, riconoscendo dunque di fatto un obbligo secondario di riparazione come conseguenza della violazione degli obblighi sulla libertà di navigazione marittima. Rilevante ai fini della trattazione è anche quel settore della prassi internazionale costituito dalla violazione degli obblighi previsti dalle norme che sanciscono la libertà di sfruttamento delle risorse biologiche dell'alto mare. In tale materia è possibile citare le richieste di riparazione reciprocamente indirizzate da Gran Bretagna e Norvegia nell'*Affaire des pescheries*, deciso dalla Corte Internazionale di Giustizia con la sentenza del 18 dicembre 1951²⁶. La Corte era stata investita della questione di valutare la liceità internazionale dell'istituzione da parte della Norvegia di una zona di pesca al largo delle proprie coste riservata ai propri cittadini che l'Inghilterra invece considerava aperta allo sfruttamento da parte di qualsiasi nazione. Nel caso la Corte avesse deciso per l'illegittimità, l'Inghilterra richiedeva un pieno risarcimento, mentre a sua volta la Norvegia chiedeva una liquidazione da parte del governo di Londra per i danni risultanti dall'illecito sfruttamento da parte dei pescherecci inglesi che avessero avuto accesso all'area contestata. Nel caso specifico la Corte accolse le richieste norvegesi, non esprimendosi dunque sulla richiesta inglese di risarcimento.

Altrettanto simile è stata la controversia che ha opposto l'Islanda alla Gran Bretagna e alla Repubblica federale tedesca nel 1974, decisa con due sentenze da parte della Corte Internazionale di Giustizia²⁷. Anche in questo caso, di fronte alla decisione islandese di istituire una zona di pesca esclusiva al largo delle proprie

²⁵ *Affaire du vapeur Wimbledon*, CPJI, arret du 17.8.1923, série A, n.1

²⁶ *Affaire des pescheries*, Arret du 18 decembre 1951, CIJ Recueil 1951.

²⁷ Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), ICJ Reports 1974; Fisheries Jurisdiction (Federal Republic of Germany v. Iceland).

coste, gli altri due Stati si opponevano sostenendo l'illegittimità della decisione e richiedendo una riparazione integrale del pregiudizio subito.

Un ulteriore settore della prassi relativo alla violazione di obblighi internazionali discendenti da norme generali o pattizie, è quello della violazione degli obblighi sul trattamento degli agenti diplomatici e consolari.

Un precedente di rilievo in cui risulta invocata una completa riparazione dei danni come conseguenza dell'illecito commesso è la nota sentenza della Corte Internazionale di giustizia del 24 maggio 1980 sull'*Affare del personale diplomatico e consolare a Teheran*²⁸. In quell'occasione il governo di Washington, dopo aver individuato l'illecito iraniano nell'aver, le autorità del Paese, incoraggiato e non ostacolato il sequestro e la detenzione del personale diplomatico e consolare americano, chiese ai giudici di riconoscergli il pagamento di una riparazione "*in its own right and in the exercise of its diplomatic protection...for the violations of the above International obligations...in a sum to be determined by the Court at a subsequent stage of the proceedings*"²⁹. I giudici, dopo aver riconosciuto l'esistenza della violazione iraniana, non hanno mancato di ingiungere all'Iran di fornire una riparazione agli Stati Uniti come conseguenza dell'illecito accordato.

Dopo questa breve trattazione della prassi relativa alle reazioni degli Stati in occasione di violazioni di obblighi internazionali nei loro confronti, è possibile dunque rendersi conto del fatto che la riparazione del danno non è la via scelta in ogni occasione dagli Stati. E' stato possibile notare infatti come molto spesso accada che la prima reazione di uno Stato leso da un illecito internazionale sia stata quella di chiedere la cessazione della condotta antiggiuridica, come ad esempio l'occupazione o il dispiegamento di un territorio posto sotto altrui sovranità, oppure la richiesta di assicurazioni e garanzie per il futuro in merito al non ripetersi di determinati comportamenti, come è avvenuto in caso di violazione dello spazio aereo o dell'intervento di agenti stranieri senza il consenso del governo locale. Va tuttavia preso atto del fatto che accanto a simili episodi, la richiesta di una riparazione completa del danno continua a essere tra le più

²⁸ ICJ Reports 1980, cit., Pleadings, United States Diplomatic and Consular staff in Teheran, p.189.

²⁹ ICJ Reports, ult. Cit., p.45.

frequenti in occasione di illeciti internazionali. Ricollegandoci dunque alla tesi della dottrina dominante circa l'esistenza di un obbligo generale di riparazione del danno causato da violazioni di obblighi internazionali, il comportamento degli Stati in occasioni di simili illeciti sembra orientato perlopiù in tal senso, ovvero quello di indirizzare allo Stato autore del presunto illecito richieste volte ad ottenere una riparazione, che il più delle volte consiste in un risarcimento in denaro.

Esistono tuttavia episodi, come è stato possibile analizzare, in cui questo non è avvenuto, in cui i mezzi di soluzione delle controversie scelti dagli Stati lesi sono stati ben altri, apparentemente dando dunque sostegno alle tesi minoritarie di quegli autori che ritengono inesistente alcun obbligo di riparazione. Tali episodi però non possono portare a concludere in senso contrario alla ricostruzione formulata dalla maggior parte degli autori, dal momento che la prassi degli Stati indica proprio nella riparazione del danno lo strumento maggiormente utilizzato e richiesto in reazione alla violazione di obblighi internazionali.

3. *Danni di guerra*

E' possibile trattare il tema dell'esistenza di un obbligo di riparazione del danno,conseguente alla commissione di un illecito internazionale,anche in relazione ad uno specifico tema come quello della violazione del divieto dell'uso della forza,e degli eventuali danni che dovessero derivare da una violazione di questo tipo.

Le riparazioni di guerra,ossia il versamento di somme di denaro disposte a favore dello Stato vincitore complessivamente considerato,ovvero di singoli suoi cittadini danneggiati dallo svolgimento di operazioni belliche,hanno trovato a lungo la loro fonte nei trattati di pace stipulati alla fine delle ostilità. Dunque quando si parla di danni di guerra,e consequenzialmente delle riparazioni disposte a causa di essi,ci si riferisce a degli oneri finanziari che vengono imposti unilateralmente allo Stato vinto insieme a tutte le altre condizioni che è costretto ad ottemperare in virtù della sua condizione di sottomissione,ovviamente ignorando del tutto eventuali illeciti commessi da parte degli Stati vincitori. Il tema è di non poco conto ed è stato oggetto di studi e ricostruzioni già dai tempi del primo conflitto mondiale,ed ha subito una notevole evoluzione negli anni.

Al tempo dei due conflitti mondiali infatti,era difficile poter considerare le riparazioni di guerra come la conseguenza naturale della violazione del divieto dell'uso della forza.

Analizzando le riparazioni imposte dagli Stati vincitori della prima guerra mondiale agli Stati usciti sconfitti,è possibile notare ad esempio la parte VIII del Trattato di pace di Versailles del 28 giugno 1919 tra la Germania e le potenze alleate in cui lo Stato tedesco viene espressamente consacrato alle riparazioni per i danni cagionati dalla guerra "*imposed upon them by the aggression of Germany and her allies*",e analoghe disposizioni sono rinvenibili in altri trattati di pace stipulati con Austria e Bulgaria³⁰.

Anche nei trattati di pace che hanno chiuso il secondo conflitto mondiale sono rinvenibili versamenti di somme di denaro a titolo di riparazione,come è possibile rinvenire nell'art. 74 del Trattato di pace con l'Italia,l'art.23 del Trattato di pace

³⁰ Parry,*Consolidated treaty series*,vol. 225,p. 286 ss.

con la Finlandia, l'art.23 del Trattato di pace con l'Ungheria, e nei Trattati di pace con Bulgaria e Romania, tutti firmati a Parigi il 10 febbraio 1947.

A ben vedere però, nonostante in entrambe le occasioni siano state disposte delle riparazioni in denaro per i danni di guerra, tuttavia ciò è avvenuto in un'epoca in cui l'uso della forza non era stato ancora chiaramente e completamente messo al bando³¹, e dunque non vi era alcuna necessità di prevedere una conseguenza per la violazione di un obbligo giuridico non ancora esistente. In sostanza, all'epoca in cui tali risarcimenti furono riconosciuti, non si poteva ancora parlare di riparazione per i danni provocati dalla violazione di obblighi internazionali, dal momento che in quegli anni non esisteva ancora nessun obbligo che vietasse l'uso della forza, come dimostrato anche dalla formulazione linguistica scelta nella redazione del Trattato di Versailles del 1919 dove non si fa alcuna menzione alla violazione di obblighi giuridici da parte della Germania e anzi, le prestazioni in denaro previste avevano il carattere di un tributo imposto unilateralmente allo Stato perdente³².

Negli anni però tale orientamento ha iniziato a modificarsi, e l'idea di ricostruire un obbligo di risarcimento come conseguenza della violazione del divieto dell'uso della forza a seguito di un'aggressione armata nei confronti di un altro Stato è stato sistematicamente riproposto. A porre il tema per prima è stata la dottrina dei Paesi socialisti³³, la quale, partendo dall'assunto che il diritto internazionale generale fosse ormai caratterizzato dal divieto dell'uso della forza, se ne poteva dedurre che lo Stato colpevole di un atto di aggressione dovesse in virtù di ciò risarcire i danni cagionati allo Stato vittima dall'attacco armato. Questa opinione ha trovato conferma nel tempo dalla prassi seguita dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che, nel condannare raids aerei e terrestri che avevano provocato perdite di vite umane e distruzioni nei confronti dello Stato aggredito, ha invocato sistematicamente l'obbligo dell'aggressore di risarcire in denaro i danni causati da determinati attacchi. A titolo di esempio è possibile

³¹ Brownlie, *International law and the use of force by States*, Oxford, 1963;

Starace, *La responsabilité résultant*, cit., p.276 ss.;

Cassese, *Il diritto internazionale nel mondo contemporaneo*, Bologna, 1984, p.82 ess.

³² Parry, *Consolidated treaty series*, p.286.

³³ Cepelka, op. cit., p.45 ss;

Graefrath, *Responsability and damage caused*, cit.

citare le risoluzioni emanate in occasione dei raids armati sferrati dal Sud Africa contro l'Angola, il Botswana e Lesotho³⁴; dei bombardamenti israeliani nei confronti di reattori iracheni nel 1981, nei confronti del quartier generale dell'Olp a Tunisi nel 1985 e dei vari attacchi condotti in territorio libanese³⁵.

E' comunque necessario precisare che molto spesso il contenuto di tali risoluzioni è stato puntualmente respinto dagli Stati destinatari che si sono rifiutati di ottemperare alle riparazioni richieste, così come è necessario far notare che nella maggior parte dei trattati di pace stipulati nel secondo dopoguerra, i problemi relativi alle riparazioni di guerra vengono spesso rinviati a successivi negoziati (come ad esempio nel Trattato di pace tra Stati Uniti e Vietnam del 1973³⁶), mentre eventuali danni subiti dagli Stati sconfitti per violazioni commesse dagli Stati vincitori non hanno mai portato ad analoghi risarcimenti. E' opportuno precisare anche che tali risarcimenti non devono essere indirizzati solo nei confronti degli Stati, bensì anche verso i singoli cittadini degli Stati vincitori i quali abbiano subito danni materiali a causa dell'occupazione di un determinato territorio da parte di un esercito straniero, cittadini che dunque devono essere reintegrati nei beni e nei diritti di cui siano stati spogliati dalle truppe di occupazione.

Ulteriore impulso allo studio del tema è stato dato agli inizi degli anni duemila, in particolare col lavoro svolto dalla Commissione di diritto internazionale che ha portato alla realizzazione nel 2001 del Progetto di Articoli sulla responsabilità degli Stati che, sebbene faccia un breve cenno al tema della riparazione per i danni di guerra, ha comunque dato nuovo vigore alla discussione sulla questione. Estremamente importante è stato inoltre il contributo portato da numerosi autori, in particolare è possibile citare due libri, *Les réparations de guerre en droit International public: la responsabilité internationale des États à l'épreuve de la*

³⁴ Ris. CdS 571 (1985) del 20 settembre 1985;
Ris. CdS 574 (1985) del 7 ottobre 1985.

³⁵ Ris. CdS 262 (1968) del 31 dicembre 1968 in relazione ad un attacco dell'aviazione israeliana nei confronti

Dell'aeroporto di Beirut.

³⁶ Tran Van Minh, *Les réparations de guerre au Vietnam et le droit International*, in RGDIP, 1977, p. 1046 ss.

guerre” di Pierre D’Argent³⁷ e “*Le riparazioni di guerra nel diritto internazionale*” di Andrea Gattini³⁸, che hanno dato nuovo slancio alla materia in esame sottolineando in particolare il fallimento del sistema di Versailles che aveva caratterizzato lo studio dei danni di guerra in particolare negli anni ’20 e ’30³⁹. Attraverso una ricostruzione storica che parte dal Medioevo e attraversa la Rivoluzione francese, si arriva all’analisi delle riparazioni disposte in seguito ai conflitti mondiali, riproponendo da parte degli autori conclusioni simili a quelle che è possibile ritrovare in altri autori come ad esempio Iovane, relative all’inesistenza di qualsiasi obbligo di riparazione del danno a quel tempo dal momento che non esisteva ancora il divieto dell’uso della forza e dunque questo non poteva essere violato⁴⁰. Particolarmente interessanti sono poi le tesi proposte da D’Argent quando si sofferma ad analizzare il Trattato relativo alla riunificazione della Germania. Analizzando le riparazioni corrisposte dalla Germania Est infatti, l’autore francese ha proposto la teoria di estinguere qualunque pretesa di riparazione alla luce di un cambiamento di circostanze nelle relazioni complessive tra Stati che un tempo erano nemici⁴¹. Altrettanto importante alla luce dell’argomento in esame sono le conclusioni cui giunge Gattini in relazione alla portata e all’estensione della responsabilità dell’aggressore⁴². Quest’ultimo infatti, secondo l’autore, non risponde soltanto degli atti imputabili alla sua autorità in accordo con le regole di diritto internazionale. Dunque la responsabilità dell’aggressore copre non solo i danni causati da atti isolati, a prescindere dal fatto che essi siano commessi in violazione dello *ius in bello*, ma anche dei danni causati da atti delle forze opposte le quali stiano agendo nel rispetto dello *ius in bellum*. Queste conclusioni diventano

³⁷ Pierre D’Argent, *Les réparations de guerre en droit international public: la responsabilité internationale des États à*

L’épreuve de la guerre, Bruxelles, 2002.

³⁸ Andrea Gattini. *Le riparazioni di guerra nel diritto internazionale*, Padova: CEDAM, 2003

³⁹ Bergmann, *The history of reparations* (1927)

⁴⁰ D’Argent, cit.

⁴¹ D’Argent, , ‘*Le Fonds et la Commission de Compensation des Nations Unies*’, 25 *RBDI* (1992) 485.

⁴² Gattini, ‘*La riparazione dei danni di guerra causati dall’Iraq*’, 4 *Rivista di diritto internazionale* (1993) 1000;

necessarie in quelle situazioni in cui è impossibile distinguere le responsabilità di ciascun singolo atto nel corso di un conflitto armato⁴³.

Una delle questioni più complesse relative alla riparazione dei danni di guerra concerne l'estensione e il limite dei danni che possono essere oggetto di riparazione. D'Argent opta per l'utilizzo dei criteri delle conseguenze "naturali" e "prevedibili" di determinate azioni nel determinare i danni causati da azioni belliche. Ad esempio è possibile reclamare una riparazione per le spese sofferte nel dover condurre una guerra contro l'aggressore, purché si rientri nel limite fissato da Brownlie che stabilisce che queste spese debbano essere "ragionevoli", considerato che esse sono direttamente collegabili all'aggressione subita.

Come è stato possibile vedere attraverso una breve trattazione, la tematica dei danni di guerra, e della loro riparazione, è estremamente complessa ed è stata soggetta a numerose mutazioni ed evoluzioni nel corso degli anni, frutto anche delle diverse sensibilità formatesi nel tempo attorno al tema, dovute anche alle numerose esperienze belliche succedutesi soprattutto nel continente europeo nel corso del Novecento. Se all'inizio del secolo dunque, e nel periodo intercorso tra i due conflitti mondiali, erano previste forme di riparazione ma senza che esse fossero disposte come conseguenze della violazione di qualche obbligo, a partire dal secondo dopoguerra e con il consolidarsi del divieto dell'uso della forza nel diritto internazionale, la riparazione dei danni di guerra ha assunto sempre più il carattere di conseguenza generale di determinati illeciti internazionali, grazie all'impulso della dottrina socialista prima, e di numerosi altri autori che hanno dato nuova linfa alla tematica agli inizi dell'attuale secolo.

⁴³ Gattini, *'The UN Compensation Commission: Old Rules, New Procedures on War Reparations'*, 13 *EJIL* (2002) 161.

4. Significato e portata dell'obbligo di risarcimento del danno

Non si può concludere questa breve trattazione del concetto di riparazione del danno, o meglio, dell'esistenza o meno di un obbligo di risarcimento del danno in seguito alla commissione di illeciti internazionali, senza ricostruire e analizzare il dibattito della dottrina relativo al contenuto specifico in cui si concretizzerebbe tale obbligo. Dallo studio della dottrina è possibile capire come anche attorno a questo tema le posizioni dei vari autori siano discrepanti. Larga parte di essi infatti, seguendo il filone maggioritario della dottrina di cui si è lungamente discusso, considera riparabile in denaro il pregiudizio materiale economicamente valutabile in qualsiasi modo scaturente dalla violazione di un obbligo internazionale.

Una fetta non irrilevante, seppur minoritaria, degli autori invece considera che la prassi internazionale permetta di ritenere esistente una norma di carattere generale in virtù della quale lo Stato, il quale abbia violato un obbligo primario internazionale qualsiasi, è tenuto a risarcire i soli danni costituiti da distruzioni materiali di beni o mezzi dello Stato vittima dell'illecito, ovvero da lesioni provocate alla persona o ai beni dei suoi sudditi e organi. I danni cioè, che, in ragione delle modalità con cui è stata effettuata la violazione di volta in volta commessa, risultano cagionati da comportamenti violenti e implicanti l'uso della forza⁴⁴.

La differenza sostanziale tra le due ricostruzioni dunque, consiste nel fatto che la posizione della dottrina dominante ritiene esistente l'obbligo di riparazione del danno derivante dalla violazione di un obbligo internazionale a prescindere dalle modalità con cui questa violazione si sia realizzata, mentre per altri autori sarebbero risarcibili solo quei danni materiali derivanti da violenza o uso della forza, sia che ciò sia avvenuto da parte di soggetti incaricati di mantenere l'ordine pubblico, sia che sia avvenuto da parte di privati.

Il problema principale che sembra emergere da quest'ultima tesi tuttavia, riguarda il fatto, non di poco conto, che per mezzo di questa ricostruzione si corre il rischio di confondere i casi di riparazione come conseguenza di qualsiasi violazione

⁴⁴ Iovane, *La riparazione nella teoria e nella prassi dell'illecito internazionale*.

internazionale, dai casi invece di specifiche violazioni del divieto dell'uso della forza.

L'obbligo di non ricorrere alla forza armata infatti, costituisce una norma a sé stante, separata, la cui violazione non deve essere confusa con violazioni di ulteriori obblighi internazionali, il cui contenuto è quello di impedire l'utilizzo della violenza bellica come strumento per conseguire il soddisfacimento degli interessi degli Stati. La violazione di questo obbligo costituisce dunque un illecito tipico che si realizza conducendo un attacco militare direttamente all'interno dello Stato vittima dell'illecito⁴⁵, e determina dunque una violazione dell'altrui sovranità territoriale. Il limite quindi della teoria elaborata dalla minoranza della dottrina consiste proprio nel confondere l'oggetto della violazione. Il punto è se ad essere violato sia il divieto dell'uso della forza, o se invece l'uso della forza stessa non sia altro che lo strumento attraverso cui violare ulteriori obblighi internazionali. Analizzando le ricostruzioni della prassi e della dottrina si dovrebbe concludere per la seconda ipotesi, ovvero che la violenza e l'uso della forza non costituiscano altro che mezzi di violazione di divieti e obblighi diversi da quello, tipico e distinto, che vieta di utilizzare la forza nelle relazioni tra Stati.

Seguendo il filo dell'altro ragionamento infatti si rischierebbe di dover concludere che ogni violazione di un obbligo internazionale avvenuta mediante violenza configurerebbe una violazione del divieto dell'uso della forza, e dunque il risarcimento e la riparazione sarebbero una conseguenza di ciò, conclusione diametralmente opposta a quanto sostenuto dalla dottrina dominante e che effettivamente non trova riscontro nella prassi. Molto più apprezzabile è invece il tentativo di slegare la norma secondaria sul risarcimento dal fatto che la violazione di un obbligo internazionale abbia provocato danni materiali ai beni o ai mezzi dello Stato straniero o ai suoi cittadini, cercando così di superare quella ricostruzione per certi tratti ambivalente e poco chiara del danno fatta dalla maggior parte degli autori.

Per ciò che concerne la prassi relativa alla ricostruzione del contenuto specifico dell'obbligo di riparazione del danno cagionato da un illecito internazionale, è possibile prendere le mosse da controversie vertenti su violazioni del dovere di

⁴⁵ Lamberti Zanardi, *La legittima difesa nel diritto internazionale*, Milano, 1972.

protezione degli organi stranieri, per lo più comportanti il danneggiamento o il ferimento di beni stranieri o di persone internazionalmente protette. E' possibile dunque far riferimento al celebre parere della Corte Internazionale di Giustizia sull'affare della "*Reparation pour dommages subis au service des Nations Unies*"⁴⁶, in cui le Nazioni Unite hanno ottenuto un risarcimento dei danni derivanti dall'assassinio del Conte Bernadotte, mediatore nel conflitto arabo-israeliano; è possibile citare anche il risarcimento versato dal governo irlandese per l'attentato terroristico che nel 1976 aveva provocato la morte dell'ambasciatore britannico a Dublino⁴⁷.

Spunti simili possono essere tratti dalla prassi riguardante i danni ad ambasciate, consolati o altri edifici destinati allo svolgimento di funzioni di governo sul territorio di uno Stato estero, potendo citare l'esempio dell'attacco di alcuni rifugiati ungheresi contro l'ambasciata del loro Paese a Berna nel 1958⁴⁸, che si risolse con una richiesta di risarcimento da parte dell'Ungheria alla Svizzera per aver violato l'obbligo di protezione della sede diplomatica, confermando così ancora una volta il carattere obbligatorio della riparazione per i danni cagionati ad ambasciate straniere.

Obbligo riparatorio che è stato confermato anche nella vicenda della nave da guerra americana *Liberty*, attaccata dall'aviazione israeliana durante la guerra dei "sei giorni", in relazione alla quale il governo di Washington ha ottenuto che Gerusalemme versasse un forte risarcimento⁴⁹. Stesso discorso per quanto riguarda invece il risarcimento per i danni subiti dai cittadini inglesi nell'isola di Cipro in seguito all'invasione della Turchia del luglio 1974⁵⁰.

Considerazioni simili possono essere svolte in relazione ad ulteriori violazioni per le quali è stato riconosciuto l'obbligo di riparazione del danno conseguente.

Ne sono un esempio i numerosi casi di danni risultanti dalla violazione del principio di proporzionalità tra offesa e reazione nell'adozione di contromisure, con i numerosi casi che hanno coinvolto l'Unione Sovietica ai tempi della guerra fredda, che hanno spesso portato a forme di "eccesso di difesa" con

⁴⁶ CIJ Recueil 1949, p.174 ss.

⁴⁷ Rousseau, *Chronique*, cit., RGDI, 1977, p.547 s.

⁴⁸ *Ivi*, 1959, p.115 ss.

⁴⁹ Rousseau, *Chronique*, cit., RGDI.

⁵⁰ *Ivi*, 1976, pp.610-611

numerosi incidenti che si sono conseguiti, per i quali l'URSS ha spesso ammesso la propria responsabilità e coerentemente proceduto al pagamento del risarcimento reclamato⁵¹; o ancora il caso dell'airbus iraniano abbattuto da un missile americano per il quale gli Stati Uniti hanno indennizzato le vittime, nonostante i tentativi di difesa compiuti dall'allora Presidente Reagan⁵².

La prassi infine, offre un caso molto interessante per analizzare la distinzione tracciata all'inizio tra i danni provocati con la forza in seguito alle modalità con le quali viene violato un qualsiasi obbligo internazionale (e per i quali l'ordinamento prevede un obbligo di riparazione), e invece i danni risultanti dalla violazione specifica del divieto dell'uso della forza nei rapporti internazionali.

Il caso cui ci si riferisce è l'affare dello *Stretto di Corfù* dell'aprile 1949. La Corte Internazionale di giustizia attribuì un risarcimento alla Gran Bretagna dopo aver ravvisato un illecito da parte dell'Albania, colpevole di aver violato il diritto di passaggio inoffensivo mediante la disposizione di mine in quel tratto del mare Adriatico. Il governo di Tirana venne dunque condannato a risarcire i danni cagionati dallo scoppio delle mine, che avevano provocato la distruzione di navi inglesi e la morte o il ferimento dei loro marinai⁵³.

Al contrario invece, il successivo intervento delle navi della flotta britannica nelle acque territoriali albanesi non è stato oggetto di alcun risarcimento, pur essendo stato condannato alla stregua di una manifestazione di forza da ritenersi vietata dai principi internazionali consolidatisi dopo la seconda guerra mondiale.

Dopo aver analizzato la prassi, la dottrina, dopo aver ricostruito le tesi sviluppate e argomentate da numerosi autori e studiosi del tema, è possibile dunque rendersi conto di quanto complessa e intricata sia la materia in questione. L'esistenza di un obbligo, di carattere generale, di riparazione del danno conseguente alla violazione di obblighi internazionali, costituisce da tempo oggetto di dibattiti e discussioni che tuttavia, nonostante prese di posizione contrarie al riconoscimento della sua esistenza, frutto di argomentazioni dottrinarie autorevoli, sembra sempre più

⁵¹ UNDOC, S/PV.2471, cit.

⁵² Cfr. AA.VV., *Agora: The Downing of Iran Air flight 655*, in AJIL, 1989, p. 318 ss.

⁵³ *Affaire du détroit de Corfou (Fixation du montant des réparations dues par la République populaire d'Albanie au Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord)*, arrêt du 15 décembre 1949, in CIJ Recueil 1949, p. 244 ss.

imporsi e consolidarsi. E' possibile infatti notare come, nonostante le eccezioni che sono state presentate, la riparazione del danno abbia nel tempo assunto sempre più la caratteristica di conseguenza generale della commissione di un illecito internazionale.

In questo primo capitolo ci si è limitati ad un'esposizione generale del tema riferita alla violazione di generici obblighi internazionali, tuttavia nel prosieguo della trattazione sarà possibile vedere quanto il concetto di riparazione del danno sia rilevante riguardo ad illeciti internazionali ben più specifici, in particolare quelli inerenti violazioni delle norme a tutela dei diritti umani.

CAPITOLO SECONDO

LA RIPARAZIONE DEL DANNO PER VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI

1. Introduzione

Nel precedente capitolo si è posto il tema dell'esistenza di un obbligo generale di riparazione del danno conseguente alla violazione di un obbligo internazionale, senza entrare troppo nello specifico riguardo il contenuto di questi obblighi, raccogliendo e analizzando la prassi in materia ed esponendo le varie ricostruzioni concepite negli anni dagli autori.

Dato per assodato il ruolo che la riparazione riveste ad oggi nella commissione di determinati illeciti internazionali, con questo secondo capitolo si vorrebbe invece porre un tema ancor più specifico: la riparazione del danno per violazione dei diritti umani.

A partire dal secondo dopoguerra il tema dei diritti umani è stato studiato e ampliato sempre più da parte di autori, studiosi, giuristi e può essere studiato attraverso manuali di diritto e sentenze internazionali.

Consci dell'importanza del tema, soprattutto dopo gli orrori prodotti dal secondo conflitto mondiale, gli Stati hanno favorito inoltre la nascita di tribunali internazionali ad hoc, competenti in primis nel tutelare il rispetto dei diritti umani sanciti via via nel tempo anche da numerose Convenzioni internazionali.

Ogni sistema normativo nel tempo ha stipulato la propria Convenzione a tutela dei diritti umani, e conseguentemente ha istituito il proprio tribunale competente a far valere il rispetto dei principi e delle regole previste in dette Convenzioni. Solo a titolo d'esempio è possibile citare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Convenzione interamericana dei diritti umani, il Protocollo alla Carta africana dei diritti umani e dei popoli.

Tutti questi sistemi normativi, tutte queste Corti nel tempo hanno sviluppato la loro prassi e la loro giurisprudenza in materia di diritti umani e si sono espresse

numerose volte sul tema della riparazione dei danni compiuti da questo tipo di violazioni.

Questo capitolo sarà proprio dedicato alle ipotesi in cui la responsabilità degli Stati in materia sia invocata da entità non statali, come ad esempio l'individuo vittima delle violazioni dei diritti umani, tramite il ricorso a meccanismi internazionali di controllo a carattere giurisdizionale quali quelli predisposti da ciascuna di queste Convenzioni di natura perlopiù regionale.

Si analizzeranno dunque i poteri degli organismi di controllo in materia di riparazione da predisporre nei confronti dell'individuo ricorrente. I trattati stessi alle volte prevedono il potere, per questi organismi di controllo, di valutare le misure di riparazione che uno Stato è chiamato ad adempiere e a porre in essere.

Si andrà dunque a valutare anche l'esistenza di eventuali principi comuni che regolino il regime e le forme di riparazione per violazione dei diritti umani, tutto ciò attraverso l'esame della prassi dei vari tribunali internazionali competenti in materia.

Oltre a ciò, in questo capitolo verranno anche passate in rassegna le diverse forme della riparazione così come emergono dallo studio della prassi degli organismi internazionali di controllo.

2. Le forme della riparazione nella prassi

L'obiettivo principale di un accertamento comparato della prassi è quello di delineare ed accertare l'eventuale sussistenza di principi comuni in grado di regolare il regime della riparazione per violazione dei diritti umani.

Si andrà dunque ad accertare il contenuto del rapporto di responsabilità gravante sugli Stati nel caso di simili violazioni e le diverse forme di riparazione che emergono dalla prassi.

a) La restitutio in integrum

E' possibile rinvenire una prima definizione di restitutio in integrum nell'art.35 del Progetto finale di articoli sulla responsabilità degli Stati,elaborato dalla Commissione del diritto internazionale,che la qualifica tra le forme di riparazione che uno Stato può essere tenuto a realizzare stabilendo: "*A State responsible for an international wrongful act is under an obligation to make restitution,that is,re-establish the situation which existed before the wrongful act was committed,provided and to the extent that restitution: (a) Is not materially impossibile; (b) Does not involve a burden out of all proportion to the benefit deriving from restitution instead of compensation*".

Da questa prima definizione è dunque possibile evincere come lo scopo della restitutio in integrum sia sostanzialmente quello di intervenire sul pregiudizio sofferto a seguito del fatto illecito,al fine di ripristinare lo stato di fatto o di diritto esistente prima della violazione stessa. Risulta dunque imposta non dall'obbligo primario violato bensì dal nuovo rapporto obbligatorio derivante dall'illecito.

Non tutta la dottrina tuttavia è concorde nel riconoscere l'esistenza dell'istituto della restitutio in integrum. Autori quali Balladore Pallieri⁵⁴,Dominicè⁵⁵,Iovane⁵⁶ e Conforti⁵⁷ infatti,si sono espressi nel tempo in senso negativo a tale ricostruzione,sostenendo che i comportamenti che la dottrina maggioritaria tende

⁵⁴ Balladore Pallieri,*Gli effetti dell'atto illecito internazionale*,in *Rivista di Diritto Pubblico*,I parte,1931,64 ss.

⁵⁵ Dominicé,*Observations sur les droits de l'Etat victime d'un fait internationalement illicite*,in *Droit International* 2, Paris,1982

⁵⁶ Iovane,*La riparazione nella teoria e nella prassi dell'illecito internazionale*,Milano,1990

⁵⁷ Conforti,*Diritto internazionale*

a riconoscere come forme di restituito in integrum altro non sarebbero che la semplice esecuzione dei doveri già previsti dall'obbligo primario violato, e dunque obblighi esistenti già ben prima della commissione del fatto illecito.

Nonostante i pareri di questa parte minoritaria della dottrina, va comunque fatto presente che larga parte degli autori ritiene che l'istituto della restitutio in integrum abbia una propria funzione ed autonomia.

In particolare tale istituto imporrebbe allo Stato non solo una semplice interruzione della condotta illecita, ma anche contestualmente l'obbligo di agire per rimuovere ed eliminare gli effetti pregiudizievoli così da poter ripristinare la situazione esistente anteriormente all'illecito.

Il dibattito in dottrina circa l'accezione da accogliere dell'istituto è sostanzialmente riassumibile in due tendenze diverse.

Una prima scuola di pensiero è tesa a favorire un'interpretazione restrittiva di questo concetto: la restitutio in integrum consisterebbe nel semplice ristabilimento della situazione esistente anteriormente al manifestarsi della violazione.⁵⁸

L'altra visione invece accoglie un'interpretazione estensiva del concetto, secondo la quale andrebbe realizzata la situazione che si sarebbe creata se non fosse intervenuto il fatto illecito.⁵⁹

Nel primo caso dunque, la restitutio in integrum punta a ricreare la situazione di fatto o di diritto esistente al momento della violazione, senza andare a realizzare alcuna altra situazione basata sull'ipotesi di ciò che sarebbe stato senza il fatto illecito, al contrario della seconda ricostruzione dell'istituto.

Nel tempo la definizione e la portata di questa forma di riparazione è stata oggetto di studio e approfondimento da parte di diversi autori, come ad esempio Arangio-Ruiz⁶⁰, o della Commissione del diritto internazionale, che hanno cercato di

⁵⁸ De Visscher, *La responsabilité des Etats*;
Bissonnette, *La satisfaction comme mode de réparation en droit International*, Gènevè, 1952;
Ottolenghi, *Corso di diritto internazionale pubblico*, Torino, 1956;
Shaw, *International law*, cit., 802;
Ronzitti, *Introduzione*, cit., 374;
Vasarhely, *Restitution in International law*, Budapest, 1964;
Carella, *Responsabilità internazionale*, cit., 265.

⁵⁹ Anzilotti, *Corso*, terza edizione, cit., 467;
Morelli, *Nozioni*, cit., 359;
Jiménez De Arechaga, *International responsibility*, cit., 565.

⁶⁰ Arangio Ruiz, *Preliminary report*, cit., 21-22.

sviscerare ulteriormente i vari ed intricati aspetti dell'istituto. Concentrandoci tuttavia sull'esame della prassi degli organismi internazionali di controllo sui diritti umani, è possibile riscontrare un favore nei confronti di un'interpretazione restrittiva del concetto di *restitutio in integrum*.

E' possibile infatti rinvenire numerose sentenze, soprattutto nell'ambito del sistema interamericano, dove a fronte di richieste da parte della Commissione di ampia portata, tali da determinare l'obbligo di realizzare l'ipotetica situazione che si sarebbe concretizzata se l'illecito non fosse stato commesso, la posizione della Corte è stata quella di specificare che la *restitutio in integrum* "*consists in the re-establishment of the previous situation*"⁶¹.

Questo sostanziale atteggiamento di chiusura da parte della Corte interamericana nei confronti di accezioni estensive dell'istituto è rinvenibile in particolare in due casi determinati, il caso *Loayza-Tamayo*⁶² relativo ad un'illegittima detenzione che aveva determinato la perdita del lavoro, e il caso *Cruz-Flores*⁶³ relativo ad un procedimento per terrorismo in violazione dei diritti umani.

Al di là degli esempi citati, riferibili alla Corte interamericana, tuttavia un'interpretazione strettamente restrittiva del concetto di *restitutio in integrum* è rinvenibile anche da un attento esame della prassi vertente sulla violazione dei diritti umani riguardante ulteriori Corti e ulteriori aree normative. Questa posizione comune è frutto del tentativo di evitare l'indeterminatezza che è insita in un'interpretazione troppo estensiva e ampia relativa alla determinazione speculativa di una situazione che non si è mai verificata.

Analizzando la prassi oltretutto, è possibile anche accorgersi dell'evoluzione che l'istituto ha subito negli anni, evoluzione che ha portato gli organismi di controllo a non limitarsi più a richiedere allo Stato di cessare la condotta illecita contestata senza indicare nel dettaglio le misure da intraprendere, bensì nel tempo si è provveduto sempre più a identificare le specifiche e puntuali misure da porre in essere da parte degli Stati in seguito alle violazioni commesse. Questo ha fatto sì

⁶¹ "*The White Van*" Case (*Panigua Morales et al. v. Guatemala*), *Reparations*, 25/5/2001, 861, par. 76

"*The Street Children*" case, cit., 925, par. 60, *Cantoral-Benavides v. Perù, reparations and costs*, 3/12/2001

⁶² *Loayza-Tamayo v. Peru, Reparation and Costs*, 27/11/1998, in LAYHR, 1998, par. 111.

⁶³ *De La Cruz-Flores*, cit., par. 169

che l'istituto della restitutio in integrum sia sempre più dettagliato e specifico, e le misure relative non siano più limitate a generiche cessazioni di comportamenti illeciti ma a vere e proprie richieste puntuali fatte nei confronti degli Stati da parte degli organismi di controllo.

Un primo esempio di misura che può essere imposta allo Stato, che costituisce solo una forma di restitutio in integrum, è la richiesta di modifica di decisioni degli organi giudiziari interni. Tale ipotesi è frequente nei casi di violazione della libertà personale o delle garanzie processuali sancite dai trattati in tema di diritti umani, come ad esempio le violazioni di norme sostanziali sulla libertà personale. In questi casi, qualora emerga un contrasto tra il provvedimento giudiziario interno restrittivo e le tutele in materia di diritti umani, la prassi dei vari organi di controllo è univoca nel prevedere che a carico dello Stato gravi un assoluto obbligo di provvedere alla liberazione dell'individuo. A titolo di esempio è possibile citare il caso *Socialist Party and Others against Turkey*⁶⁴ del 1999 del Comitato dei Ministri, dove a fronte dell'incarcerazione di un leader politico il Comitato aveva ribadito il dovere di riformare provvedimenti giudiziari comportanti l'illegittima carcerazione di un ricorrente. Analoga posizione è riscontrabile anche nella prassi della Commissione africana, laddove si richiede l'immediata liberazione di individui detenuti in palese violazione delle norme sulla libertà personale.⁶⁵

Seconda tipologia di procedimenti in cui si pone la problematica relativa alle richieste di modifica di provvedimenti giudiziari interni, è quella concernente la violazione delle garanzie procedurali imposte nei trattati internazionali oltre che del diritto ad un equo processo. Posto che la riapertura di procedimenti interni possa andare ad intaccare principi come quello della certezza dei rapporti giuridici o della res judicata, tuttavia laddove il diritto ad un equo processo sia gravemente violato, affinché si realizzi una forma di restitutio in integrum, appare pienamente accettabile la riapertura di un nuovo procedimento in cui l'individuo condannato possa godere di tutte le garanzie processuali. La prassi riscontrabile negli organismi di controllo dunque sembra deporre nel senso di imporre allo Stato che

⁶⁴ *Interim Res. DH (1999) 529, Socialist Party and Others v. Turkey.*

⁶⁵ *Comm. 206/97, Centre for Free Speech v. Nigeria, in IHRR, 2001.*

abbia leso le dovute garanzie procedurali la riapertura dei procedimenti coinvolti da tali violazioni.⁶⁶

Ulteriore fattispecie concernente la modifica di decisioni giudiziarie interne quale forma di restitutio in integrum, è quella relativa alla scarcerazione di individui detenuti in carcere a seguito di procedimenti interni viziati o errati. In molti casi l'inerzia statale relativa a queste eventuali azioni ha subito censure dapprima da parte del Comitato dei Ministri, come nel caso *Dorigo*⁶⁷, e poi anche da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo che nel caso *Sejdovic*⁶⁸ ha stabilito come sia necessario dapprima valutare la portata e la rilevanza delle norme procedurali violate, e poi successivamente procedere con una richiesta di riapertura del procedimento. Posizione successivamente ribadita dalla Corte nel caso *Stoichkov*⁶⁹, laddove viene affermato che la riapertura del procedimento rappresenta la migliore forma di riparazione in tali ipotesi, e la necessità da parte degli Stati di dotarsi di una normativa interna che preveda meccanismi di riapertura e revisione dei procedimenti. Simili conseguenze possono essere imposte agli Stati anche qualora vi siano cattive condizioni di detenzione o maltrattamenti subiti, come è possibile rinvenire in una pronuncia della Corte interamericana nel procedimento *Palamara-Ibarne v. Chile*⁷⁰, relativo ad una condanna penale comminata da un tribunale militare in cui la Corte ha richiesto "to annul in their entirety, within a period of six months, the judgments of conviction" e di adottare "all such judicial, administrative and any other measures as may be required to fully annul the military criminal proceedings instituted against Mr. Palamara-Ibarne". Un ulteriore esempio è rinvenibile nella prassi della Commissione africana, laddove nel caso *Avocats sans Frontières vs. Burundi*⁷¹, in relazione ad una condanna a morte comminata in assenza delle dovute garanzie, si richiedeva di prendere tutte le misure più appropriate per riaprire e riconsiderare il caso.

⁶⁶ *Hakkar v. France*, Res. DH (2001) 4

Piersack v. Belgium (Article 50), 26/10/1984

⁶⁷ *Interim Res. DH* (2005) 85, *Dorigo vs. Italy*

⁶⁸ *Sejdovic*, cit., par. 55.

⁶⁹ *Stoichkov v. Bulgaria*, 24/3/2005, par. 81.

⁷⁰ *Palamara-Ibarne v. Chile, Merits, reparations and Costs*, 22/11/2005, par. 253

⁷¹ *Comm. 231/1999, Avocats sans Frontières vs. Burundi*, in IHRR, 2002, 245

Questi esempi sono serviti per dimostrare quale sia la prassi in materia e come la richiesta di modifica di provvedimenti giudiziari interni sia una delle modalità in cui si esplica l'istituto della restitutio in integrum.

Un'ulteriore forma che può essere utilizzata per ripristinare la situazione di fatto e di diritto esistente prima della violazione è quella di imporre agli Stati, da parte degli organismi di controllo, modifiche della legislazione nazionale contrastante con la tutela dei diritti umani, quei casi dunque in cui gli organismi di controllo richiedono l'abrogazione della normativa interna che ha condotto alla violazione contestata.

Per quanto riguarda la Corte interamericana, questa ha imposto in diversi procedimenti agli Stati la modifica o l'annullamento di disposizioni legislative che avevano prodotto delle restrizioni illegittime ai diritti umani tutelati dalla Convenzione. Ne è un esempio il caso "*The last temptation of Christ*" relativo al divieto di produzione del film in applicazione della legislazione interna sulla censura. La Corte, dopo aver constatato che la disposizione normativa violava l'art. 13 della Convenzione, indicava che "*The State must amend its domestic law, within a reasonable period, in order to eliminate prior censorship to allow exhibition of the film*"⁷², prevedendo come azioni conseguenti la cessazione della condotta illecita.

Anche per quanto concerne il Comitato dei diritti umani, esso ha in diverse occasioni richiesto l'abrogazione di quelle normative interne contrastanti con il Patto, come nel caso *Toonen* relativo alla legislazione omofoba della Tasmania⁷³.

Un'ulteriore modalità in cui si esplica l'istituto della restitutio in integrum, così come si evince dalla prassi, è quello delle richieste di attività a carattere amministrativo, dal momento che un intervento del potere esecutivo può essere decisivo ai fini della cessazione della condotta illecita e del ristabilimento della situazione preesistente.

Forme di restitutio in integrum diventerebbero così dunque, in ambito europeo, la concessione di permessi di soggiorno o la revoca di allontanamenti quando questi determinano violazioni dell'art. 8 della Convenzione in materia di pregiudizi ai

⁷² "*The last temptation of Christ*", cit., 732, par. 103

⁷³ Comm. 488/1992, *Toonen c. Australie*, in RCDH, AGDO, A/49/40, vol. II, 241 ss., par. 11.

legami familiari⁷⁴. Ulteriori misure di riparazione gravanti sull'esecutivo possono essere la distruzione di intercettazioni illegali⁷⁵, la revoca di provvedimenti di censura⁷⁶ o la restituzione di documenti sequestrati⁷⁷.

Lo stesso orientamento è possibile rinvenire anche nella prassi della Commissione interamericana nei casi di divieti posti dalle autorità statali a coloro che cercavano asilo politico in altri Stati⁷⁸ ad esempio, o di individui illegittimamente espulsi⁷⁹.

Ulteriori tipologie di misure sono indicate dalla prassi dagli organismi internazionali come forme di restitutio in integrum, ad esempio in tutti i sistemi vi sono decisioni che impongono agli Stati di restituire beni spossessati illegittimamente. In ambito europeo è possibile citare il caso *Papamichalopoulos*⁸⁰ o diverse altre controversie coinvolgenti Paesi dell'Europa dell'est, ma casi simili sono rinvenibili anche nella prassi della Corte interamericana, per lo più relativamente a controversie coinvolgenti comunità indigene.

Al termine di questa esposizione è dunque possibile realizzare non solo l'importanza che l'istituto della restitutio in integrum riveste all'interno delle varie forme di riparazione, ma anche le molteplici misure che tale istituto ricomprende e attraverso le quali svolge le sue funzioni. Per mezzo dello studio della prassi è stato possibile ricostruire le diverse azioni che vengono imposte agli Stati da parte degli organismi di controllo, e che hanno permesso nel tempo di superare l'antica e primordiale concezione della restitutio in integrum intesa come semplice cessazione di una condotta illecita, andando al contrario ad elaborare contenuti puntuali e specifici, che permettono ad oggi di imporre agli Stati specifiche misure da porre in essere per ristabilire la situazione di fatto e di diritto esistente anteriormente alla condotta illecita.

⁷⁴ Res. DH (2002) 66, *Cheema vs. France*

⁷⁵ Res. DH (2007) 15, *Halford v. United Kingdom*

⁷⁶ Res. DH (2008) 3, *Association Ekin v. France*

⁷⁷ Res. DH (2008) 37, *Van Rossem v. Belgium*

⁷⁸ Vedi c. 8095, res. 10185 (Chile), in IAYHR, 1985, 280 ss.

⁷⁹ C. 9269, res. 11/85 (Chile), in IAYHR, 1985, 286 ss.

⁸⁰ *Papamichalopoulos and Others (Article 50)*, cit.

b) Le assicurazioni e garanzie di non ripetizione

Una prima definizione del concetto di assicurazioni e garanzie di non ripetizione è presente nel Progetto di articoli della Commissione del diritto internazionale all'art. 30, lett. b, dove si stabilisce che “*The State responsible for the internationally wrongful act is under an obligation to offer appropriate assurances and guarantees of non-repetition, if circumstances so require*”.

Nonostante svariati tentativi nel tempo di negare l'esistenza di una norma di diritto internazionale generale che riconoscesse la possibilità di imporre ad uno Stato l'adozione di garanzie ed assicurazioni di non ripetizione, questo articolo tende ad annullare e a superare tutte le opinioni della dottrina che negli anni hanno cercato di negarne l'esistenza⁸¹, come si può evincere anche dalla prassi seguita dalla Corte Internazionale di giustizia nei casi *LaGrand*⁸² e *Avena*.⁸³

Una volta appurata l'esistenza di tali misure dunque, e la loro applicabilità, va stabilito che esse non rivestono un ruolo riparatorio in senso stretto, dal momento che non mirano a rimediare gli effetti negativi della violazione commessa, ma hanno lo scopo di intervenire in ottica futura facendo in modo che determinate violazioni non si ripetano più.

Più che essere incentrare sull'obiettivo di riparare gli effetti prodotti dalla violazione, le assicurazioni e le garanzie di non ripetizione hanno lo scopo di garantire una situazione tale da permettere il mantenimento dell'obbligo primario violato. Per questi motivi tali misure tendono, rispetto ad altre forme di riparazione, ad essere più distanziate rispetto alla situazione venutasi a creare in seguito al comportamento antigiuridico.

La differenziazione creata dall'art. 30, che distingue tra assicurazioni e garanzie di non ripetizione, è dovuta alla diversa natura degli impegni gravanti sugli Stati dal momento che le assicurazioni sono molto meno impegnative per lo Stato responsabile. Esse sono tendenzialmente di natura verbale, come ad esempio nei

⁸¹ Sullivan, *Changing the premises of International legal remedies. The unfounded adoption of assurances and Guarantees of non repetition*, in *UCLA Journal of International law and foreign affairs*, 2002-2003.

⁸² CIG, *LaGrand*, cit., 510-513, par. 120-124

⁸³ CIG, *Avena and other Mexican Nationals*

casi in cui si richiede ad uno Stato di fornire salvaguardie contro la ripetizione dell'evento illecito⁸⁴, senza però chiedere misure più specifiche.

La Commissione del diritto internazionale con il termine garanzie di non ripetizione invece identifica quei casi in cui è richiesto qualcosa in più, ovvero quei casi in cui lo Stato responsabile deve impegnarsi ad adottare una certa condotta se nel futuro dovessero ripetersi simili violazioni, oppure vengono predisposte delle misure idonee ad evitare che l'evento possa ripetersi nel tempo.

Nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo il Comitato dei ministri ha avuto a lungo attenzione in passato al dovere statale di predisporre garanzie idonee di non ripetizione dell'illecito così come è rilevabile dalla prassi in materia.

Questa attenzione si è concretizzata nel monitorare costantemente i vari procedimenti, stabilendo se esistessero profili tali da imporre l'adozione di garanzie, come nel caso *Kepenerov* dove, nonostante lo Stato avesse adottato alcune misure di carattere generale, il Comitato tuttavia ha richiesto *“in order to avoid the development of practices contrary to the new legislative framework in the future, the authorities might consider sending the Kepenerov judgment out to competent prosecutors so as to draw their attention to the requirements of the Convention in this field”*⁸⁵.

La prassi del sistema europeo dunque ci permette di comprendere quali siano le misure ritenute più idonee ad evitare ripetizioni di fatti illeciti, quali ad esempio le modifiche strutturali del sistema giudiziario⁸⁶, provvedimenti di sensibilizzazione nei confronti delle forze di sicurezza⁸⁷, attività formative per gli assistenti sociali⁸⁸, la costruzione di nuove strutture carcerarie⁸⁹, ecc. ecc.

Da questo primo esame della prassi dunque è possibile comprendere la prima ed essenziale differenza tra le semplici assicurazioni, concernenti in impegni di natura

⁸⁴ Falk, *The Beirut raid and the International law of retaliation*, nota di protesta del governo svizzero contro

Giordania, Siria e Libano dopo un attacco terroristico ad un aeromobile israeliano all'aeroporto di Zurigo

⁸⁵ Cases pending, cit., 16-17.

⁸⁶ Res. DH (1989) 22, *Martins Moreira v. Portugal*

⁸⁷ Res. DH (2009) 8, *O. and Y. v. Norway*

⁸⁸ Res. DH (2007) 34, *K.A. v. Finland*

⁸⁹ Res. DH (2007) 32, *Alver v. Estonia*

verbale, e le garanzie di non ripetizione, che impongono obblighi ed impegni molto più gravosi a carico dello Stato responsabile.

Ciò che induce il più delle volte gli organismi di controllo ad imporre tali misure non è tanto la gravità delle violazioni commesse, quanto la possibilità di reiterazione di tali eventi illeciti che dunque costituisce il cuore dell'analisi condotta dai vari organi di tutela.

Anche nel sistema interamericano l'imposizione di garanzie di non ripetizione è una componente rilevante delle misure che vengono imposte ad uno Stato a seguito di una violazione di norme sui diritti umani.

Nei primi casi ad essa sottoposti, come il procedimento *Suàrez-Rosero*, tuttavia la Corte ha fatto ricorso per lo più allo strumento delle assicurazioni dal momento che i giudici si limitavano ad affermare che *“Ecuador is obligated to adopt such measures as may be necessary to ensure that violations such as these established in the instant case never again occur”*⁹⁰ senza tuttavia indicare nel dettaglio tali misure.

Successivamente invece la Corte ha rivolto agli Stati richieste ben più specifiche e dettagliate, come ad esempio quella di istituire un registro dei detenuti per evitare casi di desaparecidos⁹¹, un corretto addestramento in materia di diritti umani delle forze di sicurezza⁹², campagne mediatiche contro la micro-criminalità⁹³, un adeguato addestramento del personale di medicina legale⁹⁴, corsi di aggiornamento dei Tribunali militari⁹⁵, appositi programmi di prevenzione dei crimini minorili, la previsione del crimine di sparizione forzata⁹⁶, campagne informative sulla tutela ambientale, ecc.

In tempi recenti dunque anche la Commissione interamericana si è indirizzata verso la diretta indicazione di quelle misure volte ad evitare la reiterazione dell'illecito.

⁹⁰ Suarez-Rosero, Merits, 12/11/1997, in IAYHR, 1997.

⁹¹ The White Van Case, cit., 895.

⁹² Bamaca-Velasquez

⁹³ Servellon-Garcia et al. v. Honduras

⁹⁴ Gutierrez-Soler, par. 109-110.

⁹⁵ Blanco-Romero et al. v. Venezuela

⁹⁶ Trujillo-Oroza;

Blanco-Romero et al.:

Goiburù et al. v. Paraguay.

Come già detto prima, richieste di questo tipo possono consistere nella diffusione e promozione di campagne mediatiche a protezione dei diritti umani⁹⁷, misure rivolte a coloro che lavorano nell'ambito della pubblica sicurezza al fine di sensibilizzare gli operatori del sistema al tema⁹⁸, corsi in grado di elevare lo standard di professionalità di coloro che hanno il compito di tutelare la sicurezza o la salute dei cittadini maggiormente indifesi.

Si richiede agli Stati con tali misure in sostanza, un impegno concreto e attivo che non si limita a semplici prese di posizione verbali, o a promesse e vaghi tentativi per il futuro.

Sempre per quanto concerne i sistemi regionali di protezione è possibile far riferimento anche alla Commissione africana, ed è possibile trovare anche nella sua prassi le stesse puntuali e dettagliate richieste e misure che è stato possibile rinvenire nella prassi della Corte interamericana, gli stessi obblighi imposti a carico degli Stati al fine di costringerli a offrire garanzie non solo verbali di non reiterazione di comportamenti illeciti violanti i diritti umani sanciti dalle Convenzioni, con particolare attenzione ai diritti delle minoranze, delle fasce meno tutelate della popolazione, o al rispetto dei diritti essenziali.

Anche in ambito europeo è possibile riscontrare il ruolo svolto dalle assicurazioni e dalle garanzie di non ripetizione nel riparare i danni provocati da violazioni dei diritti umani, con numerosi procedimenti in cui gli organismi di controllo hanno fatto ampio ricorso a questi strumenti.

Un ulteriore esempio di obbligo per la Parte responsabile di fornire assicurazioni o adottare specifici provvedimenti atti a non ripetere la condotta illecita è rinvenibile nella prassi della Camera dei diritti umani per la Bosnia Erzegovina, in relazione a violazioni del diritto alla proprietà privata o degli artt. 8 e 9 della CEDU, come nel caso della volontà di esumare le spoglie degli appartenenti alla Comunità islamica quale completamento della pulizia etnica⁹⁹, di inibire la sepoltura nei cimiteri musulmani¹⁰⁰ o rimuovere le moschee per adibire le aree ad

⁹⁷ Case of disappearance of person in Guatemala, in IAYHR, 1986.

⁹⁸ C. 12418, rep. 92/05 (Jamaica), 24/10/2005, par. 114

⁹⁹ Mahmutovic against the Republika Srpska, decision on admissibility and merits.

¹⁰⁰ The Islamic community in Bosnia and Herzegovina against the Republica Srpska, cit., par. 111

altri scopi¹⁰¹. Anche in presenza di tali condotte dunque, la Corte è intervenuta al fine di garantire che certi fatti illeciti non venissero reiterati nel futuro.

Il futuro appunto, ovvero ciò che contraddistingue tali misure di riparazione da altre è proprio la capacità di incidere sul futuro e ciò può avvenire ovviamente solo se l'obbligo internazionale che è stato violato sia ancora in vigore fra gli Stati coinvolti nell'illecito, altrimenti le garanzie non avrebbero luogo di esistere.

Detto ciò, va comunque ricordato che è proprio questa caratteristica delle assicurazioni e delle garanzie di non ripetizione, ovvero il fatto di essere orientate al futuro e di incidere maggiormente su di esso che non direttamente sui danni già prodotti, che non le rende conseguenze tipiche ed automatiche del fatto illecito.

Nell'ambito di questa esposizione circa le caratteristiche e la funzione delle assicurazioni e delle garanzie di non ripetizione dunque, è bene sottolineare che l'elemento più determinante nella valutazione circa la necessità dell'imposizione di tali misure di non ripetizione è da ricercarsi nella probabilità che l'evento illecito trovi futura reiterazione, prescindendo dunque da una valutazione circa la gravità del fatto commesso o degli effetti prodotti.

Appare evidente inoltre che il settore dei diritti umani e della loro tutela risulta nell'ambito del diritto internazionale quello dove tale rischio appare più elevato rispetto ad altri contesti.

Tali condizioni dunque, unitamente alla necessità che queste misure non siano eccessive e tali da risultare offensive nei confronti dello Stato responsabile dell'illecito, rendono le assicurazioni e le garanzie di non ripetizione uno strumento di riparazione estremamente diffuso e adoperato per garantire il rispetto dei diritti umani, pur conservando le sue peculiarità che lo rendono differente da altre forme di riparazione.

¹⁰¹ The Islamic community in Bosnia and Herzegovina against the Republika Srpska, cit., par. 122

c) La soddisfazione

Una prima definizione di soddisfazione è data dall'art. 37 del Progetto della Commissione del diritto internazionale sulla responsabilità degli Stati, che prevede: *“1. The State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to give satisfaction for the injury caused by that act insofar as it cannot be made good by restitution or compensation. 2. Satisfaction may consist in an acknowledgement of the breach, an expression of regret, a formal apology or another appropriate modality. 3. Satisfaction shall not be out of proportion to the injury and may not take a form humiliating to the responsible State.”*

Tuttavia dall'analisi dottrinale e della prassi internazionale si può notare come questa misura non sia unanimemente inclusa tra le eventuali conseguenze del fatto illecito. Secondo autorevole dottrina infatti, la soddisfazione non andrebbe ricondotta agli obblighi secondari di riparazione sorti a carico dello Stato a seguito della violazione, ma dovrebbero considerarsi come *“il contenuto di una sorta di accordo, espresso o tacito, che, direttamente o attraverso la decisione di un tribunale internazionale, elimina ogni questione tra Stato offeso e Stato offensore¹⁰²”*

E' difficile tuttavia poter concordare con tali opinioni e posizioni dal momento che è estremamente arduo poter considerare numerose misure rientranti nel concetto di soddisfazione come già previste dall'obbligo primario violato.

Vi è dunque un consenso pressoché unanime nel ricomprendere la soddisfazione tra le forme di riparazione. In particolare esse sono finalizzate a rimediare ai pregiudizi arrecati alla dignità e al prestigio dello Stato coinvolto, ovvero al cosiddetto “danno morale”. Attraverso misure di soddisfazione dunque si inciderebbe su pregiudizi di tipo morale direttamente sofferti dallo Stato nella sua dignità e nel suo onore, non suscettibili pertanto di una valutazione economica e non riparabili attraverso il ripristino della situazione precedente all'illecito, come nei casi di pregiudizio al prestigio statale, oltraggi agli emblemi dello Stato o violazioni della sua sovranità territoriale.

La previsione di misure di soddisfazione nelle controversie vertenti sulla violazione dei diritti umani va ricondotta ad una duplice motivazione.

¹⁰² Conforti, Diritto internazionale, cit., 361.

Le misure di soddisfazione infatti possono intervenire sia rispetto al “danno giuridico” arrecato dalla violazione, sia in relazione al pregiudizio arrecato alla dignità della persona umana, fatto non irrilevante considerato che le norme sui diritti umani sono rivolte anche agli individui oltre che agli Stati, perciò una violazione determina una duplice relazione di responsabilità a carico dello Stato autore dell'illecito.

Nell'ambito dei diritti umani dunque, una delle tipiche funzioni rivestite dalle misure di soddisfazione è quella di intervenire come ulteriore forma di riparazione tesa a far sì che l'intero processo non sia rivolto unicamente ad una monetarizzazione della riparazione stessa.

Al contrario invece, esistono delle specifiche forme di violazione che arrecano danni tali alla dignità umana da richiedere l'imposizione a carico degli Stati di misure di riparazione a carattere satisfattorio in favore degli individui che sono rimasti lesi, attraverso l'imposizione dunque di azioni che travalicano il semplice risarcimento o il semplice ristabilimento della situazione antecedente l'illecito.

Per poter indagare circa il contenuto materiale dell'istituto della soddisfazione tuttavia, non si può prescindere da un esame della prassi diplomatica ed arbitrale in materia che ci permetta di identificare propriamente quali misure possono qualificarsi come forme di soddisfazione.

Una prima analisi di questo tipo è stata condotta dalla Commissione del diritto internazionale che, nel commento all'allora art. 45 del Progetto in prima lettura, affermò: “*Satisfaction is not defined only on the basis of the type of injury with regard to which operates as a specific remedy, it is also identified by the typical forms it assumes*¹⁰³”. Secondo la Commissione dunque, per poter comprendere a fondo tale istituto è necessario anche valutare le circostanze in cui esso opera che sono tali poi da far assumere alla soddisfazione le più svariate forme, come ad esempio inchieste tese ad accertare le cause di un evento illecito, la creazione di un fondo che abbia come scopo il risarcimento di cittadini, azioni disciplinari contro individui responsabili dell'illecito commesso, ecc. ecc. escludendo tuttavia la possibilità di infliggere dei *punitive damages*.

¹⁰³ Report of the Commission to the General Assembly on the work of its forty-fifth session, in YILC, 1993

La dottrina maggioritaria tende a concordare con queste conclusioni elaborate dalla Commissione e in particolare riconosce esplicitamente come misure appartenenti a tale istituto la presentazione di scuse¹⁰⁴, il pagamento di una somma simbolica¹⁰⁵, la punizione dei responsabili dell'illecito internazionale¹⁰⁶.

Per ciò che concerne lo studio della prassi, il primo sistema di controllo che può essere preso in considerazione è quello interamericano. Nei primi due casi giunti all'attenzione della Corte, ovvero *Velasquez-Rodriguez*¹⁰⁷ e *Godinéz-Cruz*¹⁰⁸, la Commissione aveva richiesto, oltre alla punizione dei responsabili e all'accertamento dei fatti, anche l'intitolazione di edifici pubblici alla memoria dei due desaparecidos, azioni in favore di organizzazioni umanitarie e la smobilitazione degli squadroni della morte.

In risposta a tali richieste la Corte ribadiva il dovere per lo Stato di porre in essere tutto ciò che era in suo potere per accertare la verità e punire i responsabili, sottolineando dunque i doveri in capo allo Stato senza però concedere le ulteriori richieste formulate dalla Commissione. Nei primi orientamenti della Corte interamericana in merito a misure di soddisfazione dunque, emerge chiaramente il riconoscimento del dovere per lo Stato di garantire ai familiari delle vittime un coinvolgimento diretto ed una trasparenza totale nel procedimento di accertamento della verità dei fatti, in special modo per quanto riguarda procedimenti vertenti su sparizioni forzate, privazioni arbitrarie della vita, gravi maltrattamenti fisici o psicologici.

¹⁰⁴ Rousseau, *Droit*, vol.V;
 Jemenez De Arechaga-Tanzi, *International*, cit.370;
 Shaw, *International law*;
 Focarelli, *Lezioni*, cit. 565;
 Nagy, *The problem*, cit.,185

¹⁰⁵ Ottolenghi, *Corso*;
 Veroheven, *Droit*;
 Cassese A., *International law*;
 Wittich, *Non-material damage*, cit.,353-355

¹⁰⁶ Rousseau, *Droit*, vol.V
 Jemenez De Arechaga-Tanzi, *International*, cit.370;
 Shaw, *International law*;
 Focarelli, *Lezioni*;
 Nagy, *The problem*

¹⁰⁷ Velazquez-Rodriguez, cit.,820;

¹⁰⁸ Godinez-Cruz, cit.,848

Questa originaria impostazione, che tendeva ad una visione estremamente ristretta del concetto di soddisfazione, è stata poi radicalmente modificata nel corso degli anni. Nei procedimenti successivi infatti, la Corte ha sempre più allargato il ventaglio di misure rientranti nell'istituto della soddisfazione e ha sempre più accolto le richieste di peculiari misure di soddisfazione.

A partire dal giudizio "*The street children*" infatti, la Corte ha sempre più radicato la prassi di indicare, in presenza di violazioni gravi, specifiche misure di soddisfazione per le vittime. In tale giudizio, i giudici hanno imposto di intitolare un centro educativo alla memoria di cinque *niños de rua* uccisi dalla polizia brasiliana e di inserire una targa commemorativa nell'edificio. Queste misure venivano ritenute dai giudici fondamentali allo scopo di "*keep the memory of the victims alive*"¹⁰⁹.

Questa tendenza è andata accentuandosi negli anni venendo seguita da una prassi costante in ogni giudizio relativo a gravi violazioni dei diritti umani, la Corte interamericana ha sempre più richiesto alle parti di predisporre numerose e svariate misure di soddisfazione al fine di ristabilire la dignità umana di vittime di tortura, sparizioni arbitrarie, privazioni arbitrarie della vita, ecc.

Col tempo inoltre, non solo questa prassi si è stabilizzata sempre più nelle sentenze della Corte, ma si è anche notevolmente ampliato il ventaglio di misure rientranti nel concetto di soddisfazione utilizzate dalla Corte. Solo a titolo di esempio è possibile citare le scuse ufficiali da parte di autorità statali¹¹⁰, la costruzione di monumenti o l'intitolazione di edifici alla memoria delle vittime¹¹¹, la pubblicazione della sentenza¹¹², la ricerca dei corpi delle vittime¹¹³. Al di là di queste ipotesi, tutte esemplificazioni di gravi violazioni di diritti umani, nella prassi della Corte interamericana è possibile rinvenire fattispecie di soddisfazione predisposte anche a titolo di risarcimento di danni morali. In alcuni casi ad esempio, è stato considerato il riconoscimento dell'illecito da parte dello Stato autore della violazione come una sufficiente forma di riparazione per i ricorrenti.

¹⁰⁹ The Street Children Case, cit., 945, par. 103.

¹¹⁰ Carpio-Nicolle et al., par. 136-137;

Molina-Theisse, par. 87.

¹¹¹ Gomez-Paquiyaury Brothers v. Peru, par. 236

¹¹² Lori Berenson Meijà, par. 240.

¹¹³ Moiwana Community, par. 208;

Miguel Castro-Castro Prison.

Ad esempio nel procedimento “*The last temptation of Christ*”, concernente la violazione della libertà di espressione, i giudici hanno indicato che “*the Court believes that its judgment constitutes a form of reparation and moral satisfaction of significance and importance for the victims*”¹¹⁴.

Concludendo questa rapida trattazione della prassi all'interno del sistema interamericano dunque, è possibile accertare che questa forma di soddisfazione è limitata ad un ridotto numero di casi concernenti violazioni che non causano gravi pregiudizi alla dignità della persona umana, mentre al contrario, in presenza di gravi violazioni dei diritti umani, la Corte predispone misure di soddisfazione ben più incisive e rilevanti, in grado di imporre obblighi ben precisi a carico degli Stati autori di tali violazioni al fine di ristabilire la dignità e l'integrità delle vittime di gravi illeciti.

Nel sistema di protezione stabilito dalla Convenzione europea invece la prassi è un po' meno ampia e ricca rispetto ad altri contesti. Partendo dalle richieste delle vittime mirate ad ottenere un risarcimento per i danni morali subiti, nelle ipotesi in cui ad avviso della Corte i pregiudizi che sono stati arrecati non evidenzino un pregiudizio fisico o psicologico per le vittime tale da superare una certa soglia di gravità necessaria per determinare l'opportunità di un risarcimento, i giudici rilevano espressamente che l'avvenuto accertamento internazionale della violazione nella sentenza rappresenta di per sé un'adeguata riparazione come misura di soddisfazione, per le vittime, in grado comunque di incidere sul pregiudizio che si è manifestato con l'illecito, ovvero quello giuridico.

Questa tendenza della Corte si è manifestata a partire dal caso *Golder* in cui, in relazione alle pretese del ricorrente in merito ai danni morali che si ritenevano sofferti, la Corte si limitava a concludere che “*in the circumstances of the case it is not necessary to afford to the applicant any just satisfaction other than that resulting from the finding of a violation of his rights*”¹¹⁵.

Come nel sistema interamericano inoltre, è possibile notare anche in questo caso un netto e totale rifiuto dei *punitive damages* in favore delle parti lese. La Corte si è sempre rifiutata infatti di accogliere richieste di questo tipo, anche in presenza

¹¹⁴ *The last temptation of Christ*, cit., 731, par. 99

¹¹⁵ *Golder v. United Kingdom*, 21/2/1975, in Series A, vol. 18, par. 46

delle violazioni più gravi, quando tali misure di soddisfazione rischiavano di determinare un ingiusto e sproporzionato carico nei confronti dello Stato autore dell'illecito.

Altri riferimenti circa la possibilità che gli Stati adottino misure ricollegabili all'istituto della soddisfazione, a seguito di violazioni di norme della Convenzione europea, sono rinvenibili nella prassi del Comitato dei Ministri. In particolare per ciò che riguarda le gravi violazioni dei diritti umani, il Comitato ha spesso sottolineato come misura essenziale per chiudere l'esame del procedimento il dovere dello Stato di aprire un procedimento penale a carico degli autori di determinate condotte¹¹⁶. Va comunque ribadito l'essenzialità della prassi in ambito europeo che risulta assai scarsa, e questa tendenza a limitare fortemente le misure di soddisfazione a fronte di gravi violazioni della dignità della persona umana è stata soggetta a numerose critiche.

Questa impostazione infatti tende a pregiudicare quelle che sono state le violazioni e i danni sofferti dalla dignità personale della vittima in favore invece del puro accertamento giuridico dell'illecito commesso, limitando dunque gli effetti spesso irreversibili causati da queste condotte ad una pura e semplice valutazione economica trascurando al contrario ulteriori e più mirate misure di soddisfazione.

Nella prassi del Comitato dei diritti umani è possibile rinvenire ulteriori riferimenti a misure di soddisfazione, come ad esempio nei casi in cui ha richiesto agli Stati di promuovere delle inchieste per accertare i fatti connessi alla violazione, per accertare la sorte di desaparecidos, sviluppare procedimenti penali contro gli autori del fatto, sostanzialmente sempre quando si è in presenza di

¹¹⁶ Interim Res. DH (2005) 20, Actions of the security forces in Northern Ireland (Case of McKerr against the United Kingdom and five similar cases), ove il Comitato *"Notes the information provided by the Respondent State regarding individual measures to erase the consequences of the violations found in these cases for the applicants; Recalls in this regard the respondent State's obligation under the Convention to conduct an investigation that is effective "in the sense that is capable of leading to a determination of whether the force used in such cases was or was not justified in the circumstances and to the identification and punishment of those responsible"*

violazioni gravi del Patto o atti tali da ledere profondamente la dignità umana,perlopiù connessi a casi di sparizioni forzate,tortura o gravi maltrattamenti della vittima. In tali situazioni dunque l'organismo di controllo ha ribadito il dovere,gravante sugli Stati,di accertare i fatti connessi alla violazione e agire conseguentemente contro i responsabili.

Tra le misure adottate dagli Stati che il Comitato qualifica espressamente come idonee a rappresentare forme di soddisfazione e in grado di rimediare alla violazione accertata è possibile menzionare l'apertura di inchieste per l'accertamento dei fatti,la predisposizione di procedimenti civili e penali contro i responsabili delle violazioni e l'attuazione di misure idonee a garantire il rispetto dei sepolcri.

Per quanto riguarda il sistema africano invece,è possibile notare un'evoluzione progressiva dell'orientamento della Commissione. Anni fa infatti era raro trovare richiami espressi a forme di soddisfazione,nel più recente passato invece la prassi ha rivolto un'attenzione crescente a questo istituto. Un primo punto di svolta è stato rappresentato dal caso *Mouvement Bourkinabè ds droits de l'homme et des peuples*,relativo a gravi violazioni dei diritti umani avvenute in Burkina Faso,rispetto alle quali l'organismo di controllo ha raccomandato allo Stato di “*identifying and taking to Court those responsible for the human rights violations cited above; accelerating the judicial process of the cases pending before the courts*”¹¹⁷. Allo stesso modo la Corte si è espressa in merito alle violazioni avvenute in Mauritania contro l'etnia *Moors*¹¹⁸,o nella prassi più recente nei casi di amnistie che impedivano l'accertamento delle responsabilità connesse a gravi violazioni dei diritti umani.

Particolarmente ricca a riguardo inoltre è la prassi della Camera dei diritti umani della Bosnia Erzegovina che ha subito ovviamente l'influsso della giurisprudenza sviluppata da altre Corti nel tempo. Nella prassi di tale Corte infatti è possibile non solo rinvenire le posizioni già espresse da altri organi di controllo in materia di soddisfazione, ma anche innovazioni ulteriori circa la valenza della soddisfazione nel processo di riparazione,anche se l'approccio della Corte a tale

¹¹⁷ Comm. 204/97,*Mouvement Burkinabé des droits de l'homme et des peuples*,cit.,256

¹¹⁸ Comm. 54/91 *Malawi African Association*;
Amnesty International Comm. 98/93.

istituto non è stato sempre organico nel tempo, come è possibile notare e desumere ad esempio dal caso *Matanovic*¹¹⁹ dove la Corte assume un atteggiamento ben più prudente di quello che assumerà nei procedimenti successivi, rifiutandosi di imporre provvedimenti ulteriori e specifici contro i presunti responsabili. Il primo punto di svolta viene segnato nel procedimento *Obradovic*, relativo ad un alto ufficiale cui il Commissario per le elezioni della Bosnia Erzegovina aveva negato la possibilità di candidarsi alle elezioni politiche della Repubblica bosniaca. Dinanzi alla richiesta di un risarcimento monetario da parte del ricorrente per i danni morali subiti, la camera accoglie tale richiesta in virtù del “*sense of injustice suffered*” ma dispone oltretutto autonomamente che “*in recognition of the moral damages the applicant suffered due to his inability to participate in the general elections, the Chamber will order Bosnia and Herzegovina to publish this decision*”¹²⁰.

Rilevante è anche il procedimento *Selimovic and 48 Others* concernente il massacro di Srebrenica. La Corte infatti stabilisce delle misure particolarmente gravose a carico della parte responsabile come quelle di rendere pubbliche le informazioni disponibili circa la sorte delle persone scomparse e di predisporre un’inchiesta, imponendo a tal fine indagini sulle autorità militari, la localizzazione delle persone uccise e la consegna del relativo rapporto alle organizzazioni internazionali coinvolte¹²¹.

Di estrema importanza inoltre risulta anche la valutazione delle domande presentate dai familiari e volte ad ottenere un risarcimento in loro favore. Dal momento che secondo i giudici i ricorsi non sono volti ad ottenere una liquidazione economica dei danni subiti bensì un riconoscimento del diritto a veder accertata la verità, la Camera ritenne di dover predisporre un’adeguata forma di soddisfazione per i familiari delle vittime stabilendo così la creazione della “Fondazione per il memoriale e il cimitero di Srebrenica-Potocari”, senza tuttavia imporre delle scuse ufficiali ritenendo che siano una misura di soddisfazione che

¹¹⁹ CH/96/1, *Matanovic*, cit., par. 63

¹²⁰ CH/02/12470, *Obradovic against Bosnia and Herzegovina and Federation*, decision on admissibility and merits.

¹²¹ CH/01/8365 et al., *Selimovic and 48 Others against the Republika Srpska (“The Srebrenica Cases”)*, 7/3/2003.

debba provenire direttamente dalle autorità statali senza alcuna forma di imposizione.

Ulteriori riferimenti circa la necessità di predisporre adeguate forme di soddisfazione sono ricavabili da numerosi documenti delle Nazioni Unite, come ad esempio i Basic Principles dell'Assemblea Generale sul diritto alla riparazione per gross violations dei diritti umani. Il paragrafo 22 del documento è interamente riservato al contenuto dell'istituto della soddisfazione, riprendendo e consolidando le indicazioni presenti nella prassi degli organismi internazionali di controllo, prevedendo che: *“Satisfaction should include, where applicable, any or all of the following: (a) Effective measures aimed at the cessation of continuing violations; (b) Verification of the facts and full and public disclosure of the truth to the extent that such disclosure does not cause further harm or threaten the safety and interests of the victim, the victim’s relatives, witnesses, or persons who have intervened to assist the victim or prevent the occurrence of further violations; (c) The search for the whereabouts of the disappeared, for the identities of the children abducted, and for the bodies of those killed, and assistance in the recovery, identification and reburial of the bodies in accordance with the expressed or presumed wish of the victims, or the cultural practices of the families and communities; (d) An official declaration or a judicial decision restoring the dignity, the reputation and the rights of the victim and of persons closely connected with the victim; (e) Public apology, including acknowledgement of the facts and acceptance of responsibility; (f) Judicial and administrative sanctions against persons liable for the violations; (g) Commemorations and tributes to the victims; (h) Inclusion of an accurate account of the violations that occurred in international human rights law and international humanitarian law training and in educational material at all levels¹²²”*.

A seguito dell'esame della prassi dei vari organismi internazionali di controllo sui diritti umani, è possibile concludere che la soddisfazione rientra appieno tra le modalità in cui si articola la riparazione e la cui finalità deriva dalla volontà di intervenire sul perturbamento all'ordinamento causato dai pregiudizi arrecati alla dignità della persona umana.

¹²² Basic Principles, cit., par. 22.

Per quanto riguarda il contenuto materiale dell'istituto è stato possibile vedere come nel tempo si siano accentuate forme sempre più specifiche e misure sempre più puntuali imposte dalle Corti agli Stati, partendo dal presupposto che non sempre è possibile una liquidazione economica o monetaria del danno subito ma accanto ad essa è necessario predisporre, a fronte di gravi e specifiche violazioni dei diritti umani, ulteriori misure in grado di recare sollievo e giustizia a tutti quei pregiudizi inferti alla dignità della persona umana e che non sono suscettibili di una valutazione economica.

d) Risarcimento monetario

Nonostante che nelle controversie vertenti sulla violazione dei diritti umani il ristabilimento della situazione precedente all'illecito costituisca la forma primaria di riparazione, dati gli effetti irreversibili prodotti dalla maggior parte delle violazioni la misura più frequentemente disposta è il risarcimento monetario. Questa forma di riparazione trova applicazione in tutti quei casi in cui vi è l'impossibilità materiale di realizzare la restitutio in integrum e può anche assumere un carattere complementare rispetto ad altre misure, in modo tale da garantire una piena riparazione.

Una prima definizione di risarcimento monetario è ricavabile dall'art. 36 del Progetto della Commissione del diritto internazionale sulla responsabilità degli Stati dove si indica che: “1. *The State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to compensate for the damage caused thereby, insofar as such damage is not made good by restitution. 2. The compensation shall cover any financially assessable damage including loss of profits insofar as it is established*”.

Questa prima impostazione, che si presenta come norma estremamente flessibile e aperta ad ulteriori apporti, verrà poi ulteriormente confermata sia dallo studio della prassi che dalla dottrina successiva, come ad esempio è rinvenibile nei *Basic Principles and Guidelines* del 2005 che confermano come i pregiudizi morali e materiali in danno delle vittime di violazioni dei diritti umani possano rappresentare titoli di risarcimento per gli individui lesi¹²³.

Passando ad analizzare il pregiudizio che si concretizza nel c.d. danno materiale, va premesso che con questo concetto si identificano le “*material losses, such as loss of earning capacity, medical expenses and the like*”¹²⁴, ovvero sia il c.d. danno emergente, identificabile nel valore economico di beni perduti, nelle spese sostenute in relazione all'illecito e in quelle che si dovranno affrontare in futuro come diretta conseguenza, sia il lucro cessante, ovvero i mancati redditi in virtù del comportamento anti-giuridico.

¹²³ Basic Principles, cit., par. 20.

¹²⁴ Commentario CDI 2001, 101, par. 16.

Gli organismi internazionali di controllo hanno ritenuto che, con riferimento ai danni arrecati in materia di diritti umani, vada riconosciuta la necessità di intervenire in favore dei ricorrenti riconoscendo sia il danno emergente sia il lucro cessante. Per quanto riguarda il danno emergente è possibile citare la prassi della Corte europea dei diritti dell'uomo laddove i giudici hanno disposto risarcimenti in relazione alla distruzione di beni mobili e immobili dei ricorrenti¹²⁵, ammende pagate a seguito di decisioni interne risultate in contrasto con il dettato pattizio¹²⁶, spese di pubblicazione delle sentenze¹²⁷, costi di soggiorni forzati dovuti alla distruzione della propria abitazione da parte dello Stato¹²⁸.

Esempi simili sono rinvenibili nella prassi della Corte interamericana che a sua volta ha concesso risarcimenti per le fattispecie di cure mediche sostenute dalla vittima¹²⁹, esborsi delle famiglie per determinare la sorte dei desaparecidos¹³⁰, oneri connessi al funerale delle vittime¹³¹, spese per il mantenimento in carcere di familiari soggetti a detenzioni illegittime¹³², costi di trasferimento di membri del nucleo familiare per evitare persecuzioni¹³³.

Indicazioni simili sono ricavabili anche dalla prassi del Comitato dei diritti umani, nei casi in cui si è chiesto allo Stato di versare un risarcimento monetario idoneo a compensare le ammende subite dai ricorrenti derivanti da illegittime restrizioni ai diritti sanciti nel Patto. E' possibile citare a titolo d'esempio il caso *Wilson c. Philippines* ove la vittima, un cittadino britannico precedentemente detenuto e condannato in violazione delle garanzie dell'art. 9 del Patto, al momento dell'espatrio era stato costretto a pagare un'ammenda in ragione della scadenza del suo visto turistico¹³⁴.

Per quanto riguarda il lucro cessante invece, la maggior parte dei casi rinvenibili nella prassi riguardano i mancati introiti causati dall'impossibilità di svolgere attività lavorative a seguito delle violazioni. Conseguentemente in ambito europeo

¹²⁵ Akdivar and Others v. Turkey, cit. 718-720.

¹²⁶ Oberschlick v. Austria, 1/7/1997

¹²⁷ De Haes et Gijssels v. Belgium, 24/2/1997, in Reports.

¹²⁸ Darby v. Sweden, 23/10/1990.

¹²⁹ Loayza-Tamayo, Reparations and costs, cit., 3786.

¹³⁰ Castillo-Paez, cit., 3884.

¹³¹ Cantoral-Huamani and Garcia-Santa Cruz, cit., par. 174.

¹³² Garcia-Asto and Ramirez-Rojas, cit., par. 263.

¹³³ Baldeon-Garcia v. Peru.

¹³⁴ Comm. 868/1999, Wilson, cit., 63.

si possono rilevare risarcimenti concessi alle vittime per le perdite derivanti da salari non percepiti¹³⁵ o da mancati introiti connessi al godimento di beni personali¹³⁶.

In maniera analoga, anche la Corte interamericana ha concesso risarcimenti per guadagni non conseguiti in seguito al manifestarsi della violazione, così come la Commissione interamericana nel caso 11589 (Cuba), relativo all'uccisione di alcuni oppositori anti-castristi, fa esplicito riferimento alla necessità di corrispondere un risarcimento comprensivo dei “*material damage consisting of loss of earnings and consequential damages*”¹³⁷.

La prassi del Comitato dei diritti umani fornisce ulteriori esempi della possibilità che lo Stato possa essere chiamato a corrispondere un versamento di denaro a titolo di risarcimento per il lucro cessante. Nel caso *Aduayoma et consort c. Togo*, il Comitato, in virtù della violazione degli art. 19 e 25, a causa dell'illegittimo licenziamento dettato da opinioni politiche contrarie al governo, ha chiesto allo Stato di predisporre un risarcimento calcolato sulla base di una somma equivalente alla remunerazione che i ricorrenti avrebbero percepito nello stesso periodo in cui erano stati illegittimamente privati del loro lavoro¹³⁸.

Ovviamente un problema non di poco conto che si presenta nei casi in cui viene richiesto un risarcimento in denaro delle perdite subite è quello di stabilire sin dall'inizio quali delle perdite lamentate siano effettivamente riconducibili alla violazione e quali invece siano il prodotto di cause ulteriori, diverse ed estranee rispetto al comportamento antigiuridico.

In materia di risarcimento dei danni materiali diventa essenziale il ruolo svolto dal nesso causale da stabilire tra l'evento e le perdite eventualmente determinate da esso, tanto che nell'art. 31.2 del Progetto sulla responsabilità degli Stati si afferma chiaramente che “*injury includes any damage caused by the internationally wrongful act*”. Dalla lettura dell'articolo dunque emerge chiaramente la necessità di accertare tale nesso causale tra la violazione e il pregiudizio che ne è derivato al

¹³⁵ Young, Webster and James v. United Kingdom

¹³⁶ Selcuk and Asker v. Turkey.

¹³⁷ C. 11589, rep. 86/99 (Cuba), cit., 1326.

¹³⁸ Comm. 422/1990, *Aduayoma et consort c. Togo*.

fine di poter concedere un risarcimento monetario, senza tuttavia dimenticare che la problematica principale è quella di definire in concreto tale nesso.

A tal proposito sono rinvenibili due criteri, uno di tipo “oggettivo” in base al quale il nesso appare una normale e logica conseguenza dell’illecito, oppure un criterio di tipo “soggettivo” secondo il quale era prevedibile, da parte dello Stato autore dell’illecito, che l’atto o l’omissione contestata potessero causare i pregiudizi in rilievo. A sua volta il Commentario del Progetto finale della Commissione del diritto internazionale richiama come criteri applicabili per individuare i pregiudizi meritevoli di riparazione i concetti di “*proximity*” o “*directness*”¹³⁹. Va comunque fatto notare come, nonostante tutti questi concetti e nonostante tutti gli sforzi tesi a concretizzare il più possibile il nesso causale, esso risulta abbastanza vago e indefinito, di difficile specificazione nonostante tutti i tentativi espletati.

Analizzando la prassi si può notare la tendenza ad accogliere le pretese che vengono avanzate dai ricorrenti laddove i pregiudizi arrecati siano direttamente e immediatamente riconducibili all’illecito contestato. Quando al contrario invece le richieste risultano fondate su pretese puramente speculative da parte delle vittime circa un’ipotetica ed astratta situazione che si sarebbe eventualmente concretizzata qualora non si fosse realizzato l’illecito, e sui pregiudizi economici che ne sarebbero derivati, in tali casi le possibilità di ottenere un risarcimento tendono a diminuire drasticamente.

La tendenza dunque è quella a non riconoscere pretese eccessivamente aleatorie basate su effetti troppo remoti e non meritevoli di tutela, dando sostanzialmente la precedenza all’utilizzo di criteri di tipo “oggettivo” per valutare le pretese relative ad effetti normalmente ricollegabili all’illecito. Ad esempio la Corte interamericana ammette la necessità di un nesso di causalità tra pregiudizio reclamato e violazione accertata ritenendo però che non tutti gli effetti possano essere oggetto di riparazione.

Il problema è la concreta individuazione di quali siano gli effetti ricompresi nell’azione riparatoria, dal momento che spesso viene riservato alla Corte un certo margine di discrezionalità. Ovviamente per la Corte interamericana non si sono posti problemi di accertamento in virtù di un immediato collegamento fra illecito

¹³⁹ Risoluzione 687 adottata dal Consiglio di Sicurezza il 3/4/1991

e conseguenti pregiudizi in tutti quei casi in cui si reclamavano i futuri mancati guadagni dei soggetti arbitrariamente uccisi dallo Stato¹⁴⁰ o i mancati guadagni di soggetti illegittimamente detenuti, gli oneri collegati alla sepoltura dei familiari e alle ricerche dei desaparecidos¹⁴¹.

Per quanto riguarda invece la prassi della Corte europea, in numerosi casi è possibile notare la rilevanza attribuita dai giudici all'accertamento di un nesso causale fra la violazione e i pregiudizi reclamati. Il termine utilizzato dai giudici europei è quello di "direct causal link"¹⁴², in assenza del quale si negano le pretese dei ricorrenti o si accerta l'impossibilità di speculare sugli effetti che si sarebbero prodotti in assenza della violazione. Ne è un esempio il caso *Radio ABC v. Austria* in cui i pregiudizi reclamati, connessi al lucro cessante, non potevano dirsi naturali o prevedibili. Nel caso specifico dunque vennero rifiutate le richieste di risarcimento per i presunti introiti che determinati individui avrebbero ottenuto se fossero state concesse da parte dello Stato le licenze per svolgere attività di radio privata, sulla base del fatto che "*that assumption, however, is speculative... no compensation is payable under this head*"¹⁴³.

Un'ulteriore condizione per poter beneficiare di un risarcimento e poter dunque presentare una richiesta in tal senso, è rappresentata dalla circostanza che all'organismo internazionale di controllo venga introdotta un'adeguata documentazione concernente i danni materiali che vengono reclamati.

Generalmente gli organi di controllo tendono ad essere piuttosto rigidi nell'imporre regole relative alle prove da fornire a sostegno di una richiesta di risarcimento, costringendo dunque le vittime a presentare documentazioni sufficientemente adeguate in assenza delle quali la tendenza è quella di rigettare ogni richiesta di risarcimento formulata. Va tuttavia notato che in presenza di crimini o violazioni piuttosto gravi questa rigidità tende a venir meno e le stesse regole si fanno notevolmente più elastiche, concedendo dunque risarcimenti anche in assenza di chiare e dettagliate informazioni. Ovviamente questa diversità di comportamento è frutto delle circostanze dell'illecito e dunque in primis della

¹⁴⁰ Bayarri, cit., par. 139.

¹⁴¹ Bamaca Velasquez, cit., par. 54.

¹⁴² Cakici v. Turkey, 8/7/1999, par. 127.

¹⁴³ Radio ABC v. Austria, 20/10/1997, par. 40-41.

gravità del comportamento antigiuridico, dal momento che in presenza di tali illeciti imporre uno stretto onere della prova a carico della vittima equivarrebbe a concedere un indebito vantaggio nei confronti dello Stato responsabile della violazione.

In casi come questi dunque, una volta che gli organismi di controllo hanno valutato che le pretese avanzate dalle vittime sono normalmente connesse all'illecito in questione, la tendenza è quella di non imporre un onere della prova eccessivamente gravoso onde evitare di vanificare l'intero processo riparatorio.

Ciò non toglie ovviamente che la pretesa riparatoria venga comunque vagliata attentamente dagli organi di controllo e che il risarcimento possa comunque essere negato in virtù di un'assenza di adeguate prove, come dimostra il caso *Socialist Party and Others v. Turkey* in cui, relativamente alla violazione dell'art. 11 della CEDU, la Corte nega il risarcimento richiesto sulla base della contestazione che *“the applicants have not furnished any evidence in support of their claims for substantial sums in respect of pecuniary damage and costs and expenses. Consequently, it cannot uphold those claims¹⁴⁴”*.

Questa impostazione come detto, è stata recentemente allentata ed attenuata in tutti quei casi in cui vengano in considerazione violazioni gravi dei diritti umani, ammettendo in tali circostanze la concessione di un risarcimento anche in assenza di attestazioni specifiche concernenti i pregiudizi arrecati alle vittime, arrivando alle volte a basarsi anche solo sulle dichiarazioni verbali delle stesse.

L'atteggiamento della Corte Europea ad esempio si è notevolmente ammorbidito nel corso del tempo nei confronti delle vittime concedendo risarcimenti anche in assenza di documenti o dati certi che attestassero, ad esempio, il concreto valore dei beni danneggiati dall'azione governativa o la loro stessa esistenza. Elemento determinante ai fini delle conclusioni raggiunte dalla Corte è l'accertamento delle modalità con cui si è svolto l'illecito che contribuisce a rafforzare le pretese della vittima anche in assenza di documentazione adeguata, dal momento che l'esistenza dei pregiudizi reclamati doveva darsi per scontata, dando così un peso specifico e fondamentale alle risultanze della fase di merito.

¹⁴⁴ *Socialist Party and Others v. Turkey*, 25/5/1998, par.66.

E' possibile citare al riguardo il caso *Hamiyet Kaplan et autres* relativo all'uccisione arbitraria, nella propria abitazione, di alcuni presunti membri del PKK a seguito della quale il giudice concede un risarcimento per il lucro cessante pur riconoscendo che *“les prétentions concernant les pertes alléguées de soutien financier ne sont ni ventilées ni documentées. Cependant, il faut admettre qu'en l'espèce chaque membre du foyer devait, d'une manière ou d'une autre, apporter sa contribution, ne serait-ce qu'accessoire, à la subsistance de tous, bien que l'éventualité d'un tel soutien de la part de deux enfants mineurs décédés lors de l'opération paraisse trop lointaine”*¹⁴⁵.

Lo stesso approccio è riscontrabile nella prassi della Corte interamericana che tende ad accogliere le richieste di risarcimento, anche se non corredate di un'adeguata documentazione, quando si ritiene che i pregiudizi contestati siano da considerarsi quali naturali conseguenze delle violazioni accertate. A tal proposito si può citare il caso *Zambrano Vélez et al. V. Ecuador*, dove *“the Court observes that even though no receipts were submitted for the expenses, it can be presumed that the family members of the three deceased victims incurred several expenses as a result of their deaths”*¹⁴⁶.

Soluzione più favorevole alle vittime che emerge anche in relazione alla concessione di un risarcimento per il lucro cessante in numerosi casi in cui i giudici reputano tali danni esistenti e implicitamente derivanti dalla violazione, sviluppando così un'autonoma valutazione dei pregiudizi sofferti, come avvenuto nel caso *Pueblo Bello Massacre*¹⁴⁷.

La valutazione della suddetta prassi dunque permette di affermare che gli organismi internazionali di controllo, in presenza di gravi violazioni dei diritti umani, assumono che l'illecito causi una serie di pregiudizi economici che affliggono le vittime. Tali pregiudizi vengono considerati conseguenze naturali e prevedibili di determinate violazioni specie in relazioni ai fatti che emergono dai procedimenti e portano dunque ad accogliere richieste di risarcimento anche in mancanza di una documentazione dettagliata ed adeguata, tenendo quindi conto

¹⁴⁵ *Hamiyet Kaplan et autres*, cit., par.82.

¹⁴⁶ *Zambrano-Vélez*, cit., par.139.

¹⁴⁷ *Pueblo Bello Massacre v. Colombia*, merits, reparations and costs, 31/1/2006, parr.247-248.

delle oggettive difficoltà per le vittime di proporre un'adeguata ricostruzione dei fatti avvenuti e dei pregiudizi subiti.

Un'ultima problematica riguardante il risarcimento di danni materiali è quella concernente la quantificazione di tale danno. È ovvio che nelle ipotesi comuni, ovvero in tutti quei casi in cui si pretende che le vittime producano un'adeguata documentazione dei pregiudizi subiti e dei danni sofferti, la quantificazione del risarcimento dipende in primo luogo dal grado di accuratezza e approfondimento delle richieste proposte dalle vittime, anche se la tendenza comune è quella di accordare spesso risarcimenti inferiori rispetto all'ammontare richiesto dalle vittime.

Al contrario, in tutte quelle ipotesi di violazioni più gravi per le quali non è ritenuto indispensabile dotarsi di una dettagliata documentazione a supporto delle proprie richieste, il criterio di quantificazione del danno è maggiormente fondato su valutazioni di tipo equitativo.

Nella prassi della Corte europea, in molti casi i giudici a fronte di richieste di danni sia materiali sia morali, hanno concesso un risarcimento *lump sum* volto a coprire ambedue le richieste. Nel caso in cui invece la Corte proceda ad un'approfondita analisi della documentazione allegata al fine di constatare l'effettiva validità delle richieste dei pretendenti, essa tiene in particolare conto l'effettiva corrispondenza tra i dati presentati e i pregiudizi che vengono reclamati.

Ovviamente nei casi in cui i ricorrenti sono nelle condizioni di presentare e fornire alla Corte delle informazioni dettagliate circa i pregiudizi sofferti, i giudici saranno nelle condizioni di imporre allo Stato il versamento di un risarcimento pari ai danni economici subiti.

Al contrario, quando la Corte si trova nella situazione di concedere un risarcimento monetario per danni materiali pur in assenza di una dettagliata e specifica documentazione a riguardo, la quantificazione dell'ammontare sarà frutto di peculiari canoni da applicare. La tendenza in casi del genere è quella di accordare risarcimenti fondati su valutazioni equitative che inevitabilmente saranno basate su un certo grado di speculazione e che portano spesso alla concessione di risarcimenti inferiori a quelli reclamati dalle vittime.

Nell'ambito della Corte interamericana si è utilizzato un criterio equitativo in virtù della difficoltà di disporre di dati certi circa la situazione delle vittime o sulle condizioni socio-economiche esistenti nello Stato. Le difficoltà di effettuare un'adeguata valutazione del risarcimento per danni materiali è emersa in particolare in relazione alla definizione di lucro cessante, che ha portato soprattutto nei procedimenti iniziali della Corte interamericana all'utilizzo di soluzioni originali o innovative.

Nei primi casi di procedimenti per sparizioni forzate, i giudici avevano utilizzato il salario annuale della vittima per calcolare l'ammontare che questa avrebbe ricevuto fino all'età di pensionamento obbligatorio utilizzando anche l'aspettativa di vita nello Stato, andando così a determinare l'ammontare del lucro cessante¹⁴⁸. In tutte le fattispecie della Corte interamericana i giudici si ispirano all'approccio tendenzialmente utilizzato dalla Corte europea disponendo un risarcimento unicamente sulla base di un criterio equitativo, stabilendo un valore "in fairness" senza però fornire indicazioni puntuali sui criteri giuridici utilizzati¹⁴⁹.

Il risarcimento monetario dei danni materiali rappresenta dunque una fattispecie frequente ed estremamente rilevante all'interno delle varie forme di riparazione per le violazioni dei diritti umani. La concessione e l'ottenimento di un risarcimento passa, come abbiamo visto, attraverso l'esame di alcune questioni preliminari fondamentali quali ad esempio l'esistenza di un nesso causale tra la violazione e i pregiudizi reclamati oltre che i diversi criteri utilizzabili per poter correttamente quantificare il danno subito.

Tuttavia il risarcimento costituisce un'importante forma di riparazione anche per tutti quei casi in cui a seguito di eventi illeciti internazionali non si manifestino solo pregiudizi di carattere materiale, bensì anche di carattere non materiale a fronte dei quali è necessario intervenire attraverso un risarcimento. Pregiudizi di questo tipo sono quelle sofferenze, angosce, umiliazioni, di carattere psicologico, che l'evento illecito arreca agli individui, sia che essi siano le materiali vittime delle violazioni o soggetti legati ad essa da vincoli familiari o affettivi.

¹⁴⁸ Godinez-Cruz, cit., 866.

¹⁴⁹ Trujillo-Oroza, cit., 472.

Il caso *Lusitania* concede una vasta gamma di astratti concetti riconducibili a tale istituto : “*That one injured is, under the rules of International law, entitled to be compensated for an injury inflicted resulting in mental suffering, injury to his feelings, humiliation, shame, degradation, loss of social position or injury his credit or to his reputation, there can be no doubt, and such compensation should be commensurate to the injury*¹⁵⁰”.

Nel tempo tutti gli organismi internazionali di controllo sui diritti umani hanno ammesso l’ipotesi di risarcimenti per danni morali seppur alle volte utilizzando forme e definizione di poco differenti, come ad esempio nel caso della Corte europea che utilizza quali termini ricorrenti quelli di “*anxiety*¹⁵¹”, “*harassment and humiliation*¹⁵²”, mentre il Comitato dei diritti umani parla di “*mental injury and suffering*¹⁵³” e la Corte interamericana qualifica i danni morali come “*the result of the psychological impact suffered*¹⁵⁴”.

Tuttavia sarebbe errato ritenere che la concessione di un risarcimento per danni morali sia automatico, dal momento che dalla prassi emerge la netta tendenza a non considerare qualsiasi violazione delle norme internazionali come idonea ad assumere un grado di perturbazione tale da determinare la concessione di un risarcimento. In molti casi infatti, l’avvenuto riconoscimento dell’illecito da parte dell’istanza internazionale viene considerato idoneo ad intervenire sui pregiudizi conseguenti alla violazione. Non tutte le violazioni di norme internazionali dunque vengono considerate come produttrici di pregiudizi suscettibili di una valutazione economica.

Solo in rapporto ad alcune violazioni gli organismi di controllo indicano la necessità di predisporre un risarcimento per i danni morali. Tra le violazioni suscettibili di scatenare un tale risarcimento possiamo senza dubbio includere quelle riguardanti i casi di privazioni arbitrarie della vita, sparizioni forzate incluse.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha costantemente imposto un risarcimento per i danni morali conseguenti a questo illecito, sottolineando l’aspetto qualitativo

¹⁵⁰ Mixed Claims Commission United States-germany, Opinion in the *Lusitania* Cases, cit., 40.

¹⁵¹ Young, Webster and James, cit., parr. 12-13.

¹⁵² Konig, cit., 16-17, par. 19.

¹⁵³ Comm. 110/1981, *Viana Acosta v. Uruguay*.

¹⁵⁴ *Velasquez-Rodriguez*, cit., par. 50.

delle violazioni in questione laddove, pur riscontrando unicamente la violazione di obblighi positivi a carico dello Stato volti a reprimere le violazioni dell'art. 2, i giudici tuttavia non mancano di accordare un risarcimento per danni morali *“having regard to the gravity of the violations”*¹⁵⁵.

Questo principio che nell'ambito della prassi è ormai fortemente consolidato e seguito, ha avuto due sole eccezioni con i casi *Finucane* e *McCann*, entrambi concernenti il Regno Unito. Nel secondo caso, concernente l'uccisione di alcuni terroristi dell'IRA a Gibilterra, la Corte dopo aver accertato la violazione dell'art. 2 della Convenzione, concludeva che *“having regard to the fact that the three terrorist suspects who were killed had been intending to plant a bomb in Gibraltar, the Court does not consider it appropriate to make an award under this head. It therefore dismisses the applicant's claim for damages”*¹⁵⁶.

Tuttavia il carattere strettamente eccezionale di questo procedimento è confermato dalla successiva prassi dal momento che i giudici europei hanno ribadito la necessità di prevedere un risarcimento per danni morali in virtù della gravità della fattispecie in causa.

Analoghe conclusioni possono essere tratte dalla prassi della Corte interamericana, volta a imporre risarcimenti per danni morali in presenza di privazioni arbitrarie della vita o sparizioni forzate, che implica l'impossibilità per lo Stato di contestarne l'esistenza a fronte di violazioni di questo tipo, dal momento che i danni morali vengono assunti quali impliciti in ragione della gravità delle violazioni in causa.

Ulteriori casi in cui viene affermata la necessità di disporre un risarcimento per danni morali sono quelli riguardanti gravi maltrattamenti fisici o psicologici compiuti dallo Stato nei confronti delle vittime. La Corte europea ha costantemente concesso risarcimenti ai ricorrenti per entrambe le fattispecie di illecito, dal momento che è chiaro il legame tra la gravità della condotta accertata e la necessità di intervenire sui pregiudizi di carattere non materiale arrecati per mezzo di un risarcimento, ribadendo ancora una volta dunque l'aspetto qualitativo

¹⁵⁵ *Yasa v. Turkey*;
Gulec v. Turkey;
Ergi v. Turkey.

¹⁵⁶ *McCann and Others v. The United Kingdom*, 27/7/1995, par. 219.

delle violazioni nel valutare le richieste di indennizzo. E' possibile citare i casi *Ribitsch*, a proposito di trattamenti inumani o degradanti, secondo cui “*the applicant suffered undeniable non-pecuniary damage*¹⁵⁷”, mentre per l'ipotesi di tortura viene in soccorso il caso *Selmouni* ove i giudici dispongono un risarcimento tenendo conto della “*extreme seriousness of the violations of the Convention*¹⁵⁸”.

Stessa linea interpretativa seguita anche dalla Corte interamericana che, a fronte di gravi maltrattamenti fisici o psichici, ha costantemente imposto agli Stati coinvolti la concessione di un risarcimento per i danni morali, come ricavabile dal caso *Tibi* ove si afferma che “*This Court deems that it can be assumed that this type of violations cause those who suffer them non-pecuniary harm*¹⁵⁹”.

In materia di privazioni arbitrarie della libertà personale invece, la prassi è molto meno concorde ed omogenea. Nonostante infatti venga riconosciuto un risarcimento per i danni morali in numerosi casi, non mancano tuttavia ipotesi in cui avviene il contrario, come se violazioni di queste garanzie, che includono svariate fattispecie, quali ad esempio il diritto ad essere condotti davanti ad un giudice o altre garanzie procedurali, assumessero un carattere di illecito minoris generis rispetto ad una detenzione totalmente arbitraria. Posto che la prassi maggioritaria è orientata a concedere un risarcimento, in ambito europeo possono comunque registrarsi delle discrepanze. Raffrontando i casi *K.-F. v. Germany*¹⁶⁰ e *Rainen v. Finland*¹⁶¹, ove a fronte di detenzioni illegittime estremamente simili tra loro la Corte ha nel primo caso rifiutato di concedere il risarcimento mentre lo ha accordato nel secondo procedimento.

La differenza di approccio è determinata dal fatto che i giudici hanno ravvisato, nel secondo caso, ulteriori elementi che determinano una presenza più certa di gravi pregiudizi psicologici per la vittima, che era stata incappucciata per tutto il periodo in questione. Questo ulteriore elemento dunque permetteva di rilevare l'insorgere nell'individuo di un timore personale di una certa rilevanza, che si collocava oltre

¹⁵⁷ *Ribitsch v. Austria*

¹⁵⁸ *Selmouni v. France*.

¹⁵⁹ *Tibi v. Ecuador*.

¹⁶⁰ *K.-F. V. Germany*, 27/11/1997.

¹⁶¹ *Rainen v. Finland*, 16/12/1997.

la soglia minima rappresentata dalla frustrazione per essere stato arbitrariamente privato della propria libertà personale per un determinato lasso di tempo.

Oltre a tutto ciò giocano un elemento chiave in tale determinazione anche le caratteristiche delle vittime e le motivazioni iniziali della detenzione, così come in altri casi i giudici reputano come elemento fondamentale nella determinazione di un eventuale risarcimento la pericolosità sociale del soggetto. Ad esempio nel caso *Erkalo v. Netherlands*, i giudici negano il risarcimento per danni morali pur avendo accertato la violazione dell'art. 5.1 della Convenzione in virtù della detenzione illegale per soli 82 giorni dell'individuo in attesa che venisse trovata una sistemazione clinica. I giudici enfatizzando le turbe psichiche della vittima, condannata per due omicidi volontari, ritennero che queste circostanze potesse portare ad una giustificata restrizione della libertà personale del soggetto, asserendo dunque che le caratteristiche personali del soggetto giocano un ruolo rilevante nella valutazione sul risarcimento¹⁶².

Allargando lo sguardo ai vari sistemi internazionali di controllo tuttavia, si può notare come nella quasi totalità dei casi vi sia la tendenza a riconoscere e concedere il risarcimento per danni morali.

La Corte interamericana per esempio ha costantemente ammesso risarcimenti per danni morali in relazione a privazioni in totale assenza di titoli giuridici della libertà personale, a tal proposito è possibile citare il caso *Suarez-Rosero* relativo ad un individuo sottoposto ad una "incommunicado detention"¹⁶³.

In relazione ad altre violazioni dei diritti umani la prassi si presenta ancor più variegata, anche se è comunque possibile constatare come il riconoscimento di un risarcimento per i danni morali venga accordato, ma solo in presenza di un evidente pregiudizio psicologico in danno della vittima laddove l'azione statale illecita sia accompagnata da azioni coercitive nei suoi confronti. Nei vari sistemi di protezione in sostanza, per ottenere un risarcimento per danni morali occorre dimostrare che gli effetti dell'illecito sono stati superiori a una, anche se incerta, minima soglia di gravità.

¹⁶² *Erkalo v. Netherlands*, 2/9/1998.

¹⁶³ *Suarez-Rosero*, *Reparations and Costs*, cit., 3732.

Ovviamente la quantificazione del danno morale risulta ancora più complicata in virtù del carattere di intangibilità dei pregiudizi sofferti dalle vittime, anche se tradizionalmente si richiama quale elemento determinante nelle valutazioni la necessità di ricorrere a considerazioni di carattere equitativo. Come constatato anche dalla Commissione del diritto internazionale, gli organismi di controllo ricorrono a determinazioni basate su criteri equitativi dal momento che i pregiudizi non materiali sono “*usually quantified on the basis of an equitable assessment*”¹⁶⁴. Ulteriori elementi in grado di incidere sul quantum del risarcimento sono la gravità qualitativa delle violazioni contestate allo Stato, le caratteristiche personali della vittima, l’eventuale contributo del ricorrente alla realizzazione della violazione.

Nella prassi del sistema europeo si può assistere ad un continuo ricorso alla valutazione equitativa ai fini della determinazione dei danni morali, anche se introducendo spesso elementi di specificazione. Occorre osservare infatti che la tendenza della Corte è pur sempre quella di ridurre le richieste dei ricorrenti anche nei casi in cui un risarcimento viene effettivamente concesso¹⁶⁵. La Corte è tendenzialmente restia a concedere l’intero ammontare richiesto e usualmente dispone un risarcimento omnicomprensivo che include sia i danni materiali che quelli morali¹⁶⁶. Solo in pochi casi i giudici hanno concesso in toto gli ammontari richiesti in virtù della gravità specifica dei singoli casi¹⁶⁷. Tra i procedimenti più rilevanti è possibile citare quelli relativi all’eccessiva durata dei procedimenti interni istituiti per ottenere un risarcimento a causa di infezioni da HIV subite a seguito di trasfusioni¹⁶⁸, oppure alcuni procedimenti nei confronti della Russia in merito alle uccisioni perpetrate in Cecenia¹⁶⁹.

Questa linea di tendenza, che porta generalmente a ridurre almeno in parte le richieste dei ricorrenti, è rinvenibile anche nella prassi degli altri organi internazionali di controllo.

¹⁶⁴ Commentario CDI 2001, cit., 102, par. 19.

¹⁶⁵ *Kakamoukas and Others v. Greece*.

Wasserman v. Russia.

Shedov v. Russia.

¹⁶⁶ *Selomouni*, cit., 188, par. 123.

¹⁶⁷ *Van Boven, Victim’s rights*, MPEPIL, 2008.

¹⁶⁸ *Richard v. France*, 22/4/1998, in Reports.

¹⁶⁹ *Isayeva v. Russia*.

Al termine di questa esposizione sul risarcimento come forma di riparazione per le violazioni di diritti umani è possibile notare la rilevanza rivestita dal risarcimento. Svolge infatti un ruolo fondamentale in tutti quei casi in cui altre forme di riparazione non sono materialmente possibili, ponendo rimedio sia a pregiudizi di tipo materiale che a quelli di tipo morale. Tutto ciò considerando pur sempre i vincoli e i parametri cui tale forma di riparazione è sottoposta, venendo vagliata attentamente dai giudici prima di trovare applicazione. La prassi ha però dimostrato quanto essa sia comunque diffusa tra i vari organismi internazionali di controllo sui diritti umani e quanto sia diventata indispensabile soprattutto nei casi di violazioni più gravi di norme internazionali.

3. Organismi internazionali di controllo sui diritti umani: poteri in materia di riparazione e prassi

a. I tribunali internazionali sui diritti umani

Alcuni trattati internazionali sui diritti umani contemplano, oltre all'elencazione dei diritti sanciti, anche delle disposizioni finalizzate alla creazione di tribunali competenti a giudicare violazioni concernenti le norme previste dai trattati stessi. Questi tribunali nel tempo sono diventati anche titolari di poteri in materia di riparazione. La concreta possibilità di indicare misure di riparazione è prevista dalla Convenzione europea ex art. 41, ma analoghe previsioni sono predisposte anche nel sistema interamericano e in quello africano. Si andranno dunque ad esaminare i poteri previsti in ciascun sistema normativo in materia di riparazione per individuare anche principi comuni in grado di regolare la materia, e per comprendere appieno quali sono le forme di riparazione più adeguate nei casi di violazione di diritti umani in ciascuna area normativa esaminata.

b. Il sistema previsto nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo

La Convenzione Europea dei diritti dell'uomo ha rappresentato nel tempo il primo sistema regionale di protezione dei diritti umani nell'ambito del quale sia gli Stati che gli individui erano ammessi a presentare ricorsi ad organismi internazionali per denunciare la violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione stessa.

Ciò che rende peculiare il sistema europeo rispetto ad altri è il pieno diritto per gli individui di presentare ricorso al Tribunale, prevedendo dunque una piena legittimazione per l'individuo di ricorrere autonomamente alle istanze internazionali. Nel sistema della CEDU inoltre occorre porre attenzione anche all'interazione che si sviluppa tra Corte europea, Stato responsabile e Comitato dei

Ministri, interazione che in non poche occasioni ha creato numerosi problemi, come nel caso *Scozzari and Giunta v. Italy*¹⁷⁰.

Fondamentale nell'analizzare i poteri in ambito europeo è l'art. 41 della Convenzione il cui criterio ispiratore nel definire la riparazione è quello di garantire una piena riparazione rispetto ai pregiudizi sofferti dalle vittime, come più volte affermato dalla Corte: “*a judgment in which the Court finds a breach imposes on the respondent State a legal obligation to put an end to the breach and make reparation for its consequences in such a way as to restore as far as possible the situation existing before the breach*”¹⁷¹. In seguito la Corte ha anche fatto proprie le affermazioni espresse dalla Corte Permanente di Giustizia Internazionale nel caso *Officine di Chorzow*¹⁷², che rappresentano il parametro di riferimento della riparazione in relazione all'illecito internazionale.

Stabilito il ruolo dell'art. 41, va comunque notato che per lungo tempo il meccanismo previsto dalla Convenzione europea ha avuto un approccio restrittivo riguardo le misure che la Corte può di sua iniziativa imporre agli Stati. Nel corso degli anni infatti, la Corte si è espressa negativamente circa la possibilità di accogliere le istanze di ricorrenti che richiedevano ad esempio l'annullamento di una condanna penale¹⁷³; garanzie circa la non applicazione di sanzioni corporali ai fanciulli¹⁷⁴; permessi per risiedere nel territorio dello Stato¹⁷⁵; garanzie di ripristino dei legami affettivi tra genitori naturali e figli sottratti¹⁷⁶; la predisposizione di indagini circa privazioni arbitrarie della vita¹⁷⁷; ecc. ecc.

Il rigetto di istanze di questo tipo veniva giustificato da parte dei giudici sulla base dell'assenza della possibilità di accogliere determinate richieste in base alla CEDU, tramite il ricorso a considerazioni estremamente generiche. Dopo numerose critiche mosse da più parti, negli ultimi anni l'atteggiamento della Corte si è ammorbidito anche sotto la spinta del Comitato dei Ministri. Un primo

¹⁷⁰ *Scozzari and Giunta v. Italy*, 13/7/2000, in Reports.

¹⁷¹ *Papamichalopoulos and Others v. Greece*.

Akdivar and Others v. Turkey.

¹⁷² *Factory at Chorzow*, cit., 47.

¹⁷³ *Albert and Le Compte v. Belgium*.

¹⁷⁴ *McGoff v. Sweden*, 26/10/1984.

¹⁷⁵ *Gillow v. The United Kingdom*, 14/9/1987

¹⁷⁶ *W. v. The United Kingdom*, 9/6/1988

¹⁷⁷ *Ulku Ekinci v. Turkey*, 16/7/2002.

esempio di cambiamento e superamento della precedente impostazione è dato da quelle sentenze nelle quali i giudici di Strasburgo indicano nella restituzione dei beni la miglior forma di riparazione che poteva essere messa in atto dallo Stato.

Un primo esempio si rinviene nel caso *Papamichalopoulos* in cui, in relazione all'illegitima espropriazione di alcuni terreni da parte del governo greco, la Corte sottolinea che *“the respondent State is to return to the applicants, within six months, the land in issue...including the buildings on it”* oppure *“failing such a restitution, the respondent State is to pay the applicants”* un risarcimento per i danni morali, materiali e le spese sostenute dai ricorrenti.

Nonostante in questi primi casi la Corte abbia modificato il precedente orientamento, tuttavia da un'attenta analisi emerge come questo primo cambiamento sia stato ancora estremamente timido all'inizio dal momento che in questi primi procedimenti la Corte si limita ad attribuire alla riparazione in forma specifica una preferenza rispetto al risarcimento monetario, poiché, nel momento in cui lo Stato non voglia provvedervi, esso potrà adempiere ai suoi obblighi tramite una riparazione per equivalente.

Dopo le numerose critiche piovute sulla Corte per questo atteggiamento, che secondo i suoi detrattori produceva un ingiusto vantaggio per lo Stato che risulterebbe assolto dal dovere primario della restituzione, la Corte ha successivamente fatto delle ulteriori timide aperture verso la diretta indicazione delle misure necessarie alla fattispecie in causa.

A differenza di questa prassi, le sentenze più recenti della Corte europea manifestano un cambiamento molto più marcato nell'impostazione dei giudici riguardo i loro poteri in materia. A partire dal 2004 numerose sentenze infatti evidenziano un atteggiamento ben differente da parte della Corte riguardo le diverse misure di riparazione da predisporre in favore delle vittime.

A partire da tale data infatti, la Corte ha iniziato ad identificare in via autonoma le diverse misure di riparazione da imporre agli Stati nei singoli casi, effettuando così delle aperture significative verso un'interpretazione molto più elastica della materia in esame. In alcuni casi dunque la Corte, distanziandosi dal passato, non si è più limitata ad interessarsi solo al tema del risarcimento monetario ma ha

iniziato ad imporre anche delle specifiche misure nei confronti dello Stato convenuto, specialmente nei casi di illecito a carattere continuato.

Ad esempio nei procedimenti concernenti detenzioni illegittime, la Corte ha di propria iniziativa indicato che *“by its very nature, the violation found in the instant case did not leave any real choice as to the measures required to remedy it. In these conditions, having regard to the particular circumstances of the case and the urgent need to put an end to the violation of article 5 and article 6 of the Convention, the Court considers that the respondent State must secure the applicant’s release at the earliest possible date”*¹⁷⁸.

E’ possibile rinvenire una diretta indicazione delle misure di riparazione in forma specifica anche in quei procedimenti in cui venivano in considerazione gravi violazioni delle norme di garanzia processuale tutelate e sancite dall’art. 6 della CEDU. E’ il caso del procedimento *Sejdovic* dove, pur negando la concessione di risarcimenti, la Corte, esaminando le misure richieste ai sensi dell’art. 41, ha indicato che *“the most appropriate form or redress would, in principle, be trial de novo or the reopening of the proceedings, in due course and in accordance with the requirements of article 6”*¹⁷⁹.

Prese di posizioni analoghe sono riscontrabili anche nei casi *Somogyi*¹⁸⁰ e *R.R.*¹⁸¹, in cui i giudici hanno contrastato le indicazioni statali sulla non necessità di porre in essere le misure idonee per ristabilire la situazione antecedente all’illecito, attraverso la riapertura del procedimento.

Questa tendenza è stata poi successivamente seguita dalla Corte anche in relazione ad ulteriori tipi di violazioni dell’art. 6 della Convenzione come la mancanza di indipendenza ed imparzialità dell’autorità giudiziaria, come rilevabile in numerosi procedimenti a carico della Turchia nei quali i giudici ribadiscono l’obbligo di riaprire i procedimenti giudiziari come disposto nei casi *Gencel*¹⁸², *Tahir Duran*¹⁸³, *Ocalan*¹⁸⁴, *Kounov*¹⁸⁵, oppure in altri procedimenti relativi al Belgio

¹⁷⁸ Assanidze, cit., 275, par. 203;

Ocalan v. Turkey, 12/5/2005, in Reports.

¹⁷⁹ Sejdovic v. Italy, 10/11/2004.

¹⁸⁰ Somogyi v. Italy, 18/5/2004.

¹⁸¹ R.R. c. Italie, 9/6/2005.

¹⁸² Gencel c. Turquie.

¹⁸³ Tahir Duran c. Turquie.

¹⁸⁴ Ocalan, cit., 198, par. 210.

laddove si stabilisce “*its settled case-law to the effect that in the event of a violation of article 6 of the Convention...the most appropriate form of redress would,in principle,be trial de novo or the reopening of the proceedings,in due course and in accordance with the requirements of article 6 of the Convention*¹⁸⁶”.

Nei casi invece in cui viene in rilievo il problema della durata eccessiva dei procedimenti interni la Corte ha indicato allo Stato l’obbligo di procedere ad una rapida conclusione dei casi. E’ quindi possibile citare come ulteriori esempi di una diretta indicazione delle misure di riparazione da parte della Corte europea, a seguito del mutamento di orientamento, il caso *Karanovic*, relativo alla mancata esecuzione di una sentenza della Camera dei diritti umani per la Bosnia Erzegovina in materia pensionistica favorevole al ricorrente, dove la Corte, dopo aver valutato che “*the violation found in the instant case, by its very nature, does not leave any real choice as to the measures required to remedy it*” conclude affermando “*the respondent State must secure the enforcement of the Human Rights Chamber’s decision at issue by way of transferring the applicant to the FBH Fund*¹⁸⁷”, iscrivendo dunque il ricorrente al fondo pensionistico richiesto.

Ovviamente il fatto che nel tempo la Corte abbia modificato il proprio approccio e il proprio orientamento non ha significato un totale superamento del principio secondo cui spetta poi agli Stati, supervisionati dal Comitato dei Ministri, la concreta scelta delle misure più opportune da porre in essere per dare esecuzione alle sentenze, dal momento che in svariate occasioni i giudici non hanno ritenuto necessario specificare le azioni specifiche da dover attuare né hanno accolto dettagliate richieste dei ricorrenti.

Un’esemplificazione di questo atteggiamento è fornita dal caso *De Clerck*¹⁸⁸, dove la Corte rileva direttamente il risultato finale che dovrà essere raggiunto, ovvero un’accelerazione del procedimento interno, e niente più. Allo stesso modo nel caso *Abbasov*¹⁸⁹, la Corte si è limitata a richiedere agli Stati di raggiungere l’obiettivo prefissato nella sentenza ma senza per questo andare ad approfondire né

¹⁸⁵ Kounov c. Bulgarie.

¹⁸⁶ De Clerck c. Belgique.

¹⁸⁷ Karanovic v. Bosnia and Herzegovina.

¹⁸⁸ De Clerck, cit., par.99-101.

¹⁸⁹ vedi Abbasov, cit.

specificare le caratteristiche dettagliate che queste azioni dovranno poi presentare, sottolineando ancora una volta la responsabilità primaria che resta in capo agli Stati circa le scelte e le azioni da adottare.

E' necessario segnalare anche il mutato atteggiamento della Corte non solo nei procedimenti focalizzati sull'adozione di misure a carattere individuale, ma anche nei casi in cui i giudici si soffermano su misure a carattere più generale necessarie per porre fine alle violazioni contestate e soprattutto per evitare reiterazioni dell'illecito. Questa possibilità di intervento da parte della Corte è stata avallata e riconosciuta dal Comitato dei Ministri che attraverso la Risoluzione (2004) 3 relativa ai "*judgments revealing an underlying systemic problem*"¹⁹⁰, partendo dal presupposto che l'esecuzione delle sentenze risulterebbe più facilmente controllabile se la Corte riscontrasse direttamente l'esistenza di problemi strutturali, invita i giudici europei a "*to identify, in its judgments finding a violation of the Convention, what it considers to be an underlying systemic problem and the source of this problem, in particular when it is likely to give rise to numerous applications, so as to assist states in finding the appropriate solution and the Committee of Ministers in supervising the execution of judgments*".

La Corte si è dunque basata su queste indicazioni per disporre misure di carattere generale tali da evitare ripetizioni dell'illecito e ridurre dunque la possibilità che la Corte venga adita per casi simili e numerosi in virtù dell'esistenza di gravi problemi strutturali negli ordinamenti giuridici statali. Ciò significa che la Corte, nelle sue sentenze, ha la necessità di esplicitare l'esistenza di problemi strutturali in un ordinamento interno statale.

I giudici a partire dal procedimento *Broniowski* non si sono limitati più a sottolineare l'esistenza di una situazione statale deficitaria che imponeva l'adozione di misure a carattere generale. In numerosi procedimenti hanno provveduto essi stessi ad indicare il contenuto che le misure avrebbero dovuto avere per essere conformi all'obbligo di dare piena esecuzione alle sentenze.

Esempi di questo tipo di interventi, volti a rendere più incisiva la Corte facendo in modo di migliorare l'ordinamento interno degli Stati per permettere, a loro di

¹⁹⁰ Res. (2004) 3 of the Committee of Ministers on judgments revealing an underlying sistemi prole.

eseguire più agevolmente le sentenze della Corte, ed alla Corte stessa di poter controllare più facilmente il processo di esecuzione delle sentenze da essa rese e dunque dell'applicazione delle conseguenti misure di riparazione predisposte, sono il caso *Hutten-Czapska* dove la Corte afferma che *“the respondent State must, above all, through appropriate legal and/or other measures, secure a reasonable level of rent to the applicant and those similarly situated, or provide them with a mechanism mitigating the above-mentioned consequences of the State control of rent increases for their right to property¹⁹¹”*.

Dalla recente prassi è dunque possibile notare il cambiamento di impostazione da parte della Corte rispetto alla precedente giurisprudenza. I giudici europei infatti si sono ritenuti competenti a indicare misure di carattere individuale ma anche generale. Hanno quindi assunto un ruolo di indicazione e valutazione delle azioni e delle misure da adottare da parte degli Stati, ruolo che per lungo tempo era stato svolto dal Comitato dei Ministri in virtù di un atteggiamento restrittivo da parte della Corte nei confronti dei propri poteri in materia di riparazione.

Fermo restando il principio della totale autonomia degli Stati nella scelta dei mezzi attraverso i quali adeguarsi alle sentenze, riscontrabile nei casi in cui la Corte si limita a richiedere la cessazione della condotta illecita lasciando dunque ampi margini di autonomia agli Stati, tuttavia nel tempo si è sempre più accentuata la tendenza ad imporre misure precise, dettagliate, non limitate alla semplice imposizione di un risarcimento monetario, mutamento dovuto in parte anche alle difficoltà riscontrate in sede di esecuzione delle sentenze in virtù dell'inerzia statale rispetto al dovere di adottare misure di riparazione ulteriori e diverse rispetto al risarcimento, finalizzate a rimuovere quanto più possibile le conseguenze dell'illecito.

Non è tuttavia possibile analizzare il sistema europeo di controllo sui diritti umani, e la prassi relativa alle forme di riparazione che in tale ambito vengono imposte a fronte di violazioni di norme sui diritti umani, senza menzionare anche il ruolo svolto dal Comitato dei Ministri che ha prestato a lungo e influentemente il proprio contributo per realizzare una piena riparazione della parte lesa ed evitare

¹⁹¹ *Hutten-Czapska v. Poland*, 22/2/2005.

una semplice monetizzazione degli illeciti contestati, a fronte delle restrizioni che a lungo la Corte ha posto al proprio raggio d'azione.

La Corte stessa ha più volte riconosciuto come spetti agli Stati adottare le misure più idonee a raggiungere determinati scopi, sebbene l'accertamento della violazione comporti *“a legal obligation to put an end to such breach and make reparation for its consequences in such a way as to restore as far as possible the situation existing before the breach”*¹⁹², tuttavia la discrezionalità degli Stati non è assoluta ma è vincolata e limitata dal lavoro svolto dal Comitato dei Ministri che vigila sull'effettiva concessione del risarcimento previsto e imposto dalla Corte europea, e vigila anche sull'adeguatezza delle misure interne adottate per eliminare tutte le conseguenze negative prodotte dalla violazione.

L'art. 46 della Convenzione stabilisce che *“1. The High Contracting Parties undertake to abide by the final judgment of the Court in any case to which they are parties. 2. The final judgment of the Court shall be transmitted to the Committee of Ministers, which shall supervise its execution”*. Questa azione di controllo, che da un punto di vista procedurale si articola e si sviluppa in più fasi diverse, porta a sviluppare un dialogo intenso tra il Comitato stesso e lo Stato responsabile, dialogo ritenuto fondamentale per permettere al Comitato di svolgere nella maniera più appropriata il proprio ruolo di controllo.

Questo compito viene svolto attraverso numerosi strumenti, quali le risoluzioni *“interinali”* o *“provvisorie”* che hanno la funzione di invitare gli Stati ad adottare misure peculiari per adempiere ai propri obblighi, qualora venga reputato che le misure indicate dallo Stato responsabile per eliminare le conseguenze dell'illecito non siano sufficienti a rimediare alle violazioni contestate.

Il Comitato dei Ministri ha dunque assistito negli anni al passaggio da un ruolo meramente passivo ad uno pienamente attivo al fine di colmare le lacune che il sistema europeo di controllo e di protezione delle norme sui diritti umani aveva manifestato negli anni relativamente alla tematica della riparazione.

Il ruolo del Comitato, svolto in maniera complementare alla Corte europea, rappresenta dunque un tassello fondamentale per poter garantire una piena esecuzione delle sentenze emanate dalla Corte stessa, e dunque per garantire

¹⁹² Marckx, cit., par. 58.

l'applicazione corretta e piena delle misure di riparazione che da tali sentenze ne derivano.

Al termine di questa disamina sui poteri degli organismi di controllo dei diritti umani nell'ambito della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, è possibile affermare che non vi siano nel sistema europeo delle limitazioni insuperabili, pattizie o frutto della prassi, alla possibilità di realizzazione di una piena riparazione a fronte di illeciti internazionali lesivi dei diritti umani. E' stato analizzato e riportato l'atteggiamento della Corte, e del Comitato, a fronte di determinate violazioni e le diverse forme di riparazione che vengono riconosciute e predisposte, ed è stato possibile vedere anche come l'atteggiamento iniziale e restrittivo della Corte sia mutato profondamente nel tempo approdando ad un approccio molto più elastico nei confronti delle misure di riparazione da poter imporre agli Stati che ad oggi sono ben più specifiche e dettagliate di quanto non fossero in passato.

c. I poteri in materia di riparazione nel sistema della Corte interamericana dei diritti dell'uomo

Mentre nell'ambito europeo andava affermandosi il sistema di tutela dei diritti umani che è stato appena discusso, anche l'Organizzazione degli Stati americani si è impegnata nello sviluppo di un meccanismo regionale di protezione dei diritti dell'uomo. Si è provveduto ad una progressiva evoluzione di questo sistema regionale fin dalla Dichiarazione interamericana dei diritti dell'uomo attraverso la redazione dei trattati e della fondamentale Convenzione interamericana dei diritti umani che ha visto la luce nel 1969, e attraverso l'istituzione di due organi di controllo distinti che esaminano ricorsi individuali o interstatali relativi a violazioni dei diritti umani: la Commissione e la Corte interamericana dei diritti dell'uomo.

La Corte non prevede un accesso diretto ad essa da parte dei ricorrenti, a differenza dell'attuale sistema europeo, ed è competente ad esaminare reclami individuali se sottoposti dallo Stato convenuto o da parte della Commissione interamericana alla quale gli individui devono rivolgersi in via preliminare (solo nel caso in cui lo Stato coinvolto nella controversia sia parte della Convenzione ed abbia espressamente accettato la giurisdizione dell'organo giudicante).

L'aspetto fondamentale concerne i poteri di cui dispone la Corte interamericana in materia di riparazione sulla base dell'art. 63.1 della Convenzione, che prevede: *"If the Court finds that there has been a violation of a right or freedom protected in this Convention, the Court shall rule that the injured party be censured the enjoyment of his right or freedom that was violated. It shall also rule, if appropriate, that the consequences of the measure or situation that constituted the breach of such right or freedom be remedied and that fair compensation be paid to the injured party"*.

L'articolo 63.1 dunque permette alla Corte di richiedere allo Stato convenuto tutte quelle misure che ritenga necessarie per eliminare le conseguenze dell'illecito. Una differenza fondamentale col sistema europeo deriva dal fatto che mentre l'art. 41 della CEDU dispone che la Corte Europea possa disporre una *"just satisfaction"* nei confronti dell'individuo solo nei casi in cui l'ordinamento interno sia in grado di fornire una riparazione solo parziale e non completa, l'art. 63.1

della Convenzione interamericana invece non pone nessun limite e dunque non vincola minimamente da questo punto di vista l'azione della Corte, evitando quindi di imporre analisi circa la possibilità dell'individuo di ottenere o meno una totale riparazione all'interno del proprio ordinamento statale.

La Corte interamericana dunque si è espressa sul punto stabilendo che *“this article does not refer to or limit the ability to ensure the effectiveness of the means of reparation available under the internal law of the State party responsible for the violations, so it is not limited by the defects, imperfections or deficiencies of national law, but functions independently of it¹⁹³”*.

Analogamente al sistema europeo designato dall'art. 41 della CEDU invece, questo articolo non stabilisce un automatismo nel diritto alla riparazione in favore delle vittime, dal momento che l'art. 63.1 è chiaro nello stabilire che la Corte imporrà misure di riparazione *“if appropriate”*, come stabilito nel caso *Velasquez-Rodríguez v. Honduras*.

Nei primi tempi la Corte interamericana si limitava a richiedere, nella sentenza di merito, alle parti coinvolte di raggiungere un accordo sulla riparazione, realizzabile entro sei mesi, e rinviando dunque a tale data per un più attento esame della problematica. Dal momento però che solo in rarissime occasioni le parti sono state in grado di siglare e raggiungere questo tipo di accordo prima della scadenza del termine imposto, qualora il contrasto permanesse tra le parti una volta trascorso il periodo indicato nella sentenza di merito, la Corte era solita procedere all'apertura del procedimento relativo alla definizione della sentenza che poi era oggetto di una sentenza separata.

Nel caso invece che l'intesa tra le parti venisse raggiunta, non veniva comunque lasciato ad esse un totale e completo libero arbitrio in quanto la Corte si riservava comunque una valutazione circa l'equità dell'accordo, come ad esempio nel caso *Barrios Altos*, in cui la Corte ha provveduto a valutare l'equità dell'accordo raggiunto tra lo Stato e le parti coinvolte. Nel caso specifico, per la Corte l'accordo *“is in conformity with the American Convention on Human Rights and it*

¹⁹³ Velasquez-Rodríguez v. Honduras.

*contributes to the attainment of its object and purpose*¹⁹⁴”,riservandosi così la supervisione sulla realizzazione delle misure previste ed indicate.

Nella prassi più recente invece è possibile notare come i giudici tendano costantemente a decidere sulla riparazione da accordare all’individuo direttamente nell’ambito della sentenza,evitando dunque di rinviare la questione ad una fase successiva e senza tentare di permettere alle parti di raggiungere un accordo tra loro. E’ possibile in proposito citare il primo procedimento in cui la Corte decise di risolvere la tematica della riparazione direttamente nel giudizio di merito,ovvero il caso *Gangaram Panday v. Suriname*.

Elemento determinante in questo mutamento di approccio da parte della Corte è stata la presa d’atto dell’atteggiamento non sempre costruttivo da parte degli Stati in sede di accordo,volendo così evitare dilazioni di tempo nel tentativo spesso superfluo di raggiungere intese. In altri casi invece,come ad esempio il procedimento *Constitutional Court Case (Aguirre Roca,Rey Terry and Revoredo Marsano v. Perù)*,riferito all’illegittima esautorazione dai loro incarichi di tre giudici della Corte Costituzionale peruviana,la Corte ha provveduto a delineare già nel giudizio di merito la riparazione quando lo Stato coinvolto aveva autonomamente eliminato le più gravi conseguenze prodotte dalle violazioni. Nel caso specifico,mentre il caso era ancora pendente dinanzi alla Corte interamericana,il Parlamento peruviano aveva ordinato il reintegro dei tre giudici nelle loro funzioni. La Corte dunque,considerato esaurito l’oggetto principale della richiesta di riparazione avanzata,si pronunciava ugualmente sul dovere del Perù di concedere un risarcimento ai soggetti per il periodo in cui non avevano potuto svolgere le loro funzioni e per le spese incorse.

Nell’ambito del sistema interamericano di tutela dei diritti umani oltre alla Corte svolge un ruolo fondamentale anche la Commissione interamericana dei diritti dell’uomo che ha l’esplicito mandato per l’esame dei ricorsi individuali nei quali si contestava la violazione dei diritti sanciti nella Dichiarazione del 1948 da parte degli Stati membri dell’Organizzazione degli Stati Americani. La Commissione ha il compito di accertare,dopo un esame di merito,una violazione,e nel caso predisporre un primo rapporto preliminare di carattere confidenziale in cui

¹⁹⁴ Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre et al. v. Peru).

suggerire le misure da adottare per rimuovere le conseguenze della condotta illecita. Nel caso in cui lo Stato non adempia e il caso non sia stato trasferito alla Corte, la Commissione realizza un secondo e definitivo rapporto in cui, ex art. 51.2 della Convenzione, *“Where appropriate, the Commission shall make pertinent recommendations and shall prescribe a period within which the State is to take the measures that are incumbent upon it to remedy the situation examined”*.

Tramite questo articolo dunque si attribuisce esplicitamente alla Commissione il potere di indicare le misure di riparazione ritenute necessarie e idonee per rimediare all'illecito. Questo ha comportato il formarsi nel tempo di una ricca prassi della Commissione in merito alle misure di riparazione per violazione dei diritti umani, decisioni nelle quali raramente la Commissione si è limitata ad accertare l'avvenuta commissione dell'illecito da parte dello Stato o a richiamare genericamente l'obbligo per lo Stato di fornire una riparazione alle vittime coerente con i principi elaborati all'interno del sistema interamericano. Ciò che emerge dalla prassi, è che nella quasi totalità delle decisioni la Commissione ha richiesto allo Stato l'attuazione di molteplici misure allo scopo di fornire alle vittime una completa riparazione.

d. Organismi giudiziari in tema di riparazione nell'ambito del sistema africano di protezione dei diritti umani

Nel continente africano il sistema regionale di protezione dei diritti umani si è sviluppato a partire dall'entrata in vigore, nel 1986, della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli adottata dall'Organizzazione per l'Unità africana. Per rafforzare il meccanismo di protezione è stato previsto che operi accanto alla

Commissione africana anche un tribunale regionale competente a pronunciarsi su eventuali controversie vertenti sull'applicazione della Carta. Tutto ciò ha portato all'istituzione di una Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, che nel luglio del 2008 ha assunto la nuova denominazione di Corte africana di giustizia e dei diritti umani, insieme all'approvazione di nuovi protocolli relativi al funzionamento della Corte che tuttavia devono ancora entrare in vigore.

La competenza della Corte è relativa all'interpretazione e all'applicazione della Carta africana e di “*any other human rights instrument ratified by the States concerned*”¹⁹⁵. Due sono le categorie di ricorrenti legittimati ad un ricorso dinanzi alla Corte, da un lato la Commissione africana, gli Stati e le Organizzazioni governative africane che hanno diritto di rivolgersi alla Corte; dall'altro lato sono legittimate anche le persone fisiche e le organizzazioni non governative aventi lo status di osservatori dinanzi la Commissione. La Corte al termine della fase contenziosa emana una sentenza motivata definitiva e vincolante. In materia di poteri di tipo riparatorio in capo alla Corte, l'art. 27.1 prevede che: “*If the Court finds that there has been violation of human and peoples' rights, it shall make appropriate orders to remedy the violation, including the payment of fair compensation or reparation*”.

E' dunque desumibile che non essendo imposti particolari limiti, la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli possa ordinare allo Stato qualsivoglia misura di riparazione ritenuta idonea al fine di rimediare ai pregiudizi arrecati dalla violazione, pur essendo in linea di principio esclusa la possibilità che i giudici possano deliberare dei *punitive damages* nei confronti dello Stato ritenuto responsabile.

Le possibilità di riparazione a disposizione della Corte dunque non sono limitate alla semplice concessione di un risarcimento monetario, ma vi è l'opportunità di disporre qualsiasi misura ritenuta idonea e opportuna, garantendo dunque alla Corte un notevole margine di autonomia e discrezionalità.

Nell'ambito del sistema africano accanto alla Corte opera un altro organismo che svolge funzioni di controllo ed è la Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli. Una prima ipotesi di accesso alla Commissione è data dal caso in cui

¹⁹⁵ Art. 7 del Protocollo del 1998.

uno Stato presenti un ricorso contro un'altra Parte contraente. Una seconda ipotesi di ricorso è quella dei reclami individuali, anche per fattispecie estranee alle *gross violations*, mentre è prevista, a differenza di altri sistemi, la possibilità che anche le organizzazioni non governative, agendo secondo l'istituto della *actio popularis*, possano presentare ricorsi incentrati sulle violazioni subite da determinati individui. La Commissione nel tempo non si è limitata solo ad una mera funzione d'accertamento circa i reclami individuali ma ha progressivamente incluso nelle proprie decisioni l'indicazione delle specifiche misure di riparazione che gli Stati responsabili dovrebbero porre in essere, anche se tale approccio non è stato pacifico come è possibile riscontrare nei casi *Civil Liberties Organization vs. Nigeria* (in cui dopo aver accertato la violazione degli artt. 7 e 17 della Carta in ragione di decreti governativi che sospendevano la Costituzione, la Commissione si limitava a dichiarare “*the act of the Nigeria Government to nullify the domestic effect of the Charter constitutes a serious irregularity*¹⁹⁶”) e *Commission nationale des Droits de l'homme et des Libertés vs. Chad* (in virtù di minacce alla stampa, arresti di membri dell'opposizione, uccisioni arbitrarie, torture e gravi maltrattamenti in violazione degli artt. 4, 5, 6 e 7 della Carta, la Commissione rilevava solo che “*there have been serious and massive violations of human rights in Chad*¹⁹⁷”).

Al contrario nelle più recenti decisioni invece la Commissione indica costantemente i doveri a carico degli Stati, determinando quindi le azioni richieste per rimediare alle violazioni. Dai generici inviti iniziali nei confronti degli Stati ad adottare misure idonee a rimuovere gli effetti negativi prodotti dagli illeciti internazionali commessi si è passati a formulazioni assai più dettagliate circa il contenuto concreto e specifico delle misure di riparazioni che gli Stati sono chiamati a porre in atto.

¹⁹⁶ Comm. 129/94, *Civil Liberties Organization vs. Nigeria*

¹⁹⁷ Comm. 74/92, *Commission nationale des Droits de l'homme et des Libertés vs. Chad*.

e. Organismi internazionali di controllo sui diritti umani con funzioni quasi-giurisdizionali: il Comitato dei diritti umani

Accanto ai tribunali internazionali sui diritti umani esistono ulteriori organismi internazionali di controllo che svolgono l'esame dei ricorsi individuali con funzioni cosiddette "quasi-giurisdizionali". La differenza principale di questi organismi di controllo risiede nella diversa incisività dei loro poteri, la loro attività di accertamento infatti, non ha come risultato l'emanazione di una sentenza obbligatoria ma solo decisioni di natura raccomandatoria, pur essendo competenti a ricevere reclami interstatali o individuali.

Il primo di questi organismi è il Comitato dei diritti umani, istituito dal Patto sui diritti civili e politici, competente a svolgere funzioni di controllo nell'ambito di ricorsi interstatali e di comunicazioni presentate da individui. Al termine dell'esame del ricorso il Comitato "*shall forward its views to the State Party concerned and to the individual*", tuttavia la dottrina è concorde nel ritenere di non dover attribuire carattere vincolante alle osservazioni finali. In ogni caso in cui è stato adito il Comitato non si è mai limitato ad esprimere semplicemente un parere circa l'avvenuta violazione del Patto ma ha sempre dedicato una sezione all'analisi delle misure di riparazione che lo Stato avrebbe dovuto porre in atto, ad avviso del Comitato. Nella fase di cosiddetto follow-up l'organismo di controllo può richiedere informazioni al ricorrente riguardo l'adozione da parte dello Stato delle misure di riparazione indicate.

Le norme del patto che si riferiscono al tema della riparazione, ovvero gli artt. 9.5 e 14.6, indicano l'obbligo a carico dello Stato di concedere sul piano interno specifiche forme di riparazione in favore degli individui lesi dalla violazione delle norme convenzionali. Il Comitato dunque esamina la tematica della riparazione in relazione all'accertamento di qualsiasi violazione delle norme primarie del Patto, senza limitarsi ad esaminare solo quelle per le quali il Patto stesso richiama l'obbligo statale di predisporre misure di riparazione in caso di violazione. Si indicano tutta una serie di ulteriori forme di riparazione, distinte dal risarcimento monetario, che ad avviso del Comitato possono essere idonee ad eliminare le conseguenze degli illeciti.

Nelle sue decisioni iniziali il Comitato si era limitato a richieste standardizzate con le quali si invitava lo Stato a: “*prendre des mesures efficaces pour réparer le préjudice causé*”; “*prendre des mesures efficaces pour remédier*”; “*offrir des recours utiles*”; fornire sul piano interno un ricorso che si dimostri utile al fine di garantire una riparazione, lasciando in tal modo piena libertà allo Stato circa le concrete misure ad apportare in seguito alla raccomandazione. Si è assistito negli anni ad una progressiva tendenza del Comitato ad indicare dettagliatamente le misure ritenute idonee a eliminare le conseguenze dell’illecito.

f. Camera dei diritti umani della Bosnia Erzegovina

A seguito della fine del conflitto bosniaco le parti coinvolte conclusero gli accordi di pace di Dayton, consistenti in un General Framework Agreement e 11 documenti annessi, tra cui l'Annesso n.6, firmato dalla Repubblica di Bosnia Erzegovina e dalle due entità federate che la costituiscono ovvero la Federazione di Bosnia Erzegovina e la Repubblica Srpska. In tali documenti si prevedeva l'istituzione di una Commissione sui diritti umani formata da due organi distinti competenti a decidere sulle violazioni dei diritti umani: un Ombudsperson ed una Human Rights Chamber a cui potevano accedere le presunte vittime e le ONG con il compito di portare avanti un procedimento giudiziario concluso da una sentenza di carattere obbligatorio.

Questi organi hanno svolto le loro funzioni fino al 31 dicembre 2003 quando sono stati assorbiti dalla Corte costituzionale bosniaca. Costituivano un sistema di tutela dei diritti umani peculiare in quanto, pur avendo competenza *ratione loci*, aveva una forte componente internazionale. Nel 2004 tuttavia la Corte ha cessato di funzionare e i casi pendenti sono stati trasferiti alla Human Rights Commission within the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina, che ha però perso gran parte del suo elemento internazionale.

Per quanto riguarda i poteri in materia di riparazione per violazione dei diritti umani sanciti in uno dei trattati internazionali di riferimento, l'art. XI (1) dell'Annesso n.6 prevede che: *“Following the conclusion of the proceedings, the Chamber shall promptly issue a decision, which shall address: (a) Whether the facts found indicate a breach by the Party concerned of its obligations under this agreement; and if so (b) what steps shall be taken by the Party to remedy such breach, including orders to cease and desist, monetary relief (including pecuniary and non-pecuniary injuries), and provisional measures”*.

L'articolo, ricalcando altre previsioni, sancisce la possibilità per la Camera di ordinare qualsiasi misura necessaria per riparare all'illecito, anche se nella prassi iniziale della Camera è possibile riscontrare una certa titubanza e indecisione nell'applicare misure, specie di natura satisfattoria, forse perché influenzata anche dall'iniziale atteggiamento remissivo della Corte europea del tempo, e quindi anche a fronte di gravi violazioni dei diritti umani si era inizialmente limitata alla

semplice concessione di risarcimenti in favore delle vittime senza riuscire tuttavia a garantire una completa eliminazione delle conseguenze dell'illecito.

Progressivamente questo atteggiamento è stato profondamente modificato da parte della Corte che ha iniziato ad utilizzare completamente i poteri di cui è dotata in materia, come è possibile rilevare da alcune sentenze, come *Hermas against Federation of Bosnia and Herzegovina* e *H.R. and Momani against the Federation of Bosnia and Herzegovina*, dove si è sottolineato che: “*Where it has found a breach of the Agreement, the steps which the Chamber may order the respondent Party to take include measures which will remove, alleviate or prevent damage to the applicant, as well as payment of compensation. Compensation may be awarded in particular in respect of pecuniary or non-pecuniary (moral) damage and may include costs and expenses incurred by the applicant in order to prevent the breach found or to obtain redress before. The Chamber may also address to the respondent Party orders to cease to desist, that is orders to discontinue, or refrain from taking, specific action*”.

Sulla Camera grava inoltre l'obbligo di effettuare una valutazione sulla necessità della riparazione anche in assenza di indicazioni dalla vittima, come ricavabile dalla prassi in cui la Corte ha provveduto in via autonoma ad imporre alla parte responsabile della violazione l'adozione di specifiche misure di riparazione indipendentemente dalle richieste formulate dalla vittima come ricavabile dal caso *Memic*¹⁹⁸, procedimento riguardante un individuo illegittimamente spossessato del diritto di proprietà sulla propria abitazione, in cui la Camera stabiliva misure di riparazione a favore dell'individuo nonostante egli avesse formulato unicamente la richiesta di riottenere l'abitazione, ribadendo dunque il dovere della Camera non solo di esaminare le richieste provenienti dalle vittime ma anche la competenza di pronunciarsi in via autonoma su eventuali misure di riparazione ritenute necessarie al fine di eliminare del tutto le conseguenze del fatto illecito.

¹⁹⁸ *Memic against Bosnia and Herzegovina and the Federation of Bosnia and Herzegovina*.

4. Considerazioni finali

In conclusione, per quanto riguarda la possibilità di avere un quadro omogeneo dei poteri degli organismi di controllo in materia di riparazione, è possibile affermare che la maggior parte delle disposizioni convenzionali in materia sono state redatte per attribuire ampie capacità agli organismi giudicanti di disporre le misure di riparazione in favore delle vittime più appropriate. E' stato anche possibile vedere come le Corti nel tempo abbiano utilizzato ampiamente la vasta gamma di poteri di cui sono titolari, per disporre ogni tipo di misura in grado di rimuovere gli effetti negativi prodotti dalle violazioni di norme sui diritti umani. Si è giunti a questo approccio tuttavia solo dopo tempo e in seguito a numerose sentenze e pronunce che mostravano al contrario un atteggiamento estremamente restrittivo nell'utilizzo di tali poteri.

Questo cambiamento di filosofia giuridica e di approccio ha portato anche al fiorire di svariate misure di riparazione ma soprattutto ad un uso sempre più innovativo e aperto, predisponendo forme di riparazione in passato precluse e capaci di andare ben oltre il semplice risarcimento del danno come avveniva anni addietro. Attraverso la prassi dei principali organi di controllo in materia, abbiamo potuto comprendere il ruolo svolto oggi da numerose altre forme di riparazione e le modalità con cui vengono utilizzate nei diversi sistemi regionali.

Restitutio in integrum, assicurazioni e garanzie di non ripetizione, la soddisfazione, non hanno oggi un puro e semplice ruolo ancillare nei confronti del risarcimento monetario, bensì svolgono un compito rilevante e decisivo nel contrastare le conseguenze di fatti illeciti internazionali, senza tuttavia dimenticare l'importanza che il risarcimento comunque riveste all'interno delle forme di riparazione.

E senza dimenticare oltretutto, che questo ampliamento delle diverse misure ha la funzione primaria di offrire la massima tutela possibile nei confronti delle vittime, considerata l'importanza e la gravità delle violazioni commesse che vanno ad intaccare e a ledere norme fondamentali per la tutela della vita e della dignità umana, norme fondamentali la cui violazione è in grado di arrecare perturbamenti profondi e laceranti nei confronti della persona, e a fronte dei quali l'ordinamento

internazionale ha reagito cercando di predisporre una tutela più ampia ed incisiva possibile.

CAPITOLO TERZO

LA RIPARAZIONE DEL DANNO PER VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI NEL QUADRO DI CONTROVERSIE INTERSTATALI

1. Introduzione

Dopo aver affrontato la tematica della riparazione del danno per violazione di diritti umani principalmente nell'ambito di controversie coinvolgenti singoli individui, e dopo aver analizzato le tutele approntate nei vari sistemi regionali di protezione dei diritti umani, nel presente capitolo si analizzerà la fattispecie specifica della riparazione per quelle violazioni di norme internazionali poste a tutela dei diritti umani, nell'ambito di controversie o conflitti interstatali.

Dopo aver preso in esame l'esistenza e la natura di obblighi *erga omnes*, ovvero di quegli obblighi valevoli nei confronti di tutti e la loro particolare violazione, si entrerà nello specifico del tema della riparazione nei rapporti tra Stati.

Proseguendo si tratterà di un'importante e significativa sentenza, quella che ha riguardato il caso *Cipro c. Turchia*, relativa ai crimini compiuti nel 1974 nell'isola di Cipro dalle truppe turche, che ha avuto il pregio di proporre delle significative innovazioni nell'ambito di questa materia, ma che ha anche diviso la dottrina e gli autori in merito ad alcuni punti e passaggi controversi che sono ancora oggi oggetto di dibattito.

2. La riparazione per violazione dei diritti umani nei rapporti tra Stati

Un primo tema da affrontare concerne le conseguenze giuridiche che si determinano nei rapporti fra Stati nell'ipotesi in cui uno di questi si renda responsabile di violazioni di obblighi sui diritti umani. Per ciò che riguarda i rapporti interstatali occorre chiarire dapprima le modalità dell'insorgere di un obbligo di riparazione a carico dello Stato che ha disatteso l'obbligo primario, le entità verso cui dovrà essere indirizzata la riparazione necessaria al fine di eliminare le conseguenze dell'illecito, e inoltre il contenuto materiale del rapporto di obbligazione.

In particolare va fatta presente la necessità di delineare preliminarmente il rapporto di responsabilità interstatale che si instaura a seguito della violazione degli obblighi sui diritti umani, considerato che sono proprio le peculiarità di questi obblighi ad incidere sulla tematica della riparazione. Ovviamente è ormai affermato unanimemente dalla dottrina che la violazione di norme sui diritti umani determina l'insorgere della responsabilità a carico dello Stato autore dell'illecito¹⁹⁹.

Questo principio è confermato anche dalla Commissione del diritto internazionale nei lavori sulla responsabilità statale, che afferma che in diritto internazionale ogni atto illecito, a prescindere dall'origine, comporta l'insorgere della responsabilità internazionale a carico dello Stato e di una nuova relazione giuridica ad esso connessa²⁰⁰.

Dopo questa iniziale precisazione occorre concentrarsi sugli obblighi che derivano dalle norme primarie sui diritti umani, poiché incidono in maniera diretta sull'obbligo statale di riparazione, come ad esempio avviene con l'affermazione del concetto di obblighi a carattere *erga omnes* a carico degli Stati vincolati dal rispetto di specifiche disposizioni, la cui presenza assume un'assoluta rilevanza nel configurare la relazione di responsabilità conseguente a questi illeciti e alle modalità del rapporto di riparazione.

¹⁹⁹ Lattanzi, *Garanzie*, cit., 159.

Meron, *Human rights and humanitarian norms as customary law*, Oxford, 1989, 13 ss.

Kamminga, *Inter-State accountability for violations of human rights*, Philadelphia, 1992, 127 ss.

²⁰⁰ Commentario CDI 2001, 33, par. 3.

La principale indicazione da cui la dottrina ha preso spunto per elaborare la categoria degli obblighi *erga omnes* è il celebre *obiter dictum* della Corte Internazionale di giustizia nel caso *Barcelona Traction*. In tale sentenza la Corte ha sottolineato l'esistenza di una radicale distinzione tra norme primarie che prevedono per gli Stati vincoli sinallagmatici, e disposizioni che impongono il rispetto di obblighi nei confronti di tutti i membri della Comunità internazionale, in merito al quale tutti gli Stati hanno un "*legal interest*" a che i diritti corrispondenti siano tutelati, come nel caso dei "*basic rights of human person*"²⁰¹.

Secondo la Corte infatti, "(a)n essential distinction should be drawn between the obligations of a State towards the International community as a whole, and those arising vis-à-vis another State in the field of diplomatic protection. By their very nature the former are the concern of all States. In view of the importance of the rights involved, all States can be held to have a legal interest in their protection; they are obligations *erga omnes*"²⁰².

Dunque il primo elemento che caratterizza queste disposizioni è il costituire in capo ad uno Stato obblighi nei confronti dell'insieme degli altri Stati vincolati dalla norma in oggetto, identificabili con la totalità dei membri della Comunità internazionale o con un determinato gruppo di Stati parti a un trattato multilaterale, nel caso di disposizioni pattizie che prevedono obblighi *erga omnes partes*²⁰³.

Le norme internazionali che impongono obblighi *erga omnes* si caratterizzano per lo scopo di tutelare un interesse comune e collettivo, proprio della Comunità internazionale nel suo insieme o del gruppo di Stati contraenti nell'ipotesi di norme pattizie, e non delle semplici pretese individuali dei singoli Stati. La principale scriminante per individuare in concreto le norme internazionali che impongono obblighi di questo tipo è quindi la volontà di attribuire una specifica

²⁰¹ Vedi CIG, *Barcelona Traction Case*, cit., 32, ove la Corte effettua alcune esemplificazioni degli obblighi *erga omnes*

²⁰² CIG, *Barcelona Traction Case*

²⁰³ Picone, *Obblighi reciproci e obblighi erga omnes degli Stati nel campo della protezione internazionale dell'ambiente marino dall'inquinamento*, Milano, 1983.

tutela giuridica per interessi di carattere collettivo degni di protezione giuridica, che determinano l'esistenza di vincoli solidali tra gli Stati.

Altro elemento caratterizzante queste norme è la loro capacità di permettere, tramite “un'azione collettiva degli Stati”²⁰⁴, l'effettiva tutela degli interessi comuni espressi nella disposizione che altrimenti potrebbero non trovare un'adeguata protezione. Difatti le disposizioni che prevedono obblighi *erga omnes*, essendo volte alla tutela di interessi collettivi, presuppongono che il loro rispetto e attuazione sia di comune interesse per la generalità degli Stati vincolati dalla norma, che, in caso di violazione, risultano portatori simultanei dell'interesse collettivo tutelato²⁰⁵.

La lesione di norme che impongono obblighi *erga omnes* incide in modo identico nei confronti di tutti gli Stati in oggetto, così da sviluppare un rapporto di responsabilità verso l'intera comunità degli Stati vincolati dalla disposizione, a differenza dei casi di violazione delle usuali norme di diritto internazionale che invece determinano una relazione di responsabilità di tipo binario fra i due Stati coinvolti.

Esemplificazioni di disposizioni di diritto internazionale generale che impongono obblighi *erga omnes* sono rinvenibili nella sentenza *Barcelona Traction*, dove la Corte Internazionale di giustizia fornisce le prime indicazioni identificandole sia nelle disposizioni relative al divieto di aggressione e genocidio, sia nei “*principles and rules concerning the basic rights of the human person, including protection from slavery and racial discrimination*”²⁰⁶.

Questo specifico carattere degli obblighi previsti da alcune norme primarie è stato riconosciuto a norme operanti in diversi settori del diritto internazionale, quali ad esempio il diritto dei popoli all'autodeterminazione²⁰⁷, il diritto internazionale umanitario²⁰⁸, la tutela dell'ambiente²⁰⁹, il divieto di tortura²¹⁰, il diritto allo

²⁰⁴ Picone, *La distinzione*, cit., 16-18.

²⁰⁵ Villalpando, *L'emergence*, cit., 98.

²⁰⁶ Vedi CIG, *Barcelona Traction Case*, cit., 32.

²⁰⁷ *East Timor (Portugal v. Australia)*, dissenting opinion of Judge Weeramantry, 30/6/1995.

²⁰⁸ Vedi CIG, *Legal Consequences*, cit., 199.

²⁰⁹ Sands, *Principles of International environmental law*, Manchester, New York, 1995, 195.

²¹⁰ *Prosecutor v. Furundzija*, Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia.

sviluppo²¹¹, il principio di non discriminazione e d'uguaglianza nell'ambito dei diritti umani.

Si può notare dunque come la nozione di obblighi *erga omnes* non sia di pertinenza assoluta del settore dei diritti umani, è tuttavia indubbio che questo ambito rappresenti un'evidente esemplificazione delle ipotesi in cui l'esigenza di tutelare gli interessi collettivi espressi nelle disposizioni internazionali di riferimento determina l'operatività di questi specifici obblighi.

Esisterebbero norme sui diritti umani che imporrebbero obblighi *erga omnes* e altre che non avrebbero questo carattere. Un esempio di questa distinzione è rinvenibile in alcuni passaggi della sentenza *Barcelona Traction*, ove la Corte, esemplificando alcune norme internazionali che imponevano obblighi *erga omnes*, faceva riferimento alle disposizioni concernenti i “*basic rights of the human person*”. Tuttavia appare difficile affermare che non tutte le norme sostanziali sui diritti umani impongono obblighi di carattere *erga omnes*, privando così di sostanziale tutela i diritti umani non rientranti in tale categoria. La natura stessa delle norme ad oggetto, dal momento che tendono a tutelare interessi collettivi e solidali degli Stati vincolati, richiede di qualificare le disposizioni materiali sui diritti umani quali volte a prevedere obblighi di carattere *erga omnes*. Le norme pattizie sui diritti umani elaborate sia a livello regionale sia a livello universale sono state stipulate proprio per proteggere un interesse collettivo degli Stati. La relazione giuridica che si instaura in tali casi dunque non consiste in una serie di accordi bilaterali tra gli Stati parte, ma nella previsione di obblighi di carattere assoluto e oggettivo stabiliti per tutelare valori solidali con la conseguenza che, in caso di violazione, ogni Stato contraente appare ugualmente leso e legittimato a invocare la responsabilità internazionale dello Stato autore dell'illecito²¹².

Questi concetti e queste indicazioni che enunciano la specificità degli obblighi imposti agli Stati dalle Convenzioni in materia di diritti umani emergono dall'analisi di alcune sentenze, come nel caso *Austria v. Italy* della Commissione europea dei diritti dell'uomo del 1961, dove si sottolineava il carattere “oggettivo”

²¹¹ Bedjaoui, Some unorthodox reflections on the right to development.

²¹² Hutchinson, Solidarity and breaches for multilateral treaties in British YIL, 1988, 151 ss.

delle obbligazioni assunte dagli Stati parte²¹³. Altra sentenza della Corte europea che ha nuovamente sottolineato la natura *erga omnes* degli obblighi contenuti nelle norme della CEDU è la decisione della Commissione nel primo caso *Cyprus v. Turkey*²¹⁴, conclusioni confermate poi dall'ulteriore sentenza *Ireland v. the United Kingdom*²¹⁵.

Chiarita dunque la relazione tra norme sui diritti umani e obblighi *erga omnes*, appare evidente come tramite queste disposizioni gli Stati tendano a regolamentare valori collettivi. In particolare il fatto che la violazione dei diritti umani comporti un contemporaneo e identico pregiudizio per tutti gli Stati vincolati alla disposizione, in virtù dell'assenza di uno Stato che possa anche far valere, oltre alla lesione del diritto collettivo comune, un proprio e specifico pregiudizio individuale, determina delle conseguenze rilevanti per quanto riguarda la relazione giuridica che sorge tra gli Stati in seguito all'illecito.

Per quanto riguarda le concrete conseguenze, dal punto di vista dell'articolarsi dell'obbligo di riparazione, della violazione dei diritti umani nell'ambito della relazione interstatale di responsabilità, è necessario analizzare anche i lavori della Commissione del diritto internazionale in materia di responsabilità statale.

Analizzando i lavori della Commissione relativi al Progetto sulla responsabilità degli Stati infatti è possibile rinvenire come, in relazione alle norme sui diritti umani, la pretesa alla riparazione, che gli altri Stati possono far valere nei confronti dello Stato autore della violazione, deve essere espressamente indirizzata a favorire l'individuo leso e non ad ottenere un proprio vantaggio.

In merito al concetto di Stato "leso", inteso come lo Stato abilitato ad attuare le contromisure per rispondere all'illecito e a richiedere a suo vantaggio la riparazione per eliminare le conseguenze di un comportamento antigiuridico, si è assistito all'imposizione di una radicale distinzione tra lo Stato "leso" ("injured State")²¹⁶ dalla violazione di una norma internazionale e lo Stato "non leso" ("State other than an injured State"), autore di determinati illeciti²¹⁷. Nel caso delle norme sui diritti umani non è usualmente possibile rinvenire uno Stato

²¹³ Comm.EDU, *Austria v. Italy*, cit., 138.

²¹⁴ *Cyprus v. Turkey*, Decision, 10/7/1978, in YECHR.

²¹⁵ *Ireland v. the United Kingdom*, 18/1/1978.

²¹⁶ Art.42 del Progetto.

²¹⁷ Art.48 del Progetto.

specificatamente lesa, poiché la natura degli interessi protetti non permette di evidenziare un particolare Stato verso il quale, a seguito della violazione, si possa accordare una sorta di priorità. La distinzione posta dunque dagli articoli 42 e 48 del Progetto rileva in maniera determinante circa la possibilità di ottenere a proprio vantaggio misure di riparazione per la violazione di norme che impongono obblighi *erga omnes*.

Gli Stati possono ottenere una riparazione a loro beneficio solo quando abbiano subito uno specifico e diretto pregiudizio in relazione all'evento illecito, ovvero siano qualificabili come "injured States", prevedendo che non possano reclamare misure di riparazione in proprio favore in relazione ai "*merely abstract concerns or general interests of a State which is individually unaffected by the breach*"²¹⁸.

Tutto ciò porta a prevedere la possibilità per questi Stati di ottenere a vantaggio dei "*beneficiaries of the obligation breached*" qualsiasi forma di riparazione che si dimostri necessaria per rimediare all'illecito. Tra i beneficiari delle misure di riparazione invocate ad opera degli Stati rientrano ovviamente anche le concrete vittime delle violazioni delle norme internazionali sui diritti umani. Per particolari categorie di illeciti infatti, lo scopo principale della riparazione che lo Stato responsabile è tenuto ad effettuare è garantire il rispetto dell'interesse delle entità tutelate dalla norma primaria, ovvero in questo caso gli individui, la soluzione accolta dal Progetto del 2001 invece rispetta solo in parte questo principio dal momento che garantisce allo Stato responsabile di soddisfare in modo simultaneo le eventuali pretese risarcitorie provenienti dagli altri Stati.

Tuttavia la necessità di predisporre direttamente una materiale riparazione per le vittime anche in presenza di controversie o conflitti interstatali emerge anche dalla prassi antecedente il Progetto, come si può rilevare ad esempio nel parere della Corte Internazionale di Giustizia sul Muro in Palestina con cui ha confermato la sostanza dell'art. 48 del Progetto riguardante l'articolazione del rapporto di riparazione in presenza di violazioni di norme sui diritti umani. Analizzando le conseguenze giuridiche a carico di Israele a seguito della violazione di numerose norme internazionali ha affermato che "*Israel has the obligation to make reparation for the damage caused to all the natural and legal persons concerned*"

²¹⁸ Commentario CDI 2001, cit., 91-92, par. 5.

precisando che questo dovere deve sostanziarsi nella “*obligation to return the land, orchards, olive groves and other immovable property seized from any natural or legal person for the purposes of construction of the wall*”²¹⁹.

Nel caso di obblighi sui diritti umani pertanto, gli Stati sono legittimati ad agire quali garanti a protezione del valore espresso nella norma, ovvero il rispetto della persona umana, e ciò può avvenire anche da parte di Stati diversi da quello leso e può avvenire a maggior ragione nei casi di controversie o conflitti interstatali.

Dopo questa preliminare valutazione circa gli obblighi esistenti tra Stati in materia di diritti umani, sarà possibile procedere ad analizzare la tematica della riparazione per le violazioni di norme vertenti proprio sui diritti umani nei casi di conflitti interstatali. In particolare sarà possibile esaminare una sentenza, quale quella resa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Cipro c. Turchia*, da cui emerge in maniera chiara, netta e indiscutibile proprio l'affermazione di tale principio, ovvero della necessità da parte degli Stati di farsi garanti dei diritti violati dei propri cittadini.

Attraverso tale sentenza sarà dunque possibile approfondire ulteriormente la tematica della riparazione per violazione dei diritti umani prendendo in esame il comportamento e la prassi seguita nello specifico dai giudici della Corte Europea dei diritti dell'uomo nell'ambito di controversie interstatali.

²¹⁹ Vedi CIG, Legal consequences, cit., 198.

3. La sentenza della Corte europea nel caso Cipro c. Turchia

Nell'approfondire la tematica della riparazione per violazione di norme sui diritti umani, e più nello specifico nel quadro di conflitti interstatali, vale la pena prestare particolare attenzione ad una specifica sentenza emanata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo il 12 maggio 2014. Tale sentenza della grande camera della Corte nell'ambito del caso *Cipro c. Turchia* merita particolare attenzione per tutta una serie di questioni relative all'applicazione e all'interpretazione della Convenzione, e in particolare per il fatto di aver per la prima volta applicato l'art. 41 della Convenzione europea in materia di equa soddisfazione nel quadro di un ricorso interstatale.

Innanzitutto una breve ricostruzione storica dei fatti che hanno portato a tale controversia. Cipro è stata divisa a seguito delle operazioni militari turche tra il luglio e l'agosto del 1974. Nel novembre del 1983 il Nord dell'isola si autodichiarò Repubblica Turca di Cipro del Nord (RTCN) e nel maggio del 1985 adottò una propria costituzione. Secondo Cipro, il nuovo stato è nato in modo illegale e non conforme al diritto internazionale, e la comunità internazionale ha condannato la creazione della RTCN. Tuttavia la Turchia ha affermato di non ritenersi responsabile per eventuali azioni intraprese dall'indipendente RTCN.

Nel suo ricorso dinanzi alla Corte di Strasburgo, Cipro accusa la Turchia di aver violato in diversi modi l'articolo 1 (rispetto dei diritti umani) e quasi tutti gli altri articoli della Convenzione sui Diritti dell'Uomo, compreso l'articolo 2 (diritto alla vita), l'articolo 3 (divieto di tortura) e l'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza personale): la scomparsa dei greco ciprioti e delle loro famiglie; problemi per quanto riguarda la proprietà privata delle case e la proprietà privata per le persone sfollate; le condizioni di vita dei ciprioti-turchi che si sono opposti alle leggi della RTCN; e le condizioni di vita della comunità Rom.

Il ricorso di cui si parlerà in questo paragrafo trae origine da un procedimento precedente che fu avviato da Cipro prima ancora dell'entrata in vigore del Protocollo n. 11 alla Convenzione europea, che tra le altre cose ha istituito una nuova Corte dotata di natura diversa dall'organo giudiziario precedente, e depositato presso la Corte nel 1999. La decisione della Corte arrivò con la sentenza del 10 maggio 2001 con la quale la Corte EDU ha riconosciuto la

violazione degli articoli 3, 5 e 8 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo della Convenzione (diritto di proprietà). Per i greco-ciprioti questa violazione è stata il risultato della perdita del diritto di accesso alle terre del nord dell'isola, a seguito dell'operazione militare del 1974, della divisione di Cipro e delle azioni poste in essere dall'autorità della RTCN. La Corte ha stabilito che le questioni relative all'indennizzo dovessero essere decise in una sessione successiva del procedimento dal momento che ritenne la causa non matura per poter giudicare sull'equa soddisfazione da accordare allo Stato ricorrente. Soltanto nel 2007 il Governo Cipriota ha genericamente informato la Corte dell'intenzione di presentare un ricorso ex art. 41 della Convenzione, per poi depositarlo soltanto l'11 marzo del 2010. In seguito alle richieste della Corte il ricorso è stato ampliato fino a raggiungere la sua definizione nel 2012, vertendo sulle violazioni dei diritti di alcuni cittadini greco-ciprioti scomparsi e di altri cittadini residenti nell'enclave della penisola di Karpas. Cipro inoltre si è anche riservato di presentare altre pretese di natura risarcitoria in relazione a violazioni dei diritti di proprietà dei cittadini greco-ciprioti.

Prima di procedere nel merito della questione la Corte si è dovuta occupare di due questioni di carattere procedurale.

Innanzitutto l'ammissibilità del ricorso in virtù della sua tempestività dal momento che tra la sentenza resa sul merito della controversia e la presentazione del ricorso ex art. 41 della Convenzione era trascorso un lasso di tempo significativo e importante, ovvero ben 9 anni. La Corte nel decidere sul punto decise di basarsi sul diritto internazionale generale stabilendo che le esigenze principali in materia sono il rispetto del principio della certezza del diritto e dell'obiettivo di non causare un pregiudizio eccessivo ai legittimi interessi dello Stato convenuto, *"the Convention is an International treaty to be interpreted in accordance with the relevant norms and principles of public International law in the light of the Vienna Convention. The Court has never considered the provisions of the Convention as the sole framework of reference for the interpretation of the rights and freedoms enshrined therein. It must also take into account any relevant rules and principles of International law applicable in relations between the contracting parties. (...) The Court acknowledges that general International law*

does recognize the obligation of the applicant Government in an inter-State dispute to act without delay in order to uphold legal certainty and not to cause disproportionate harm to the legitimate interests of the respondent State”²²⁰.

A sostegno delle sue argomentazioni la Corte inoltre richiama la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 26 giugno 1992 nel caso *Certe terre utilizzate per la produzione di fosfati a Nauru*, laddove si afferma che, sebbene il ritardo nella presentazione di un ricorso possa causarne l’inammissibilità, il diritto internazionale generale non prevede un chiaro e determinato limite temporale²²¹. In questo specifico caso, a differenza di quello sottoposto all’attenzione della Corte internazionale di giustizia, il periodo di tempo da considerare è successivo alla sentenza di merito del 2001. A sostegno inoltre della propria posizione, il Governo Cipriota ha ritenuto che i principi giuridici applicabili alla questione in esame fossero la prescrizione del diritto ad agire in giudizio, la rinuncia, l’acquiescenza e l’estoppel, *“the Cypriot Government considered that the relevant principles of International law were six: extinctive prescription, waiver and acquiescence, estoppel, res judicata, duty to maintain the status quo and good faith. None of them justifies dismissal of the case based on time considerations”²²²*. Dall’analisi del paragrafo 15 della sentenza inoltre è possibile notare come il governo Cipriota abbia sostenuto inoltre che la Corte avesse esplicitamente previsto la necessità di aggiornare la questione senza indicare spazi temporali definiti e precisi. Inoltre, non vi è mai stata da parte del governo di Cipro una chiara e netta indicazione di voler rinunciare al proprio diritto ad essere risarcito per il danno subito (*“Cyprus had neither made an express or implied statement nor behaved in a way to show that it had renounced or waived its right to claim just satisfaction”*).

Sulla base di queste premesse dunque la Corte argomenta che nella decisione del 2001 la questione dell’equa soddisfazione è stata rinviata ad un esame successivo e che Cipro, come sostenuto dal suo governo, non ha mai rinunciato né in maniera espressa né in maniera implicita alle sue pretese in materia di risarcimento e che quindi, in base a tutto ciò, si possa escludere che l’esame di questo ricorso potesse

²²⁰ CEDU, *Cyprus v. Turkey*, cit., par. 23-24.

²²¹ *Nauru c. Australia*, eccezioni preliminari, in I.C.J., Reports, 1992, pp. 253-254.

²²² Par. 15.

in alcun modo causare una qualche forma di pregiudizio alla Turchia dal momento che, invece, il governo di Ankara avrebbe dovuto prospettarsi che sarebbe stato reinvestito della questione prima o poi e pertanto un esame posticipato delle richieste di risarcimento non avrebbe potuto comportare alcun danno agli interessi legittimi turchi, come desumibile dal passaggio della Corte contenuto nel paragrafo 26 che afferma: *“Neither of the parties could reasonably expect that this matter would be left unaddressed, or that it would be extinguished or nullified by the passage of time.. The respondent government are not justified in claiming that the resumption of the examination of the applicant government’s claims would be prejudicial to their legitimate interests, as they should have reasonably expected this matter to come back before the Court at some point.”*²²³.

Infine per quanto riguarda questa prima questione preliminare, la Corte ha anche respinto una specifica obiezione della Turchia, affermando l’autonomia degli obblighi contenuti negli articoli 46 e 41 della Convenzione, riguardanti il dovere di conformarsi alle sentenze definitive della Corte adottando tutte le eventuali misure necessarie a far cessare le violazioni che vengono accertate.

La seconda questione preliminare che la Corte ha dovuto affrontare prima di procedere nel merito verteva sull’applicabilità dell’art. 41 della Convenzione europea nell’ambito di un ricorso interstatale. Dal momento che la Corte non si era mai pronunciata sul punto, come avvenne infatti nel caso Irlanda c. Regno Unito del 18 gennaio 1978 in cui la Corte non si era pronunciata sul punto²²⁴, in questo caso ha affermato che in virtù della corrispondenza dell’art. 41 ai principi generali in tema di responsabilità internazionale degli Stati, lo Stato vittima della violazione di una norma internazionale può pretendere il risarcimento dei danni subiti. Al paragrafo 41 infatti la Corte si esprime chiaramente nel senso di affermare che *“it is well-established rule of International law that an injured State is entitled to obtain compensation from the State which committed an internationally wrongful act for the damage caused by it”*, sottolineando inoltre

²²³ Par.26.

²²⁴ Par. 39: *“The Court recalls that until now, the only case where it has had to deal with the applicability of the just*

Satisfaction rule in an inter-State case was the judgment in the case of Ireland v. United Kingdom, cited

above. In that case the Court found that it was not necessary to apply this rule.”

come una Corte internazionale competente in materia abbia “*as an aspect of that jurisdiction, the power to award compensation for damage suffered.*”²²⁵.

Proseguendo il suo ragionamento attorno al termine di “parte” e dell’ampiezza di tale definizione, la Corte desume dall’analisi dell’art.41 che, in virtù dell’utilizzo dei termini “*partie lésée*” e “*party*” con la lettera minuscola, si intendesse dare al termine un significato il più ampio possibile includendo in tal modo qualsiasi soggetto parte del procedimento, trattasi di individuo o di Stato, ignorando dunque in tal modo le obiezioni che vengono mosse sulla base dell’articolo 60, par.1, del regolamento di procedura della Corte che afferma che le richieste di riconoscimento di un’equa soddisfazione devono essere fondate sulla violazione “*of his or her Convention rights*”²²⁶, suggerendo così un riferimento a ricorrenti individuali, sostenendo che si tratti solo di una fonte giuridica di livello secondario rispetto alla Convenzione e dunque il dettato dell’art. 60 sarebbe frutto solo della prassi sino a quel momento seguita dalla Corte, come affermato nel paragrafo 42 della sentenza: “*In these circumstances, bearing in mind the specific nature of Article 41 as lex specialis in relation to the general rules and principles of international law, the Court cannot interpret this provision in such a narrow and restrictive way so as to exclude inter-State applications from its scope. On the contrary, such interpretation is confirmed by the wording of Article 41 which provides for “afford[ing] just satisfaction to the injured party” (in French – “à la partie lésée”); a “party” (with a lower-case “p”) has to be understood as one of the actual parties to the proceedings before the Court. The respondent Government’s reference to the current wording of Rule 60 § 1 of the Rules of Court (paragraphs 12 and 38 above) cannot be deemed convincing in this respect. In fact, this norm, of a lower hierarchical value compared to the Convention itself, only reflects the obvious reality that in practice all the awards made by the Court under this provision until now have been directly granted to individual applicants.*”²²⁷.

Risolte le questioni preliminari circa l’applicabilità dell’art. 41 della Convenzione, la Corte rivolge la propria attenzione al tema dell’opportunità di

²²⁵ Par. 41.

²²⁶ Art.60, par.1, Regolamento di procedura della Corte.

²²⁷ Par. 42.

riconoscere un'equa soddisfazione nell'ambito di ricorsi interstatali. La Corte dichiara che in questo tipo di situazioni l'atteggiamento più corretto è quello di un approccio caso per caso, variando ogni volta alla luce di una serie di elementi, come ad esempio il tipo di pretese avanzate o la possibilità di identificare le vittime delle violazioni (*"the question whether granting just satisfaction to an applicant State is justified has to be assessed and decided by the Court on a case-by-case basis, taking into account, inter alia, the type of complaint made by the applicant Government, whether the victims of violations can be identified"*)²²⁸)²²⁹.

Per ciò che concerne la natura dei ricorsi statali invece, la Corte stabilisce che un ricorso statale può essere di due tipi: può riguardare problemi di natura sistemica e lacune nell'ordinamento nazionale dello Stato convenuto; in casi del genere non è appropriato riconoscere un'equa soddisfazione, come affermato dalla Corte *"an applicant Contracting Party may complain about general issues (systemic problems and shortcomings, administrative practice, etc.) in another Contracting Party. In such cases the primary goal of the applicant Government is that of vindicating the public order of Europe within the framework of collective responsibility under the Convention. In these circumstances it may not be appropriate to make an award of just satisfaction under Article 41"*²³⁰.

Nel secondo tipo di ricorso statale invece, che ha ad oggetto la denuncia da parte dello Stato nazionale di violazioni della Convenzione commesse nei confronti dei cittadini dello Stato autore del ricorso, l'azione giudiziaria dunque è simile al tipo di interventi che vengono svolti nei casi di protezione diplomatica, come affermato dalla Corte facendo un esplicito riferimento all'art. 1 del progetto di articoli sulla protezione diplomatica approvato dalla Commissione del diritto internazionale (*"another category of inter-State complaint where the applicant State denounces violations by another Contracting Party of the basic human rights of its nationals (or other victims). In fact such claims are substantially similar not only to those made in an individual application under Article 34 of the Convention, but also to*

²²⁸ Par. 43.

²²⁹ In questo caso la Corte segue quanto affermato dalla Corte stessa in una sentenza vertente su un ricorso individuale

ma avente ad oggetto violazioni analoghe, ovvero la sentenza della grande camera del 18 settembre 2009, *Varnava e*

altri c. Turchia, par. 224.

²³⁰ Par. 44.

claims filed in the context of diplomatic protection, that is, “invocation by a State, through diplomatic action or other means of peaceful settlement, of the responsibility of another State for an injury caused by an internationally wrongful act of that State to a natural or legal person that is a national of the former State with a view to the implementation of such responsibility”)²³¹.

Nel caso in cui venga riconosciuta un’equa soddisfazione nell’ambito di questo secondo tipo di ricorsi, la Corte specifica espressamente che le somme ottenute vengono riconosciute *“it is the individual, and not the State, who is directly or indirectly harmed and primarily “injured” by a violation of one or several Convention rights. Therefore, if just satisfaction is afforded in an inter-State case, it should always be done for the benefit of individual victims”*²³².

La Corte ha inoltre ritenuto che la richiesta del Governo Cipriota sia avvenuta rispetto alla violazione della Convenzione dei diritti di due gruppi sufficientemente distinguibili ed individuabili di persone, ovvero le 1456 persone scomparse e i residenti dell’enclave greca della penisola di Karpas, cercando dunque un’equa soddisfazione non per il beneficio dello Stato stesso nei confronti della Turchia ma per il beneficio delle vittime individuali come affermato nel seguente passaggio della sentenza: *“In the present case the Court finds that the Cypriot Government has submitted just satisfaction claims in respect to violations of the Convention rights of two sufficiently precise and objectively identifiable groups of people, that is, 1,456 missing persons and the enclaved Greek Cypriot residents of Karpas peninsula. In other terms, just satisfaction is not sought with a view to compensating the State for a violation of its rights but for the benefit of individual victims”*²³³.

Per ciò che riguarda la determinazione dell’equa soddisfazione che la Corte ritiene di dover accordare a Cipro, la somma riconosciuta riguarda solamente la riparazione del danno morale subito dalle vittime individuali, richiamando sul punto la Corte la propria giurisprudenza²³⁴. Per quanto concerne la doglianza riguardante la sparizione di alcuni cittadini greco-ciprioti, la Corte ritenne che la

²³¹ Par.45.

²³² Par. 46.

²³³ Par.47.

²³⁴ Varnava e altri c. Turchia, par.224.

circostanza che i parenti di tali individui non abbiano avuto alcuna notizia del loro destino per un lungo periodo di tempo li abbia segnati profondamente. Per quanto riguarda invece i residenti della penisola di Karpas, viene preso in esame il loro senso di angoscia ed impotenza, angoscia e preoccupazione per la violazione accertata dalla sentenza del 2001 di numerosi diritti della Convenzione: *“The Court also emphasised that “the applicants [in that case] ha[d] endured decades of not knowing which must have marked them profoundly”. To this, the Court can only add that there is no doubt about the protracted feelings of helplessness, distress and anxiety of the Karpas residents whose rights under Articles 3, 8, 9, 10 and 13 of the Convention and of Article 2 of Protocol No. 1 have been violated as found in the principal judgment.”*²³⁵.

In virtù di queste considerazioni la Corte riconosce e accorda un’ampia equa soddisfazione a Cipro, nello specifico accorda 30 milioni di euro per il danno morale sofferto dai parenti delle persone scomparse e 60 milioni di euro per i residenti della penisola di Karpas (*“In view of all the relevant circumstances of the case, and making its assessment on an equitable basis, the Court considers it reasonable to award the Cypriot Government aggregate sums of EUR 30,000,000 for non-pecuniary damage suffered by the surviving relatives of the missing persons, and EUR 60,000,000 for non-pecuniary damage suffered by the enclaved residents of Karpas peninsula”*²³⁶).

La Corte inoltre aggiunge che le somme accordate devono essere trasferite dallo Stato nazionale alle vittime individuali delle violazioni riconosciute ed è in capo a Cipro l’obbligo di predisporre un meccanismo effettivo di distribuzione di tali somme, sotto il controllo e la supervisione del Comitato dei Ministri²³⁷.

Il governo Ciprota ha chiesto alla Corte una sentenza dichiarativa che accertasse che la Turchia, secondo la sentenza del 2001, è tenuta ad astenersi da qualsiasi

²³⁵ Par. 57.

²³⁶ Par. 58.

²³⁷ Par.58-59: *“The aforementioned sums are to be distributed by the applicant Government to the individual victims of the violations found in the principal judgment under these two heads. The Court further recalls that according to Article 46 § 2 of the Convention it falls to the Committee of Ministers to supervise the execution of the Court’s judgments. In the particular circumstances of the case the Court considers that that it must be left to the Cypriot Government, under the supervision of the Committee of Ministers, to set up an effective mechanism to distribute the abovementioned sum to the individual victims”*.

misura che ostacoli o vieti ai greco-ciprioti di godere dei propri diritti di proprietà nel nord di Cipro. La Corte non ha accettato tale richiesta e ha sottolineato che, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, gli Stati hanno accettato di eseguire in ogni caso la sentenza definitiva. Tuttavia non si astiene dal segnalare che l'accertato illecito di durata consistente nella perdurante violazione del diritto al rispetto dei propri beni implica l'illiceità di tutti quegli atti o di quelle condotte riguardanti la vendita o lo sfruttamento dei beni di proprietà dei greco-ciprioti nella parte settentrionale di Cipro (come l'autorizzazione, la partecipazione, l'acquiescenza o qualsiasi altra forma di complicità): *“The Court considers that it is not necessary to examine the question whether it has the competence under the Convention to make a “declaratory judgment” in the manner requested by the applicant Government since it is clear that the respondent Government is, in any event, formally bound by the relevant terms of the main judgment. It is recalled in this connection that the Court has held that there had been a continuing violation of Article 1 of Protocol No. 1 by virtue of the fact that Greek-Cypriot owners of property in northern Cyprus are being denied access to and control, use and enjoyment of their property as well as any compensation for the interference with their property rights (section III, point 4 of the operative part of the principal judgment). It thus falls to the Committee of Ministers to ensure that this holding which is binding in accordance with the Convention, and which has not yet been complied with, is given full effect by the respondent Government. Such compliance could not, in the Court’s opinion, be consistent with any possible permission, participation, acquiescence or otherwise complicity in any unlawful sale or exploitation of Greek Cypriot homes and property in the northern part of Cyprus”*²³⁸.

Nella conclusione di questo esame della sentenza della Corte europea, che ha avuto così tanta rilevanza circa l'applicabilità dell'art. 41 della Convenzione e dunque anche riguardo le misure di riparazione in occasione di conflitti interstatali, occorre considerare alcuni passi tratti dalle opinioni concordanti di alcuni giudici.

²³⁸ Par. 63.

Innanzitutto nell'opinione concorrente dei giudici Zupancic, Gyulumyan, David Thor Bjorgvinsson, Nicolau, Sajò, Lazarova Trajkovska, Power-Forde, Vucinic e Pinto de Albuquerque si può leggere che *“The present judgment heralds a new era in the enforcement of human rights upheld by the Court and marks an important step in ensuring respect for the rule of law in Europe. It is the first time in the Court’s history that the Court has made a specific judicial statement as to the import and effect of one of its judgments in the context of execution.”*²³⁹.

I giudici inoltre utilizzano tale sentenza per lanciare una sorta di monito nei confronti degli altri Stati riguardo le conseguenze di altre aggressioni armate verso altri Stati membri. In tali occasioni è possibile riscontrare nuovamente nell'opinione concorrente del giudice Pinto de Albuquerque, condivisa dal giudice Vucinic, che *“those member States that wage war, invade or support foreign armed intervention in other member States must pay for their unlawful actions and the consequences of their actions, and the victims, their families and the States of their nationality have a vested and enforceable right to be duly and fully compensated by the responsible warring State. War and its tragic consequences are no longer tolerable in Europe and those member States that do not comply with this principle must be made judicially accountable for their actions, without prejudice to additional political consequences.”*²⁴⁰.

Appare chiaro il senso di queste parole, anche in riferimento alla crisi ucraina e alla possibilità di riconoscere la responsabilità della Russia per i fatti avvenuti in Crimea, da cui muovono dunque le parole dei giudici tese a rigettare qualsiasi forma di uso della forza nell'ambito europeo²⁴¹.

Ma l'importanza principale di tale sentenza è che per la prima volta la Corte ha riconosciuto un equo e giusto risarcimento conforme all'articolo 41 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sulla scia della sentenza di tredici anni

²³⁹ Nella separata opinione concorrente del giudice Pinto de Albuquerque, condivisa dal giudice Vucinic si afferma che *“The Cyprus v. Turkey (just satisfaction) case is the most important contribution to peace in Europe in the history of the European Court of Human Rights (“the Court”). The Court has not only acknowledged the applicability of Article 41 of the European Convention on Human Rights (“the Convention”) to inter-State applications and established criteria for the assessment of the time-limit for these just satisfaction claims, but has awarded punitive damages to the claimant State”*.

²⁴⁰ Opinione concorrente del giudice Pinto de Albuquerque, condivisa dal giudice Vucinic, par.1.

²⁴¹ Grant, *Crimea after Cyprus v. Turkey: Just satisfaction for unlawful annexation?*, www.ejiltalk.org, 19 maggio 2014.

prima. Questo riconoscimento ha rappresentato un'importante e fondamentale innovazione nell'ambito della materia della riparazione per violazione dei diritti umani nelle controversie interstatali, specificatamente nel quadro di un conflitto tra Stati come quello intercorso nell'isola cipriota nel corso degli anni '70 del secolo scorso.

Al di là dunque delle critiche ed eventuali lacune che verranno affrontate nel paragrafo successivo, è comunque possibile notare il significativo passo in avanti compiuto dalla Corte in ambito di riparazione, spingendosi fino a definire questa sentenza come il più grande atto compiuto dalla Corte verso la pace europea.

4. La riparazione dei danni per violazione dei diritti umani nel quadro di controversie interstatali nella sentenza Cipro c. Turchia

La sentenza resa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nell'ambito del caso Cipro c. Turchia ha avuto importanti e notevoli riflessi per ciò che concerne la tematica della riparazione del danno per violazione dei diritti umani nell'ambito di controversie interstatali. Come detto, la Corte ha riconosciuto una sostanziale somma per riparare i danni morali e materiali sofferti da due categorie di greco-ciprioti vittime individuali delle violazioni della Convenzione, ovvero gli eredi di coloro che sono forzatamente scomparsi e gli abitanti dell'enclave della penisola di Karpas.

Già nel 2001 erano state ravvisate numerose violazioni della Convenzione da parte della Turchia, frutto dell'occupazione militare della parte nord di Cipro nel 1974, della continua divisione del territorio cipriota e delle attività della tuttora non riconosciuta Repubblica Turca di Cipro Nord ("TRNC", Turkish Republic of Northern Cyprus). La decisione di predisporre un risarcimento complessivo pari a 90 milioni di euro da distribuire alla popolazione colpita è la conseguenza di un terreno già preparato da alcuni precedenti ma consiste ad oggi nel più importante, anche se non unico, contributo giurisprudenziale allo sviluppo del diritto internazionale generale in materia. Questa sentenza infatti si inserisce nel quadro di numerosi casi nei quali la Corte ha attinto al diritto internazionale generale, soprattutto facendo affidamento sulle pronunce della Corte Internazionale di giustizia, come nei casi *Stitching mothers of Srebrenica and Others v. Netherlands*, 2013²⁴² e *Jones and Others v. United Kingdom*, 2014²⁴³.

Secondo parte della dottrina sarebbero due in particolare gli elementi di maggior rilevanza e di innovazione nel ragionamento offerto dalla Corte²⁴⁴.

Il primo elemento è di natura procedurale. Il punto è se la Convenzione preveda una presentazione tempestiva delle richieste di risarcimento in virtù del lasso di tempo di 9 anni trascorso tra il giudizio di merito e la richiesta di risarcimento

²⁴² Par. 158.

²⁴³ Par. 198.

²⁴⁴ Pitea, *The ECHR, Judicial Dialogue and General International Law*, cit.

presentata dal governo cipriota. Come visto precedentemente, per rispondere a tale quesito la Corte si è rivolta ad un precedente giurisprudenziale in particolare, ovvero il caso *Certe terre utilizzate per la produzione di fosfati a Nauru*²⁴⁵, utilizzato per dimostrare l'esistenza di una regola di diritto internazionale generale che prevede la tempestività di un'azione giudiziaria da parte degli Stati. Tuttavia l'innovazione apportata dalla Corte consiste nel sostenere che la Turchia, sulla quale ricadeva l'onere della prova, non abbia dimostrato che “*the resumption of the examination of the applicant Government's claims would be prejudicial to their legitimate interests, as they should have reasonably expected this matter to come back before the Court at some point.*”²⁴⁶, respingendo così le richieste di inammissibilità per eccessivo ritardo nella presentazione delle richieste.

Non mancano tuttavia in dottrina pareri discordanti circa la posizione della Corte. Secondo tali interpretazioni infatti, il difetto principale della sentenza è quello di non aver approfondito i vari istituti applicabili al problema e richiamati dal Governo cipriota quali l'estoppel, l'acquiescenza, la prescrizione del diritto all'azione giudiziaria e la rinuncia a tale diritto²⁴⁷.

Ciò ha comportato la conseguenza del totale affidamento da parte della Corte al precedente della Corte Internazionale di giustizia, nonostante che tale stesso precedente non fosse stato ritenuto rilevante da singoli giudici poiché vertente su una fattispecie diversa. Questa considerazione della sentenza *Certe terre utilizzate per la produzione di fosfati a Nauru* come dichiarativa del diritto internazionale generale non è supportata da alcuna pronuncia della Corte Internazionale di giustizia sul tema, dal momento che la Corte europea non ha verificato se esistesse o meno una prassi successiva all'adozione della sentenza della Corte internazionale di giustizia, così da poter accertare la presenza di sviluppi in tema di inammissibilità di ricorsi interstatali per decorso di un significativo lasso di tempo²⁴⁸.

²⁴⁵ Pitea, *Certain phosphate lands in Nauru (Nauru v. Australia)*, ICJ, Preliminary Objections, 1992, cit., par. 31.

²⁴⁶ ECHR, *Cyprus v. Turkey*, cit., par. 26.

²⁴⁷ Pustorino, *La riparazione dei danni nella sentenza della Corte Europea nel caso Cipro c. Turchia*, cit.

²⁴⁸ Pustorino, par. 2.

Il secondo punto di innovazione stabilito dalla sentenza della Corte riguarda alcune questioni di diritto consuetudinario relative alla responsabilità degli Stati, incluse la riparazione per violazione di obblighi *erga omnes* nei confronti di individui nel campo dei diritti umani. La Corte utilizza argomentazioni che possono essere divise tra quelle che fanno riferimento al sistema della Convenzione, art. 41 e altre fonti interne, e quelle che si riferiscono a fonti "esterne", come il diritto internazionale generale. La Corte infatti ha invocato il diritto internazionale generale per pervenire ad una decisione circa il tema dell'applicabilità o meno dell'art. 41 della Convenzione relativo all'equa soddisfazione nei casi di controversie interstatali, ponendo il tema della corrispondenza tra il contenuto dell'art. 41 e il regime della responsabilità internazionale degli Stati, e cambiando in parte direzione rispetto a quanto stabilito circa la natura e la finalità di un ricorso statale. Infatti dal momento che un ricorso statale ha la finalità di salvaguardare l'ordine pubblico europeo, in caso di un'azione che sia tesa ad accertare disfunzioni nel sistema giuridico di un altro Stato parte, oppure quella di tutelare i diritti e gli interessi individuali delle vittime, diventa difficile ritenere che i ricorsi di uno Stato ex art. 41 siano analoghi alle azioni rientranti nella disciplina generale in tema di responsabilità internazionale, laddove uno Stato agisca in prevalenza per tutelare diritti e interessi statali²⁴⁹. L'impostazione della Corte implicherebbe l'esclusione della possibilità di considerare lo Stato nazionale ricorrente quale Stato direttamente leso, secondo la terminologia utilizzata dall'art. 42 del Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale dello Stato, in tema di invocazione di responsabilità statale per violazione di un obbligo dovuto nei confronti di un gruppo di Stati, incluso quello che invoca la responsabilità²⁵⁰. E' complicato e difficile sostenere che lo Stato nazionale i cui cittadini siano vittime della violazioni non possa mai ritenersi leso e conseguentemente invocare danni di natura statale, dal momento che se così fosse verrebbe cancellato il suo diritto ad utilizzare il meccanismo di ricorso interstatale di fronte alla Corte europea.

²⁴⁹ Pustorino, cit.

²⁵⁰ Pitea, cit.

Sempre per ciò che concerne la natura del ricorso statale, nel caso di specie il ricorso è stato effettuato dal Governo cipriota in via sussidiaria rispetto ai ricorsi individuali, non più esperibili per decorrenza dei termini della Convenzione, ponendo così in atto un meccanismo alternativo non sottoposto agli stretti termini temporali previsti per i ricorsi individuali ma dotato della stessa finalità, dal momento che infatti lo Stato dovrà trasferire alle vittime le somme accordate dalla Corte ex art. 41²⁵¹.

La Corte, rifacendosi a numerosi precedenti giurisprudenziali²⁵², afferma l'applicabilità dell'art. 41 anche in virtù della natura e del testo della previsione stessa; l'opinione concorrente di due giudici infatti afferma che “ *the teleological interpretation of the Convention reinforces the conclusion already imposed by the textual, historical and systemic construction of both the Convention and the Rules of Court* ”²⁵³, che pongono però tuttavia un fondamento diverso alla questione dell'applicabilità dell'art. 41 alle controversie interstatali, valorizzando infatti l'interpretazione teleologica della Convenzione.

Il punto stabilito dalla Corte è che dipende dalla natura delle richieste portate dallo Stato se l'applicabilità dell'art. 41 conduce o meno ad una soddisfazione. Una richiesta *in abstracto* infatti di un generico fallimento da parte di un altro Stato nel conformarsi alla Convenzione può far ritenere non appropriata un'equa soddisfazione²⁵⁴ dal momento che in questo caso “ *the primary goal of the applicant Government is that of vindicating the public order of Europe within the framework of collective responsibility under the Convention* ”²⁵⁵.

D'altra parte nel caso di presunte violazioni tangibili di diritti convenzionali o di uno o più individui, un'equa soddisfazione può dimostrarsi appropriata avendo riguardo alle particolari circostanze del caso e che le richieste di risarcimento siano sufficientemente precise e identifichino chiaramente i gruppi di persone²⁵⁶.

²⁵¹ Pustorino, par. 3.

²⁵² *Factory at Chorzow*, PCIJ, 1927, par. 21;

Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia), par. 152;

Fisheries Jurisdiction case (Federal Republic of Germany v. Iceland), par. 71-76.

²⁵³ Opinioni concordanti dei Giudici Pinto De Albuquerque e Vucinic, par. 5.

²⁵⁴ *Pitea*, cit.

²⁵⁵ Par. 44, *Cyprus v. Turkey*, ECHR.

²⁵⁶ *Pitea*, cit.

La Corte richiama il diritto internazionale generale anche per ciò che concerne l'individuazione dei beneficiari della riparazione assumendo un'innovativa posizione che riflette però recenti sviluppi giurisprudenziali di cui la Corte ha preso nota “*by referring to the recommendation that the injured State transfer to the injured person any compensation obtained for the injury from the responsible State*”²⁵⁷, stabilendo che sono gli individui, e non gli Stati, direttamente o indirettamente colpiti dalla violazione di uno o più diritti della Convenzione.

Nonostante le innovazioni apportate da questa sentenza, restano comunque dei punti meno chiari e dei nodi da affrontare. Il primo riguarda ad esempio, come viene definito da Pitea, “*the characterisation of a given claim as falling within either category*”²⁵⁸, dal momento che l'analogia con la protezione diplomatica delle richieste riguardanti le persone scomparse e gli abitanti della penisola di Karpas non è priva di controversie.

Un altro nodo è la determinazione dell'ammontare dell'equa soddisfazione e la sua funzione. Secondo l'art. 41 della Convenzione, la soddisfazione deve compensare la mancanza di una piena riparazione e quindi l'ammontare andrà determinato, su base equitativa, tenendo conto dei reali danni pecuniari e non pecuniari sofferti dalle vittime²⁵⁹, senza tuttavia sconfinare nell'area dei cosiddetti “*punitive damages*”. Secondo l'opinione concorrente del giudice Pinto De Albuquerque invece, condivisa dal giudice Vucinic, la Corte avrebbe riconosciuto danni punitivi nel caso in esame, arrivando a sostenere che il fondamento a questo tipo di danni sarebbe rinvenibile nella giurisprudenza della stessa Corte europea, tesi a dire il vero difficilmente sostenibile o supportabile dai fatti, sebbene la Corte nel caso specifico non si esprima chiaramente sull'argomento.

Inoltre la Corte caratterizza l'obbligazione di distribuire le somme accordate come un'obbligazione di risultato lasciando così una grande discrezione allo Stato richiedente circa le modalità di raggiungimento di tale scopo (anche se tutto ciò viene parzialmente mitigato dal controllo cui deve sottostare da parte del Consiglio dei Ministri). Questo aspetto della sentenza tuttavia va accolto favorevolmente dal momento che contribuisce allo sviluppo del diritto

²⁵⁷ ILC Draft Articles on Diplomatic protection, art. 19

²⁵⁸ Cit. The ECHR, Judicial Dialogue and General International Law in *Cyprus v. Turkey*.

²⁵⁹ *Varnava and Others v. Turkey*, 2009, par. 224.

internazionale nell'ambito della responsabilità internazionale degli Stati, laddove lo Stato nazionale agisce invocando l'esistenza di soli danni individuali²⁶⁰.

Ulteriori criticità possono essere riscontrate dall'esame delle opinioni concordanti dei giudici laddove emerge l'intenzione di assurgere la sentenza a precedente e monito circa le conseguenze di gravi violazioni del diritto internazionale, in particolare attacchi armati e aggressioni effettuate nei confronti di altri Stati parti della Convenzione europea²⁶¹. La Corte infatti, non rivestendo il ruolo di giudice del diritto internazionale generale nel suo complesso, né avendo la funzione di giudicare su casi che si estendono al di fuori di quelli specifici che le sono sottoposti, dovrebbe astenersi da determinate pretese anche in virtù dell'assenza di competenza in materia di accertamento delle violazioni riguardanti il divieto di uso della forza. Da ciò se ne deduce che la violazione del divieto di uso della forza non implica di per sé automaticamente la violazione delle norme della Convenzione, così come viceversa un esercizio legittimo della forza a livello internazionale non può escludere a priori una violazione della Convenzione.

L'ultima questione che solleva qualche perplessità è quella concernente la determinazione dell'equa soddisfazione stabilita dalla Corte, dal momento che la Turchia ha sostenuto che non appare certa l'identificazione di tutti gli individui di cui si lamenta la sparizione, questione che avrebbe dovuto rilevare ai fini dell'ammissibilità dell'azione statale in quanto quest'ultima avrebbe dovuto essere esclusa per quegli individui di dubbia identità o di cui si è successivamente accertato il decesso, venendo in questo caso a mutare il fondamento giuridico dei ricorsi eventualmente esperibili.

Nel determinare l'ammontare dell'equa soddisfazione da accordare alle vittime, la Corte fa un ampio utilizzo dei criteri equitativi che, sebbene largamente accettabile e utilizzato per quanto riguarda la quantificazione del danno morale, viene però pesantemente criticato dalla dottrina per ciò che concerne la quantificazione

²⁶⁰ Pustorino, cit.

²⁶¹ Pustorino, *La riparazione dei danni nella sentenza della Corte Europea nel caso Cipro c. Turchia*, cit.

materiale e concreta del danno²⁶², frutto di una prassi ormai consolidata che finisce per dilatare la discrezionalità del potere della Corte di accordare una riparazione. Come si può evincere dunque da questa sentenza così importante per il tema della riparazione dei danni per violazioni di diritti umani nel quadro di controversie interstatali, uno dei punti più rilevanti ed essenziali riguarda il rapporto tra il sistema della Convenzione e il diritto internazionale generale. La Corte non ha una posizione univoca sul tema, in alcuni casi chiude il sistema all'esterno, come si evince dall'esame della giurisprudenza della Corte in tema di determinazione del risarcimento del danno di natura morale, fondato sul principio di equità senza l'utilizzo di criteri e fattori certi e consolidati, mentre in altri casi la Corte sostiene una corrispondenza, in maniera alle volte temeraria, tra la Convenzione e il diritto internazionale generale²⁶³.

In altri casi ancora la Corte forza il significato da attribuire a semplici tendenze della prassi internazionale o a principi generali di contenuto vago che vengono considerati in maniera piuttosto approssimativa come espressione di precise regole di diritto internazionale generale.

Esistono poi casi in cui la Corte, da un lato fa esclusivamente leva sulla giurisprudenza della Corte Internazionale di giustizia²⁶⁴ per escludere l'esistenza di un'eccezione alla regola consuetudinaria dello Stato, dall'altro in merito al problema dell'immunità funzionale dell'individuo-organo accusato delle medesime violazioni, non tiene conto degli sviluppi della prassi^{265 266}.

Nel caso specifico tuttavia non vanno ignorati né trascurati i contributi allo sviluppo del diritto internazionale nel caso *Cipro c. Turchia*, come ad esempio l'obbligo dello Stato ricorrente di trasferire alle vittime individuali le somme ricevute a titolo di equa soddisfazione.

²⁶² Pustorino, *La riparazione dei danni nella sentenza della Corte Europea nel caso Cipro c. Turchia*, cit

Pitea, *The ECHR, Judicial Dialogue and General International Law*, cit

²⁶³ Pustorino, cit.

²⁶⁴ Sentenza 14 gennaio 2014, *Jones e altri c. Regno Unito*

²⁶⁵ Pustorino, *Immunità dello Stato, immunità degli organi e crimine di tortura: la sentenza della Corte europea dei diritti*

dell'uomo nel caso Jones, Rivista, 2014, pag. 497 ss.

²⁶⁶ Pisillo Mazzeschi, *Le immunità degli Stati e degli organi statali precludono l'accesso alla giustizia anche alle vittime di*

Torture: il caso Jones dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, www.sidi-isil.org.

A sostegno di determinate incertezze è possibile citare una sentenza della grande Camera della Corte nel caso *Hassan c. Regno Unito*²⁶⁷, nella quale, pur ritenendo applicabile l'art. 5 della Convenzione, in tema di diritto alla libertà e alla sicurezza personali, a una fattispecie realizzatasi nel quadro di un conflitto armato internazionale e avente ad oggetto l'arresto e la detenzione di un individuo da parte delle forze armate del Regno Unito in Iraq nel 2003²⁶⁸, si interpreta l'art. 5 della Convenzione alla luce del diritto internazionale umanitario, in particolar modo riguardo alla terza e alla quarta Convenzione di Ginevra del 1949.

La Corte non si è tuttavia limitata a coordinare il testo con il diritto internazionale umanitario bensì ha escluso la violazione dell'art. 5 della Convenzione mutuando una deroga prevista dal diritto umanitario sebbene il Regno Unito non avesse utilizzato il meccanismo previsto dall'art. 15 della Convenzione per derogare alle norme pattizie indicate²⁶⁹.

Questi esempi servono a chiarire in maniera evidente come il rapporto tra Convenzione e diritto internazionale generale venga costantemente messo in discussione senza al momento riuscire a trovare un punto di equilibrio. Per quanto riguarda la sentenza nel caso *Cipro c. Turchia* invece, nonostante le perplessità sollevate e le incertezze riscontrate, è comunque innegabile il fatto che sia un pezzo importante della prassi giurisprudenziale internazionale in materia di riparazione per violazione dei diritti umani nel quadro di controversie interstatali, identificando il ruolo rivestito dal diritto internazionale generale nel sistema di protezione dei diritti umani stabilito dalla Convenzione, e sostenendo che la Convenzione stessa non possa essere considerata come un sistema separato a sé stante. L'importanza di questa sentenza tuttavia non è riscontrabile nel solo sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto essa è stata importante anche per inquadrare più in generale il tema della riparazione nei casi di violazioni dei diritti umani nell'ambito di controversie o conflitti interstatali

²⁶⁷ Pustorino, cit.

²⁶⁸ Par. 74, sentenza del 16 settembre 2014.

²⁶⁹ Ad una soluzione opposta a quella cui è pervenuta la Corte europea nel caso *Hassan* è giunta la High Court of

Justice of England and Wales nel caso *Serdar Mohammed c. Ministero della Difesa* con riferimento alle attività svolte

Da militari del Regno Unito nel quadro di un conflitto armato non internazionale.

che, come abbiamo visto, sollevano numerosi problemi di interpretazione e di difficile risoluzione.

CONCLUSIONI

L'emergere sulla scena internazionale della volontà degli Stati di predisporre una tutela per valori universali, in relazione ai quali essi non detengono un materiale interesse, ha determinato un mutamento in alcuni ambiti del diritto internazionale. Come abbiamo visto, si è assistito negli anni ad un profondo cambiamento di posizioni e interpretazioni nell'ambito della tematica in esame. La materia della riparazione per violazioni di obblighi internazionali, nello specifico di norme tutelanti i diritti umani, suscita da tempo un vivace dibattito a livello di dottrina e giurisprudenza, con vari autori impegnati a elaborare ricostruzioni, alle volte opposte e contraddittorie, circa la natura di tale obbligo, e svariate Corti internazionali con giurisdizione sul tema, che negli anni si sono impegnate ad approfondire le primordiali ricostruzioni della dottrina fino ad ampliarle ed espanderle in maniera sempre più innovativa.

Il motivo di tanto interesse nei confronti di questa tematica risiede anche molto, in gran parte, nelle vicende storiche, politiche e sociali che hanno caratterizzato soprattutto l'ultimo secolo della nostra storia. Attraverso questa trattazione infatti è stato possibile lanciare uno sguardo a quelli che sono stati gli avvenimenti che hanno percorso tutto il Novecento, e come essi abbiano influito e modificato le precedenti ricostruzioni tradizionali di determinati principi.

Gli orrori dei due conflitti mondiali, la guerra fredda, i vari conflitti regionali, hanno portato la comunità internazionale a sviluppare una sensibilità prima sconosciuta nei confronti della persona umana e della sua dignità, della sua tutela e della sua protezione. Questo nuovo e profondo interesse nei confronti dell'integrità della figura umana si è riversato nella necessità e nell'urgenza di elaborare regole, diritti e principi che avessero la funzione primaria di proteggere e tutelare proprio quei valori che erano stati così a lungo calpestati, e che ora la comunità internazionale non poteva più accettare che venissero ignorati.

Valori che si riteneva facessero parte della comunità stessa, che fossero inerenti alla natura stessa di esseri umani e che, in quanto tali, meritassero una protezione universale. Tutto ciò ha portato all'elaborazione negli anni di

Carte, Convenzioni, Statuti finalizzati a cristallizzare e tutelare questi diritti, con l'obiettivo di concedere agli Stati e agli individui degli strumenti di protezione nei confronti di quegli abusi mirati a minare i valori fondanti della persona umana e della comunità internazionale, che dalle persone stesse è composta.

Questi strumenti si sono formati negli anni, si sono evoluti, si sono affinati fino a raggiungere le forme e le sembianze che conosciamo oggi, fino a dotarsi di tribunali ed istituzioni che servono a garantirne l'efficacia e il rispetto, ciascuno secondo le proprie tradizioni giuridiche e le proprie sensibilità. E' stato possibile assistere alla nascita e all'evoluzione di questi strumenti in Europa, grazie al sistema della Corte europea dei diritti dell'uomo e della sua Convenzione, in America con la Corte Interamericana dei diritti dell'uomo, ma anche in Africa, in Bosnia Erzegovina, ecc. ecc.

La protezione dei diritti umani è stata una delle più grandi ed importanti questioni del Novecento e degli inizi di questo secolo, una delle più grandi novità e delle più grandi rivoluzioni in ambito giuridico. E' dunque inevitabile che il tema delle conseguenze derivanti dalla violazione di una o più di queste norme sia oggetto di un acceso dibattito in dottrina e nella prassi, in virtù dell'importanza e della centralità che le norme poste a tutela dei diritti umani rivestono ancora oggi e in virtù della loro attualità nel mondo odierno.

Ma la tematica della riparazione è vasta e sterminata, non è una materia semplice, chiara e districata a maggior ragione se la si osserva da un'inquadratura di tipo internazionale. Ogni Corte, ogni sistema normativo concepito per tutelare i diritti dell'uomo infatti ha la propria prassi, ha elaborato nel tempo le proprie teorie e ha dato le proprie interpretazioni delle norme e dei diritti.

Attraverso questa trattazione però, che ha cercato di ricostruire la tematica e la materia basandosi principalmente proprio sulle analisi elaborate sul punto dai vari organismi internazionali, è stato possibile rinvenire alcuni principi comuni nell'arco dell'intero ordinamento internazionale. La riparazione si articola in diverse forme per ognuna delle quali è possibile rinvenire una prassi specifica da parte di ciascuna Corte, prassi che però rivelano dei fondamenti comuni permettendoci così di rinvenire delle nozioni circa ciascuna forma di riparazione.

Ma oltre alla ricostruzione delle varie forme in cui la riparazione può manifestarsi e dei poteri che sono conferiti a ciascun organismo di controllo in materia di diritti umani, è stata importante e fondamentale nell'ambito di questa trattazione anche l'analisi della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Cipro c. Turchia*. Questa sentenza, che come detto si riferisce ai massacri compiuti dalle truppe occupanti turche nel 1974 nel corso del conflitto che imperversava nella parte nord dell'isola, presenta alcune lacune e zone d'ombra, prese di posizione e dichiarazioni che avrebbero meritato un maggior approfondimento, senza che tuttavia si possa negare la portata innovativa della sentenza stessa. Al di là dei punti controversi che sono stati esposti e analizzati, resta comunque apprezzabile l'impostazione per cui l'azione di riparazione svolta dallo Stato responsabile deve concludersi nella realizzazione di misure a diretto vantaggio degli individui concretamente lesi, anche nell'ipotesi in cui a far rilevare la responsabilità internazionale per violazione dei diritti umani sia un altro Stato.

Questa azione tenderà ad estinguere la relazione di responsabilità insorta nei confronti degli altri Stati, e appare idonea ad intervenire in maniera simultanea anche rispetto alla pretesa di riparazione direttamente sorta in vantaggio dell'individuo leso. Nell'ambito dell'attuale assetto del diritto internazionale si riconosce un'autonoma titolarità alla riparazione per l'individuo ove esso disponga di un autentico "*individual right*".

Nell'ambito di questa trattazione infine, sono stati esposti anche tutti i meccanismi di controllo previsti dagli organi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani. Tuttavia la presenza o meno di apposite procedure al fine di esercitare la richiesta alla riparazione non sembra fondamentale ed essenziale all'interno di questa ricostruzione teorica del diritto alla riparazione per l'individuo, dal momento che questa pretesa scaturisce ed è strettamente connessa alla violazione delle disposizioni internazionali che attribuiscono direttamente diritti individuali, e non dipende dunque dall'esistenza o meno di specifici meccanismi tesi a garantire all'individuo di poter concretamente realizzare questo diritto.

Dunque dall'analisi di tutte queste fonti, dalla dottrina e dalla prassi, si può ricavare infine che laddove uno Stato violi norme che conferiscono diritti internazionali in favore dell'individuo, si venga a delineare una responsabilità di tipo "binario" a

carico dello Stato autore del comportamento antigiuridico. Con l'illecito infatti, verrebbe a manifestarsi una contemporanea lesione di diritti sia degli altri Stati vincolati al rispetto delle norme sui diritti umani, norme che come detto consistono in obblighi erga omnes, sia degli individui materialmente lesi, da cui scaturisce la conseguenza di creare una serie di obblighi di riparazione a carico dello Stato autore dell'illecito, in seguito alla duplice relazione di tipo "binario" verso gli Stati e l'individuo leso, con quest'ultimo che diventerebbe così un soggetto attivo del rapporto di responsabilità.

Secondo questa ipotesi infatti, l'individuo gode di una diretta destinatarietà di alcune norme secondarie internazionali in merito al diritto alla riparazione.

In conclusione, è possibile affermare come al giorno d'oggi, anche alla luce di alcune affermazioni di principio della recente prassi internazionale in materia, si possa ritenere esistente l'autonoma titolarità dell'individuo a detenere un diritto alla riparazione in caso di violazione dei diritti umani. A tal proposito è possibile citare, a titolo di esempio come rilevante prassi internazionale, il rapporto della Commissione d'inchiesta sul Darfur, secondo cui le norme sulla tutela della persona umana *"may now be construed to the effect that the obligations they enshrine are assumed by States not only towards other contracting States but also vis-à-vis the victims, i.e. the individuals who suffered from those crimes. In other words, there has now emerged in international law a right of victims of serious human rights abuses (in particular, war crimes, crimes against humanity and genocide) to reparation (including compensation) for damage resulting from those abuses"*.

Alla luce di quanto emerso da tutte queste numerose ricostruzioni, dall'analisi della dottrina rilevante in materia, che ciò nonostante non è del tutto univoca sulla questione, dall'importante ed autorevole prassi citata e facente capo alle più importanti Corti aventi giurisdizione sul tema, alla luce di tutto quanto emerso è possibile affermare che le norme sui diritti umani devono considerarsi idonee a manifestare una relazione di responsabilità di carattere "binario" a carico dello Stato autore del fatto illecito, con il conseguente insorgere di un diritto autonomo alla riparazione in capo anche agli individui che sono stati materialmente lesi dalla violazione di norme internazionali poste a tutela dei diritti umani.

INDICE DELLA PRASSI

CORTE PERMANENTE DI GIUSTIZIA INTERNAZIONALE

-Factory at Chorzow (Claim for indemnity),Merits,13/9/1928,in Publications CPJI,Series A,1917

-Case of the S.S. Wimbledon,Judgment,17/8/1923,in Publications CPJI,Series A,n.1.

CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

-Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States),Judgment,31/3/2004,in ICJ Reports,2004,12 ss.

-Barcelona Traction,Light and Power Company,Limited (New application: 1962) (Belgium v. Spain),Judgment (Second Phase),5/2/1970,in ICJ Reports,1970,3 ss.

-East Timor (Portugal v. Australia),Judgment,Dissenting Opinion of Judge Weeramantry,30/6/1995,in ICJ Reports,1995,139 ss.

-LaGrand (Germany v. United States),Judgment,27/6/2001,in ICJ Reports,2001,466 ss.

-Legal consequences of the construction of the wall in the occupied palestinian territory,Advisory Opinion,9/7/2004,in ICJ Reports,2004,136 ss.

-Nauru v. Australia,Preliminary Objections,1992.

-Affaire des pescherie, arret du 18 decembre 1951, CIJ Recueil 1951, p. 116.

-Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), Merits, ICJ Reports 1974, p.3.

-ICJ Reports 1980, Pleadings, United States Diplomatic and Consular Staff in Teheran, p. 189.

-Affaire du détroit de Corfou (Fixation du montant des réparations dues par la République populaire d'Albanie au Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord), arret du 15 decembre 1949, in CIJ Recueil 1949, p. 244 ss.

TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE PER LA EX-IUGOSLAVIA

-Prosecutor v. Furundzija, Judgment, 10/12/1998, in ILM, 317 ss.

TRIBUNALI ARBITRALI

-Opinion in the Lusitania Cases, Mixed Claims Commission, United States-Germany, 1/11/1923, in RIAA, vol. VII, 32 ss.

COMITATO DEI DIRITTI UMANI

-Comm. 110/1981, Viana Acosta c. Uruguay, in RCDH, AGDO, A/39/40, 179 ss.

-Comm. 422/1990,423/1990 et 424/1990, *Aduayom et consorts c. Togo*, *Opinion individuelle de M. Fausto Pocar*, in RCDH, AGDO, A/51/40, vol. II, 24 ss.

-Comm. 488/1992, *Toonen c. Australie*, in RCDH, AGDO, A/49/40, vol. II, 241 ss.

-Comm. 868/1990, *Wilson c. Philippines*, in RCDH, AGDO, A/59/40, vol. II, 52 ss.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

-*Abbasov v. Azerbaijan*, 17/1/2008.

-*Varnava and Others v. Turkey*.

-*Gabickovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia)*.

-*Akdivar and Others v. Turkey*, (Article 50), in Reports, 1998-II, 1192 ss.

-*Albert and Le Compte v. Belgium*, 24/10/1983, in Series A, vol. 68.

-*Assanidze v. Georgia*, 8/4/2004, in Reports, 2004-II, 221 ss.

-*Cakici v. Turkey*, 8/7/1999, in Reports, 1999-IV, 583 ss.

-*Fisheries Jurisdiction case (republic of Germany v. Iceland)*.

-*Darby v. Sweden*, 23/10/1990, in Series A, vol. 187.

-*De Clerck c. Belgique*, 25/9/2007.

-*De Haes et Gijssels v. Belgium*, 24/2/1997, in Reports, 1997-I, 198 ss.

-*Ergi v. Turkey*, 28/7/1998, in Reports, 1998-IV, 1751 ss.

-*Erkalo v. Netherlands*, 2/9/1998, in *Reports*, 1998-VI, 2464 ss.

-*Gencel c. Turquie*, 23/10/2003

-*Gillow v. United Kingdom*, 14/9/1987, in *Series A*, vol. 124.

-*Golder v. United Kingdom*, 21/2/1975, in *Series A*, vol. 18.

-*Gulec v. Turkey*, 27/7/1998, in *Reports*, 1998-IV, 1698 ss.

-*Hamiyet Kaplan et autres c. Turquie*, 13/9/2005.

-*Hutten-Czapska v. Poland*, 22/2/2005.

-*Isayeva v. Russia*, 24/2/2005.

-*K.-F. v. Germany*, 27/11/1997, in *Reports*, 1997-VII, 2657 ss.

-*Kakamoukas and Others v. Greece*, 15/2/2008.

-*Karanovic v. Bosnia and Herzegovina*, 20/11/2007.

-*Konig v. Germany (Article 50)*, 10/3/1980, in *Series A*, vol. 36.

-*Marckx v. Belgium*, 13/6/1979, in *Series A*, vol. 31.

-*McCann and Others v. United Kingdom*, 27/7/1995, vol. 324.

-*McGoff v. Sweden*, 26/10/1984, vol. 83.

-*Oberschlick v. Austria (No. 2)*, 1/7/1997, in *Reports*, 1997-IV, 1266 ss.

-*Ocalan v. Turkey*, 12/5/2005, in *Reports*, 2005-IV, 131 ss.

-*Papamichalopoulos and Others v. Greece (Article 50)*, 31/10/1998, in *Series A*, vol. 330-B.

-*Piersack v. Belgium*, 26/10/1984, vol. 231-C.

-*R. R. c. Italie*, 9/6/2005.

-*Radio ABC v. Austria*, 20/10/1997, in *Reports*, 2188 ss.

-*Rainen v. Finland*, 16/12/1997, 2804 ss.

-*Ribitsch v. Austria*, 4/12/1995, vol. 336.

-*Richard v. France*, 22/4/1998, 809 ss.

-*Scozzari and Giunta v. Italy*, 13/7/2000, 471 ss.

-*Sejdovic v. Italy*, 10/11/2004.

-*Selcuk and Asker v. Turkey*, 24/4/1998, 891 ss.

-*Selmouni v. France*, 28/7/1999, 149 ss.

-*Shedov v. Russia*, 20/10/2005.

-*Socialist Party and Others v. Turkey*, 25/5/1998, 1233 ss.

-*Somogyi v. Italy*, 18/5/2004, 103 ss.

-*Stoichkov v. Bulgaria*, 24/3/2005.

-Tahir Duran c. Turquie, 29/1/2004.

-Ulku Ekinci v. Turkey, 16/7/2002.

-W. v. United Kingdom, 9/6/1988, vol. 136-C.

-Wasserman v. Russia, 19/11/2004.

-Yasa v. Turkey, 2/9/1998, 2411 ss.

-Young, James and Webster v. United Kingdom, 18/10/1982, vol. 55.

-Cyprus v. Turkey, Just satisfaction, 12/5/2014.

COMITATO DEI MINISTRI

-Interim Res. DH (1999) 245, Socialist Party and Others v. Turkey.

-Interim Res. DH (2005) 20, Action of the security forces in Northern Ireland (Case of McKerr against the United Kingdom and five similar cases).

-Interim Res. DH (2005) 85, Dorigo v. Italy.

-Res. DH (1989) 22, Martins Moreira v. Portugal.

-Res. DH (2001) 4, Hakkar v. France.

-Res. DH (2002) 66, Cheema v. France.

-Res. DH (2007) 15, Halford v. United Kingdom.

-Res DH (2007) 32, Alver v. Estonia.

-Res. DH (2007) 34, K.A. v. Finland.

-Res. DH (2008) 3, Association Ekin v. France.

-Res. DH (2008) 37, Van Rossem v. Belgium.

-Res. DH (2009) 8, O. and Y. v. Norway.

CORTE INTERAMERICANA DEI DIRITTI DELL'UOMO

-Baldeon-Garcia v. Perù, Merits, reparations and costs, 6/4/2006.

-Bamaca Velasquez v. Guatemala, Reparations and costs, 22/2/2002, 404 ss.

-Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre et al. v. Perù), Reparations and costs, 30/10/2008.

-Bayarri v. Argentina, Preliminary objections, 30/11/2001.

-Blanco-Romero et al. v. Venezuela, Merits, reparations and costs, 28/11/2005.

-Cantoral-Huamani and Garcia-Santa Cruz v. Perù, Preliminary Objections, 10/7/2007.

-Carpio-Nicolle et al. v. Guatemala, 22/11/2004.

- Castillo-Paez v. Perù, Reparations and costs, 27/11/1998, 3830 ss.*
- De la Cruz-Flores v. Perù, Merits, reparations and costs, 18/11/2004.*
- Garcia-Asto and Ramirez-Rojas v. Perù, Preliminary objections, merits, reparations and costs, 25/11/2005.*
- Godinez-Cruz v. Honduras, Reparations and costs, 21/7/1989.*
- Goiburù et al. v. Paraguay, Merits, reparations and costs, 22/9/2006.*
- Gomez-Paquiyaui Brothers v. Perù, Merits, 8/7/2004.*
- Gutierrez-Soler v. Colombia, Merits, reparations and costs, 12/9/2005.*
- Loayza-Tamayo v. Perù, Reparations and costs, 27/11/1998.*
- Lori Berenson-Mejia v. Perù, Merits, 25/11/2004.*
- Miguel Castro-Castro Prison v. Perù, 25/11/2006.*
- Moiwana Community v. Suriname, Preliminary objections, 15/6/2005.*
- Molina-Theissen v. Guatemala, 3/7/2004.*
- Palamara-Iribarne v. Chile, Merits, reparations and costs, 3/7/2004.*
- Pueblo Bello Massacre v. Colombia, 31/1/2006.*
- Servellon-Garcia et al. v. Honduras, 21/9/2006.*
- Suarez-Rosero v. Ecuador, 12/11/1997, 2408 ss.*

-“*The last temptation of Christ*” (*Olmeto Bustos et al. v. Chile*),5/2/2001.

-“*The street children*” case (*Villagran Morales et al. v. Guatemala*),*Merits*,26/5/2001.

-“*The white van*” case (*Panigua Morales et al. v. Guatemala*),25/5/2001.

-*Tibi v. Ecuador*,*Preliminary objections*,7/9/2004.

-*Trujillo-Oroza v. Bolivia*,27/2/2002.

-*Velasquez-Rodriguez v. Honduras*,21/7/1989.

-*Zambrano-Velez et al. v. Ecuador*,*Merits*,4/7/2007.

COMMISSIONE INTERAMERICANA DEI DIRITTI DELL’UOMO

-c. 8095,*res. 10185 (Chile)*,in *IYAHR*,1985,280 ss.

-c. 9269,*res. 11/85 (Chile)*,in *IYAHR*,1985,286 ss.

-c. 11589,*rep. 86/99 (Cuba)*,in *IYAHR*,2001,1282 ss.

-c. 12418,*rep. 92/05 (Jamaica)*,24/10/2005.

COMMISSIONE AFRICANA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEI POPOLI

-Comm. 54/91, *Malawi african association*, Comm. 61/91, *Amnesty International*, Comm. 98/93, *Ms. Sarr Diop*, *Union Interafricaine des droits de l'Homme and RADDHO*.

-Comm. 74/92, *Commission nationale des droits de l'homme et des libertés vs. Chad*, 449 ss.

-Comm. 129/94, *Civil Liberties Organization vs.. Nigeria*, in *IHRR*, 1995.

-Comm. 204/97, *Mouvement Burkinabè des droits de l'homme et des peuples vs. Burkina Faso*, 250 ss.

-Comm. 206/97, *Centre for free speech v. Nigeria*, 252 ss.

-Comm. 231/1999, *Avocats sans Frontières vs. Burundi*, in *IHRR*, 2002, 241 ss.

CAMERA DEI DIRITTI UMANI DELLA BOSNIA ERZEGOVINA

-CH/96/1, *Matanovic against the Republika Sprska*, *concurring opinion of Mr. Manfred Nowak*, 11/7/1997.

-CH/96/29, *Islamic community in Bosnia and Herzegovina against the Republika Srpska*, 11/6/1991.

-CH/97/110, *Memic against Bosnia and Herzegovina and the Federation of Bosnia and Herzegovina*, 11/2/2000.

-CH/98/892, *Mahmutovic against the Republika Srpska*, 8/10/1999.

CH/01/8365, Selimovic and 48 Others against the Republika Srpska (“The Srebrenica cases”),7/3/2003.

-CH/02/12470, Obradovic against Bosnia and Hrzegovina and Federation,7/11/2003.

DOCUMENTI DELLE NAZIONI UNITE

-State responsibility. Comments and observations received from Governments,UN Doc.,2001.

-Commentario CDI 2001 (Draft Articles on Responsibility of States fro Internationally Wrongful Act,2001).

-Basic Principles and Guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of gross violations of International human rights law and serious violations of International humanitarian law,UN Doc. A/Res/60/147,16/12/2005.

BIBLIOGRAFIA

AGO, *Le délit*, p.428 ss.

AGUILAR NAVARRO, *La responsabilidad internacional y la organizacion de la sociedad internacional*, p. 156.

ANZILOTTI, *Corso di diritto internazionale*, Roma, 1912.

ANZILOTTI, *L'azione individuale contraria al diritto internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale e di legislazione comparata*, 1902, 8 ss.

ANZILOTTI, *La responsabilit  internazionale des Etats   raison des dommages soufferts par des  trangers*, in *RGDIP*, 1906, 5 ss.

ANZILOTTI, *Sugli effetti dell'inadempienza di obbligazioni internazionali aventi per oggetto una somma di denaro*, in *RDI*, 1913, 54 ss.

ANZILOTTI, *Gli organi comuni delle societ  di Stati*, in *RDI*, 1914, 5 ss.

ANZILOTTI, *Corso di diritto internazionale*, terza edizione, Roma, 1928.

ARANGIO-RUIZ, *L'individuo e il diritto internazionale*, in *RDI*, 1971, 561 ss.

ARANGIO-RUIZ, *Le domaine r serv . L'organisation internationale et le rapport entre droit International et droit interne. Cours general de droit International public*, in *RCADI*, t. 225, 1990-VI, 29 ss.

ARANGIO-RUIZ, *State fault and the forms and degrees of International responsibility: questions of attribution and relevance*, in *M langes Virally*, Paris, 1991, 25 ss.

ARANGIO-RUIZ-MARGHERITA-TAU ARANGIO-RUIZ, *Soggettivit  nel diritto internazionale*, in *DDP*, vol. XIV, Torino, 1999, 299 ss.

ARANGIO-RUIZ, *Dualism revisited: International law and interindividual law*, in *RDI*, 2003, 909 ss.

BALLADORE PALLIERI, *Gli effetti dell'atto illecito internazionale*, in *Rivista di diritto pubblico*, I parte, 1931, 64 ss.

BARTOLINI, *Riparazione per violazione dei diritti umani e ordinamento internazionale*, Napoli, 2009.

- BEDJAOUI, *Some unorthodox reflections on the right to development*, in SNYDER-SLINN (eds.), *International law of development: contemporary perspectives*, Abingdon, 1987, 87 ss.
- BERGMANN, *The history of reparations*, 1927.
- BERLIA, *De la responsabilité internationale de l'Etat*, Paris, 1950
- BISSONNETTE, *La satisfaction comme mode de réparation en droit International*, Genève, 1952.
- BROWNLIE, *International law and use of the force by States*, Oxford, 1963.
- BROWNLIE, *System of the law of Nations*, Oxford, 1983.
- CARELLA, *Responsabilità internazionale*, in *DDP*, vol. XIII, Torino, 1997, 241 ss.
- CASSESE A., *Individuo (diritto internazionale)*, in *ED*, vol. XXI, 1971, 184 ss.
- CASSESE A., *Il diritto internazionale nel mondo contemporaneo*, Bologna, 1984.
- CASSESE A., *Remarks on the present regulation of crimes of States*, in *Le droit International à l'heure de sa codification. Etudes en l'honneur de Roberto Ago*, vol. III, Milano, 1987, 50 ss.
- CASSESE A., *International law*, seconda edizione, Oxford, 2005.
- CASSESE A., *Diritto internazionale*, Bologna, 2006.
- CASSESE A., GAETA, *Le sfide attuali del diritto internazionale*, Bologna, 2008.
- CASSESE A., *International criminal law*, seconda edizione, Oxford, 2008.
- CEPELKA, *Les conséquences juridiques du délit en droit International contemporain*, Praga, 1965, p. 17.
- CONFORTI, *In tema di responsabilità degli Stati per crimini internazionali*, in *Le droit International à l'heure de sa codification. Etudes en l'honneur de Roberto Ago*, vol. III, Milano, 1987, 99 ss.
- CONFORTI, *Reflections on State responsibility for the breach of positive obligations: the case-law of the european convention of human rights*, in *IYIL*, 2003, 3 ss.
- CONFORTI, *Diritto internazionale*, Napoli, 2006.
- D'ARGENT, *Les réparations de guerre en droit International public. La responsabilité Internationale des Etats à l'épreuve de la guerre*, Bruxelles, 2002.
- D'ARGENT, *Le Fonds et la Commission de Compensation des Nations Unies'*, 25 *RBDI* (1992) 485

- DE VISSCHER, *La responsabilité des Etats*, in *Biblioteca Visseriana*, Leiden, 1924, vol. II, 86 ss.
- DIACONU, *La responsabilité internationale des Etats. Quelques aspects récents*, in *Revue roumaine d'études intern.*, 1978.
- DOMINICE', *Observations sur les droits de l'Etat victime d'un fait internationalement illicite*, in *Droit International* 2, Paris, 1982.
- EAGLETON, *International organization and the law of responsibility*.
- FOCARELLI, *Le contromisure pacifiche collettive e la nozione di obblighi erga omnes*, in *RDI*, 1993, 52 ss.
- FOCARELLI, *Lezioni di diritto internazionale*, vol. I, *Il sistema degli Stati e i valori comuni dell'umanità*, Padova, 2008.
- FOCARELLI, *Immunité des Etats et jus cogens: la dynamique du droit International et la fonction du jus cogens dans le processus de changement de la règle sur l'immunité juridictionnelle des Etats étrangers*, in *RGDIP*, 2008, 761 ss.
- GARCIA AMADOR, *State Responsibility: some new problems*, p. 395 ss.
- GATTINI, *Le riparazioni di guerra nel diritto internazionale*, Padova, 2003.
- GATTINI, *La riparazione dei danni di guerra causati dall'Iraq'*, 4 *Rivista di diritto internazionale* (1993) 1000.
- GATTINI, *The UN Compensation Commission: Old Rules, New Procedures on War Reparations*, 13 *EJIL* (2002) 161.
- GRAEFRATH, *Responsability and damage caused*.
- HONIG, *The responsibility of States in International law*, p. 739.
- HUTCHINSON, *Solidarity and breaches for multilateral treaties in British YIL*, 1988, 151 ss.
- IOVANE, *La riparazione nella teoria e nella prassi dell'illecito internazionale*, Milano, 1990.
- IOVANE, *Le isole Falkland/Malvinas: autodeterminazione o decolonizzazione?*, in Ronzitti, *La questione delle Falkland/Malvinas nel diritto internazionale*.
- JEMENEZ DE ARECHAGA-TANZI, *International State responsibility*, in BEDJAQUI (ed.), *International law: achievements and prospects*, Dordrecht, Boston, London, 1991, 347 ss.

- JIMENEZ DE ARECHAGA,*International responsibility*,in SORENSEN (ed.),*Manual of public International law*,London,1968,565.
- KAMMINGA,*Inter-State accountability for violations of human rights*,Philadelphia,1992.
- KELSEN,*Unrecht*,p. 546.
- KIRSTEN,*Die Volkerrechtliche verantwortlichkeit*,in *Volkerrecht*,Berlin,1973,p. 312 ss. e 321 ss,II.
- LAMBERTI ZANARDI,*La legittima difesa nel diritto internazionale*,Milano,1972.
- LATTANZI,*Garanzie dei diritti dell'uomo nel diritto internazionale generale*,Milano,1983.
- LISSTZYN,*Legal implications of the U2 and RB-47 incidents*,1962,p.135 ss.
- LUZZATTO,*Responsabilità e colpa in diritto internazionale*,p.60
- MERON,*Human rights and humanitarian norms as customary law*,Oxford,1989.
- MORELLI,*Nozioni di diritto internazionale*,settima edizione,Padova,1967.
- NAGY,*Forms of legal relationship in International responsibility*,in *Questions of International law*,1981,p. 129 ss.
- OTTOLENGHI,*Corso di diritto internazionale pubblico*,Torino,1956.
- PARRY,*Consolidated treaty series*,vol. 226,p. 58.
- PICONE,*Obblighi reciproci e obblighi erga omnes degli Stati nel campo della protezione internazionale dell'ambiente marino dall'inquinamento*,in STARACE (a cura di),*Diritto internazionale e protezione dell'ambiente marino*,Milano,1983,15 ss.
- PICONE,*La distinzione tra norme internazionali di jus cogens e norme che producono obblighi erga omnes*,in *RDI*,2008,5 ss.
- PISILLO MAZZESCHI, *Le immunità degli Stati e degli organi statali precludono l'accesso alla giustizia anche alle vittime di Torture: il caso Jones dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo*,www.sidi-isil.org.
- PISILLO MAZZESCHI,*Due diligence e responsabilità internazionale degli Stati*,Milano,1989,Cap. II
- PITEA,*The ECHR, Judicial dialogue and general International law in Cyprus v. Turkey (just satisfaction)*.

PITEA, *Certain phosphate lands in Nauru (Nauru c. Australia)*, ICJ, *Preliminary objections*, 1992.

PUSTORINO-DORIGO, *Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e revisione dei processi penali: la Corte Costituzionale e il caso Dorigo*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2009, 85 ss.

PUSTORINO, *Recenti sviluppi in tema di protezione diplomatica*, in *RDI*, 2006, 68 ss.

PUSTORINO, *Esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti umani e revisione dei processi penali: sviluppi nella giurisprudenza italiana*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2007, 678 ss.

PUSTORINO, *La riparazione dei danni nella sentenza della Corte europea nel caso Cipro c. Turchia*, 2014.

PUSTORINO, *Immunità dello Stato, immunità degli organi e crimine di tortura: la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Jones*, *Rivista*, 2014, pag. 497 ss.

REUTER, *La responsabilité internationale*, p. 189 ss.

RONZITTI, *Introduzione al diritto internazionale*, terza edizione, Torino, 2009.

ROUSSEAU, *Chronique des faits internationaux*, in *RGDIP*, 1976

ROUSSEAU, *Droit International public*, vol. II, *Les sujets de droit*, Paris, 1974.

ROUSSEAU, *Droit International public*, vol. V, *Les rapports conflictuels*, Paris, 1974.

ROUSSEAU, *La responsabilité internationale*, pp. 904-905.

SANDS, *Principles of International environmental law I. Framework, standards and implementation*, Manchester, New York, 1995.

SHAW, *International law*, sesta edizione, Cambridge, 2008.

STARACE, *La responsabilité résultant de la violation des obligations à l'égard de la Communauté internationale*, in *RC*, 1976.

SULLIVAN, *Changing the premises of International legal remedies. The unfounded adoption of assurances and guarantees of non-repetition*, in *UCLA Journal of International law and foreign affairs*, 2002-2003, 265 ss.

TANZI, *Introduzione al diritto internazionale contemporaneo*, seconda edizione, Padova, 2006.

- THIERRY, COMBACAU, SUR, VALLEE', *Droit International public*, Paris, 1986.
- TRAN VAN MINH, *Les réparations de guerre au Vietnam et le droit International*, in *RGDIP*, 1977, p. 1046 ss.
- TUNKIN, *Droit International public. Problèmes Théoriques*.
- VASAREHLY, *Restitution in International law*, Budapest, 1964.
- VERHOEVEN, *Droit International public*, Bruxelles, 2000.
- VERHOEVEN, *Considerations sur qui est commun. Cours general de droit International public*, in *RCADI*, t. 334, 2008, 9 ss.
- VILLALPANDO, *L'urgence de la communauté internationale dans la respinsabilité des Etats*, Paris, 2005.
- VITTA, *La responsabilità internazionale dello Stato per atti legislativi*, p. 99 ss.
- WITTICH, *Non-material damage and monetary reparation in International law*, in *Finnish Yearbook of International law*, 2004, 321 ss.
- WRIGHT, *Legal aspects pf the U2 incident*, in *AJIL*, 1960, p. 836 ss.